



# dell'Arma dei Carabinieri Rassegna



ISSN: 0485-3997

2

Anno LXIII - aprile/giugno 2015

# **Rassegna** dell'Arma dei Carabinieri

## **Direttore Responsabile**

Gen. D. Luigi Robusto

## **Redazione**

Ten. Col. Paolo Caterina  
Lgt. Remo Gonnella  
M.A. s.UPS. Alessio Rumori  
Brig. Mario Pasquale  
App. Sc. Lorenzo Buono

## **Direzione e Amministrazione**

Via Aurelia, 511 - 00165 Roma - tel. 06-66394680  
fax 06-66394746; e-mail:scufrassegna@carabinieri.it

## **Grafica, Fotocomposizione e Impaginazione**

a cura della Redazione

## **Fonti iconografiche**

Ministero della difesa  
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
Scuola Ufficiali Carabinieri

*La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei Quadri dell'Arma offrendo loro argomenti originali sull'evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d'Istituto. La collaborazione alla Rassegna dell'Arma è aperta a tutti. La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione. Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l'esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna. La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l'impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali. È vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione, del contenuto della Rivista.*

**Periodico trimestrale a carattere scientifico-professionale**

a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri

Proprietà editoriale del Ministero della Difesa

Iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma

al n. 305/2011 in data 27-X-2011

Diffuso attraverso la rete internet sul sito [www.carabinieri.it](http://www.carabinieri.it)  
dal Service Provider "BT Italia" S.p.A. Via Tucidide, 56 - 20134 Milano

## PRESENTAZIONE

**I**n apertura un interessante articolo sul ruolo delle forze di polizia a statuto militare nell'era della "minaccia asimmetrica". Nell'attuale e mutevole contesto geopolitico, dove le forze dell'ordine e le forze armate sono costantemente impegnate nel fronteggiare la minaccia terroristica, l'individuazione di nuove strategie e metodi più efficaci per l'azione di contrasto nelle aree di crisi costituisce un valore aggiunto a sostegno delle comunità nazionali ed internazionali. L'Autore affronta questo delicato argomento in modo esaustivo, obbligando il lettore ad un'attenta riflessione sulle dinamiche che incidono maggiormente sulla destabilizzazione degli ordinamenti ed evidenziando quanto la componente militare rappresenti il contributo primario per la sua capacità di operare nell'odierno ed delicato scenario.

Segue un particolareggiato esame sull'andamento della delittuosità derivante dall'utilizzo degli apparecchi telefonici cosiddetti "smartphones". Il saggio illustra come siano sempre più frequenti i reati connessi all'uso dei cellulari e tutte le sue negative ripercussioni, evidenziando la difficoltà dell'attività di contrasto in relazione all'elevato numero di dispositivi "mobili" in uso. Un caso "moderno" che sta diventando un'emergenza mondiale e che solo una sinergica collaborazione fra produttori, operatori e forze dell'ordine può fronteggiare.

Il successivo elaborato approfondisce un argomento forse poco trattato, se non dai diretti interessati allo specifico settore della vigilanza privata: le guardie giurate, gli istituti di vigilanza e l'attività di investigazione privata. Lo scrittore ne delinea la natura e l'attività, analizzando la disciplina del T.u.l.p.s. e del Regolamento di esecuzione.

Nella rubrica "Attualità e commenti" presentiamo un breve ma avvincente saggio sull'influenza del pensiero illuminista nell'ordinamento giuridico e sociale contemporaneo. Molti avvenimenti, nel corso della storia, hanno inciso e pesato sull'evoluzione dell'ordinamento giuridico nazionale e sociale in genere, contribuendo a delinearne i caratteri salienti. Forse pochi sono a conoscenza di quanto l'attività illuministica, sin dalle origini caratterizzata da uno spiccato interesse per le problematiche giuridiche e politiche, abbia contribuito ad originare il Risorgimento italiano.

Con questo fascicolo concludo il mio incarico di Direttore responsabile della Rassegna. Un breve ma intenso periodo, caratterizzato certamente da impegno costante, che mi ha consentito di conoscere ancora di più la realtà editoriale, ma da una posizione sicuramente privilegiata, rivelatosi sicuramente come un'esperienza avvincente e di ulteriore arricchimento del mio patrimonio professionale. La nostra Rivista, da sempre "fucina" di idee e interessanti confronti, continua ad essere lo spazio naturale alla trattazione e divulgazione di argomenti originali sull'evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d'Istituto.

Essa continuerà ad essere uno strumento di aggiornamento professionale, con la sua inestimabile funzione di orientamento e guida per tutti coloro che l'hanno sempre sostenuta e seguita.

Ringrazio quindi tutti i nostri collaboratori per i loro autorevoli apporti di pensiero e i nostri affezionati lettori ed estimatori per la vicinanza e attenzione dimostrata.

Un saluto grato a chi mi ha preceduto in questo prestigioso compito e gli auguri di ogni migliore successo al Gen. Vittorio Tomasone, che mi sostituirà nell'incarico, con l'auspicio che un numero sempre maggiore di nostri militari facciano giungere le proprie riflessioni.

Gen. D. Luigi Robusto

**STUDI**

---

Un mondo che cambia.  
Ruolo delle Forze di Polizia a  
ordinamento militare e delle SPU  
nell'era della minaccia asimmetrica,  
*Paolo Nardone, Pierpaolo Sinconi* 5

La telefonia mobile: andamento  
della delittuosità.  
Dati, analisi e proposte,  
*Pasquale Aglieco* 29

Le guardie giurate,  
gli istituti di vigilanza e gli  
istituti di investigazione privata.  
Disciplina, natura, funzione,  
attività,  
*Vincenzo Di Lembo* 55

Vita della Scuola 89

**INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI**

---

*Attualità e commenti*

L'influenza del pensiero illuminista  
nell'ordinamento giuridico e  
sociale contemporaneo  
*Marco Della Femina* 103

*Materiali per una storia dell'Arma* 107

*Libri* 118

*Riviste* 122



# UN MONDO CHE CAMBIA

## RUOLO DELLE FORZE DI POLIZIA

### A ORDINAMENTO MILITARE E DELLE SPU

### NELL'ERA DELLA MINACCIA ASIMMETRICA



**Paolo NARDONE**

*Generale di Brigata  
Direttore del Centro Eccellenza Stability Police Units  
Venezia*



**Pierpaolo SINCONI**

*Maggiore,  
Capo Ufficio Affari Internazionali presso  
Centro di Centro Eccellenza Stability Police Units - Venezia*

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. L'era della minaccia asimmetrica. - 3. Il ruolo delle forze di polizia a statuto militare nelle aree di crisi. - 4. Conclusioni.

## 1. Introduzione

In un contesto geopolitico sempre più volatile e rischioso, dove non si registrano più conflitti armati tradizionali, ma guerre civili intestine, terrorismo, eversione, estremismo violento, spesso legate alla criminalità organizzata transnazionale, ed in cui il disprezzo per le regole e la violazione dei diritti umani più fondamentali sono utilizzate proprio come armi da un nemico poco identificabile, in una sfida asimmetrica vengono meno paradigmi che sono valsi per secoli. Si pone l'interrogativo di individuare nuove strategie e metodi più efficaci per l'azione di contrasto. quali siano gli assetti più idonei a farvi fronte.

## 2. L'era della minaccia asimmetrica

Globalizzazione, nuovi tipi di conflitto, e sviluppo tecnologico hanno profondamente mutato lo scenario di fondo in cui le forze dell'ordine e le forze armate sono chiamate ad operare nei doversi paesi e posto serie sfide alla comunità internazionale<sup>(1)</sup>.

La definizione fornita da Alberico Gentili nel *de iure belli libri tres*, per cui guerra è da intendersi come *publicorum armorum iusta contentio*, non è più sufficiente per ricomprendere al giorno di oggi tutti i tipi di conflitto in atto nelle varie parti del mondo<sup>(2)</sup>

E' stato osservato in dottrina<sup>(3)</sup> che, poiché il fine ultimo del insurrezionalismo così come del terrorismo è di carattere politico<sup>(4)</sup>, vale a dire il rovesciamento dell'ordine politico costituito ovvero la creazione di un nuovo governo legittimo ed indipendente, il mezzo di contrasto per far fronte a tali movimenti eversivi e insurrezionali dovrebbe essere costituito dagli assetti di polizia. Si è affermata pertanto una *primacy* della componente di polizia al riguardo. Conseguentemente, nelle attività di contrasto ai movimenti eversivi, terroristici ed insurrezionali, l'obiettivo principale che un eventuale intervento di forze internazionali si deve porre, è quello del rafforzamento delle capacità delle forze di polizia del paese ospite e, parallelamente, quello di ridurre al minimo il coinvolgimento diretto della component militare<sup>(5)</sup>.

(1) - Vds: *Globalizzazione, Nuove Guerre e Diritto Internazionale*, GIUSEPPE GIOFFREDI, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento 2012.

(2) - Ibidem, pagg. 54-55.

(3) - *The Police in war. Fighting insurgency, terrorism and violent crime*. DAVID H. BAYLEY AND ROBERT M. PERITO, RINNER, BOULDEN. Londra 2010.

(4) - D'altronde simili considerazioni sono state fatte in passato anche per la guerra in sé. Se Von Clausewitz riteneva la guerra la continuazione della politica con altri mezzi e Carl Schmitt considerava guerra e politica come indistinguibili, già Platone riteneva la guerra come appartenente alla storia del genere umano e la riteneva persino base del progresso dello Stato. Hobbes la concepiva come componente essenziale della natura umana, che nello stato di natura si trova in condizione di *homo homini lupus*.

(5) - *The Police in war. Fighting insurgency, terrorism and violent crime*. DAVID H. BAYLEY AND ROBERT M. PERITO, RINNER, BOULDEN. Londra 2010. Pagg 68-69: "because the fundamental goal of counterinsurgency is, political - namely, the creation of a self-sustaining legitimate government - the primary vehicle for dealing with an insurgency should be the police. We call this the police primacy principle. In counterinsurgency, the primary objective of foreign intervention is to increase local police capacity and, ultimately, reduce its own military involvement to a minimum".



Obiettivo dei gruppi eversivi che ricorrono alla violenza estremista è infatti quello di costringere lo Stato a risposte sproporzionate, con uso della forza e limitazione dei diritti il più ampio possibile, tale da rendere la compressione insopportabile per una parte significativa della popolazione e radicalizzare i moderati<sup>(6)</sup>

Negli ultimi anni le società democratiche hanno dovuto assistere ad un cambiamento drammatico e radicale quanto a mezzi e metodi di combattimento adottati da elementi ostili. L'apice di questa trasformazione che ci ha addentrati nell'era della minaccia asimmetrica è stato tragicamente rappresentato, anche nell'immaginario collettivo, dagli attacchi dell'11 settembre 2001 alle toni gemelle<sup>(7)</sup>.

La decisione di ricorrere alla lotta terroristica<sup>(8)</sup> per conseguire obiettivi politici o ideologici non è affatto nuovo nella storia, tuttavia, la scala e l'ampiezza globale della campagna terroristica lanciata da Al-Qaeda risulta assolutamente priva di precedenti fino all'attuale virulenta espansione del c.d. stato islamico in Siria, Iraq e Libia.

---

(6) - Vds. *RATIONAL EXTREMISM: UNDERSTANDING TERRORISM IN THE TWENTY-FIRST CENTURY*, DAVID A. LAKE, 2002, pagg 15-28.

(7) - Vds. *per una sintesi dei fatti dell'11 settembre*, A. DE GUTTRY, F. PAGANI, *Sfida all'ordine Mondiale*, Ed. Donzelli, Roma, 2002 pagg. 13-14.

(8) - Non esiste una definizione generalmente accettata a livello internazionale del termine terrorismo. Essa è la risultante di numerose convenzioni contro il terrorismo adottate sia su iniziativa delle Nazioni Unite che di organizzazioni internazionali a carattere regionale e di altrettanto numerose Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tra queste la più significativa è la Risoluzione 1566 (2004), adottata l'8 ottobre 2004, che recitando: "*criminal acts, including against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act, which constitute offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature, and calls upon all States to prevent such acts and, if not prevented, to ensure that such acts are punished by penalties consistent with their grave nature*", sostanzialmente rimanda al contenuto delle numerose convenzioni per la definizione di ciò che rappresenta un atto di terrorismo. Vds anche la Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 49/60 del 1994. Per l'Europa si veda: *l'European Convention on the Suppression of Terrorism (1977)* e *Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (2005)*: Nella dottrina USA vds. il tentativo di definizione nella JP 1-02 "*The calculated use of unlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear, intended to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goal that are generally political, religious, or ideological*". Vds anche HUMAN RIGHTS, *Terrorism and Counter Terrorism*. Fact Sheet No. 32.

Prima dell'11 settembre, gli attacchi terroristici, anche contro obiettivi occidentali, in medio oriente, o movimenti insurrezionali presenti in Sudamerica non avevano mai portato gli apparati della difesa e quelli di intelligence dei paesi occidentali a mutare radicalmente i paradigmi di riferimento ed a sviluppare nuovi concetti ed una nuova piattaforma dottrinale per far fronte a questo tipo di conflitto, così diverso rispetto a quello "classico". Nel dopoguerra si era affermato un ordinamento bipolare, in cui il nemico era rappresentato dalla superpotenza avversa. Conseguentemente, i manuali che trattavano la dottrina militare, continuavano a basarsi sul paradigma della guerra "classica", il cui assunto principale era quello del fronteggiarsi di apparati militari chiaramente identificabili.

Gli eventi che si sono succeduti dopo la caduta della cortina di ferro hanno spezzato l'equilibrio bipolare di bilanciamento dei poteri, e sono stati forieri di processi di destabilizzazione che si sono propagate con grande rapidità e su scala globale. Frizioni radicate in divisioni etniche, nazionalistiche e religiose hanno preso il posto delle precedenti giustapposizioni fondate su questioni politiche ed ideologiche, o su lagnanze legate a questioni economiche e sociali. Attori non statali, milizie, gruppi etnici e religiosi hanno tentato di trarre beneficio dalla nuova situazione creatasi tentando di riempire il vuoto che si era generato dal disimpegno delle superpotenze in alcune precedenti aree di influenza o di interesse. In alcuni paesi si sono materializzati eventi catastrofici, come ad esempio massacri nei confronti di popolazioni inermi, i quali tuttavia, non ponevano direttamente a rischio la sicurezza dei paesi occidentali o delle superpotenze emergenti. In alcune aree del mondo il fanatismo religioso veniva sfruttato per guadagnarsi il controllo del potere e delle istituzioni locali. Nuovi regimi ascesi al potere, come è stato il caso del governo talebano in Afghanistan<sup>(9)</sup>, hanno conquistato e mantenuto il potere affermando una retorica antioccidentale, in cui il nemico, il diavolo, era rappresentato dalle società liberal-democratiche occidentali. In molti paesi attori non statali o anche governi di "Stati canaglia" hanno avuto buon gioco nell'esercitarsi in questa retorica anti-occidentale.

---

(9) - Cfr. A. DE GUTTRY, F. PAGANI, op. cit.

Per un integralista islamico la cultura occidentale può essere motivo di critica radicale sia in quanto essa rappresenta una parte del mondo infedele, a causa della predominanza del cristianesimo o del giudaismo, sia, all'opposto, per il suo laicismo, consacrato in tutte le carte costituzionali occidentali. Un atteggiamento negativo ed avverso nei confronti del mondo occidentale più sviluppato può altresì apparire giustificabile a causa della visione pessimistica del corso della storia che caratterizza il mondo islamico.

Profondi motivi di insofferenza possono sorgere dalla percezione di decadenza secolare di una civilizzazione che mentre nel settimo ed ottavo secolo si presentava al mondo conosciuto come la più sviluppata in molti campi della conoscenza, dell'arte ed anche dell'economia, sta ormai sperimentando da lunghissimo tempo un considerevole declino in termini comparativi rispetto ai paesi occidentali, eccezion fatta per alcuni paesi che, con *governance* più illuminate, hanno saputo sfruttare meglio i benefici offerti dalle risorse naturali presenti. Ma oltre alle evidenti disegualianze nella distribuzione delle ricchezze a livello planetario, e chiaramente tra medio-oriente e mondo occidentale, rimane soprattutto sempre aperta e lacerante la ferita profonda del conflitto israelo-palestinese.

In tale contesto geopolitico, che si è voluto in questa sede solo concisamente richiamare in termini decisamente semplificativi, sono stati lanciati (preceduti dagli attacchi alle Ambasciate USA in Kenya e Tanzania ed alla nave USS Cole), gli attacchi terroristici dell'11 settembre e quelli successivi a Madrid e Londra nonché nel vicino e lontano Oriente. Attacchi che hanno imposto tragicamente di rivedere, precipitosamente, i paradigmi del conflitto e di sviluppare con grande rapidità delle risposte a livello strategico, operativo e tattico per fronteggiare questa offensiva asimmetrica. I pilastri dottrinali del contenimento e della deterrenza (fino alla dissuasione nucleare), non avevano alcun senso innanzi ad un nemico non identificabile e quindi non attaccabile con mezzi convenzionali o non-convenzionali.

Gli Stati Uniti si vedevano attaccati sul proprio territorio. Trascurando l'attacco alle Hawaii del 1941 ad opera dei giapponesi, era la prima volta che accadeva un attacco diretto sul territorio statunitense fin dai tempi dell'indipendenza. Ciò ebbe un enorme impatto psicologico sulla popolazione americana<sup>(10)</sup>.

---

(10) - Escludiamo attacchi perpetrati ad esempio a basi statunitensi però all'estero, come accadde in Libano nel 1982, ove vennero fatte oggetto di sanguinoso attacco sia la caserma statunitense che quella francese.

L'Europa, che pure aveva dovuto fronteggiare gruppi terroristici e movimenti eversivi, specie negli anni settanta del secolo scorso, si accorse che, sul proprio territorio, vivevano persone residenti ormai da molti anni (e spesso nati ed aventi la cittadinanza di un paese europeo), che sebbene all'apparenza potessero sembrare bene integrati nella società, erano in realtà estremisti inquadrati in cellule eversive o pronti a fiancheggiare le reti dei terroristi islamici. La prima risposta data dalla politica di difesa statunitense a questa nuova minaccia alla sicurezza globale è stata quella di tentare di "dare un volto" a questo nemico invisibile e, non essendo attaccato direttamente da elementi interni alla propria società, cioè da propri cittadini, di esternalizzare il conflitto. Questo significava muovere guerra al regime talebano, responsabile di connivenze e di protezioni verso la rete di Al-Qaeda. L'adozione di una simile opzione strategica ha permesso agli Stati Uniti di fare nuovamente ricorso a molti dei metodi e mezzi in uso nei conflitti classici o "convenzionali". I benefici di breve termine rivenienti dalla citata opzione strategica furono enormi:

- non sono più stati perpetrati con successo attacchi terroristici nel territorio statunitense;
- un governo eletto democraticamente ha rimpiazzato il precedente regime estremista in Afghanistan;
- è stato lanciato un messaggio chiaro ed inequivocabile di assoluta determinazione e risolutezza da parte statunitense nei confronti di tutti gli altri Stati coinvolti in attività di collusione e fiancheggiamento rispetto a gruppi terroristici;
- molti membri che occupavano posizioni di rilievo in Al Qaeda (ivi compreso il suo *leader* indiscusso che si era nascosto in Pakistan), sono stati uccisi o catturati, diminuendo considerevolmente, in tal modo, la capacità operativa e le disponibilità finanziarie del *network* terroristico.

Anche sul piano giuridico vi fu una risposta efficace, specie con l'adozione della Risoluzione 1566 (2004) il Consiglio di Sicurezza dell'ONU adottava misure idonee ad incidere efficacemente su scala globale contro il finanziamento di organizzazioni terroristiche.

Mentre i risultati nel breve termine si sono palesati incontrovertibilmente e sorprendentemente positivi, nel medio e lungo termine la valutazione si sta facendo sempre più complessa ed emergono chiare difficoltà e criticità. Infatti, mentre la risposta militare è stata lo strumento prevalente nell'affrontare il nemico, il

paradigma per cui la vittoria riportata ripetutamente nelle battaglie (e l'occupazione del paese), comporta la capitolazione e la vittoria definitiva sul nemico non sta funzionando in questo conflitto asimmetrico. Forse aiuta richiamarsi ad un precedente storico come esempio. Il movimento tenoristico russo Narodnaya Volya pare calzare perfettamente per illustrare la necessità di fornire una risposta non solo sul piano militare o di repressione ad opera di appaiati di polizia<sup>(11)</sup>.

A seguito dell'assassinio dello zar Alessandro II nel 1881, venne condotta una accuratissima attività di indagine da parte della polizia segreta dello zar. Essa portò ad identificare, arrestare, condannare e giustiziare tutti coloro che avevano partecipato al complotto, smantellando l'intera rete tenoristica nell'arco di un solo anno<sup>(12)</sup>.

Tuttavia, alcuni anni più tardi, nacque una organizzazione che si rifaceva come movimento successore della Narodnaya Volya e, nel 1917, attraverso una sanguinosa rivoluzione, venne alla fine ribaltato il regime zarista, imponendo un ordinamento radicalmente diverso, seppur ancor più oppressivo del precedente. Pertanto, mentre una eccellente (ovviamente sempre necessaria), operazione militare o di polizia può portare a individuare, arrestare e processare gli appartenenti ad una organizzazione terroristica o eversiva, essa non è sufficiente, di per sé, ad eliminare le radici, la cause profonde che portano degli individui a costituire o a fiancheggiare delle organizzazioni terroristiche. Più recentemente, a fronte delle ingenti perdite inflitte alla rete terroristica Al-Qaeda, si sono radicate e sviluppate innumerevoli organizzazioni terroristiche in varie parti del mondo che ad essi più o meno indirettamente, si richiamano. Si pensi al Boko Haram nel nord della Nigeria, ad Al Shabaab in Somalia, ad Al-Qaida nel Maghreb islamico o Al-Qaida nella penisola araba, o ancora, ai ribelli Houthi nello Yemen e il Fronte al-Nusra in Siria. Ma si pensi, soprattutto, dopo la destabilizzazione o il collasso dei precedenti regimi in Libia, Siria ed Iraq, allo Stato Islamico<sup>(13)</sup>.

---

(11) - *Terrorism and Counterterrorism*, RUSSEL D. HOWARD & REID L. SAWYER, *Understanding the new security environment*, Contemporary Learning series, 2nd Edition, Iowa, 2006.


(12) - Cfr. BRUCE HOFFRINEN, *Defining Terrorism*, 1998.

(13) - La società privata statunitense Italcen ha svolto uno studio classificando le 10 organizzazioni eversive e terroristiche più pericolose nel 2014 sulla base di un indice composito, il Group Threat Index (GTI), vds. <http://www://ilpost.it/2014/10/03/gruppi-terroristici-piu-pericolosi-del-mondo/>

Fronteggiare una controparte che fa ricorso a mezzi e metodi di condotta delle ostilità propri del terrorismo e dei movimenti insurrezionali, come accade oggi, nel contesto della guerra asimmetrica, è questione assai più complessa e problematica rispetto a quella posta nel passato da controparti che si attenevano ai principi classici per la condotta dei conflitti. Seguendo le indicazioni che il generale statunitense Petraeus, che ha ricoperto posizioni di vertice nelle missioni in Iraq ed Afghanistan, questo tipo di situazioni complesse vanno affrontate con risposte diversificate, a più livelli<sup>(14)</sup>.


Alcuni paradigmi dei conflitti tradizionali, così come li abbiamo conosciuti in secoli di storia, paiono vedere addirittura del tutto capovolta la struttura della organizzazione degli assetti.

*MODEL OF MERN WARFARE*



Budget, personnel, organization, training, facilities, doctrine is proportionally diminishing to the top. Tanks, missiles, planes, helis, ammos, vehicles, individual body armor are located at Tactical level to provide power to combat & win battles


*ASYMMETRIC WARFARE*



*Asymmetric warfare paradigm: apex low, base high*

(14) - US Department of the Army, Headquarters, 3-24, Counterinsurgency, Final Draft, giugno 2006, riporta: “A counterinsurgency campaign is a mix of offensive, defensive, and stability operations, conducted along multiple lines of operation”.


Si dice che rappresentino una quarta generazione dei conflitti. La principale caratteristica è il fare ricorso a tutte le possibili leve, politica, economica, sociale, militare, eccetera, al fine di convincere i *political decision makers* della parie avversa che i loro obiettivi strategici non sono raggiungibili, o che lo sono ad un costo che viene percepito come troppo elevato rispetto ai benefici che ci si prefigge di ottenere con la sconfitta del nemico. L'obiettivo ultimo che tali organizzazioni criminali si prefiggono è quello di porre una tale pressione sui *decision maker* della controparte da costringerli a capitolare, indipendentemente dai successi militari che vengono da questi ottenuti nel confronto aperto sul terreno. Le reti terroristiche che oggi giorno hanno ramificazioni che si dipanano in ogni parte del globo, si dimostrano essere molto più violente e letali, ma anche meglio addestrate e finanziate rispetto al passato, estremamente difficili da penetrare. Inoltre vi è il rischio concreto che possano entrare in possesso ed utilizzare anche armi di distruzione di massa. Un altro aspetto che va sottolineato è che, in questo nuovo scenario di guerra asimmetrica, si è sviluppata, in parallelo, la rivoluzione informatica, con internet, ed il flusso di informazioni, in termini di comunicazioni di dati, è letteralmente “esploso”.



(15) - Fonte: CALL Center. US Army Center for Lessons Learned. Lessons Learned Course, Roma, SMD, 2008.

Internet è nato come strumento di difesa della superpotenza militare statunitense, poi aperto al pubblico anche al fine di promuovere lo scambio di informazioni e, con ciò, la predominanza delle società liberaldemocratiche. Inaspettatamente esso è tuttavia divenuto la principale arma nelle mani di gruppi terroristici quali Al-Qaeda e le sue ramificazioni. Internet è indubbiamente un altro importante aspetto di questa asimmetria. Teoricamente è uno strumento utilissimo per diffondere informazioni su scala globale in tempo reale. Pertanto pare perfettamente congeniato per promuovere l'aspirazione a maggiori libertà, benessere socio-economico e democrazia anche negli angoli più sperduti del pianeta<sup>(16)</sup>.

Tuttavia, esso è imprevedibilmente divenuto non solo lo strumento principe per organizzare ed articolare le reti terroristiche, per trasmettere ordini, per ottenere, condividere o disseminare informazioni, ma viene altresì utilizzato per sfruttare l'effetto mediatico tramite la cassa di risonanza dei *mass media* che nelle società democratiche vengono alimentate tramite internet, con ciò consentendo ai terroristi di perseguire l'obiettivo di fondo che è quello di disseminare il terrore e, con ciò, destabilizzare gli ordinamenti.



*Schema di relazione tra i media<sup>17</sup>*

(16) - Si pensi ai movimenti che hanno portato alla primavera araba nel 2011.

(17) - Fonte: *NESA Center for Strategic Studies, National Defense University, Washington DC, Counterterrorism Course, 2008.*



Un fenomeno così complesso, ricco di sfaccettature diverse, molto articolato, che tocca questioni di carattere economico, culturale, religioso, politico, oltre che militare e di polizia, legato agli sviluppi della tecnologia informatica, delle comunicazioni e di internet, con avversari che non tengono in alcuna considerazione i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, richiede necessariamente un approccio olistico per essere affrontato efficacemente.

Il carattere irregolare delle forze che rappresentano la minaccia impone delle risposte meno convenzionali nell'affrontare il problema della stabilizzazione, considerando tutti i molteplici aspetti che definiscono i lati della questione<sup>(18)</sup>.

Inoltre, la situazione viene aggravata da un paradosso tra necessità di operare in modo determinato con assetti di polizia e livello di insicurezza ed instabilità: l'instabilità richiede un significativo intervento utilizzando la leva delle forze dell'ordine, ma, allo stesso tempo, essa in primis ne limita in radice l'efficacia dell'azione<sup>(19)</sup>.

Oramai in dottrina è largamente condivisa l'opinione per cui una strategia efficace contro le minacce asimmetriche deve includere una molteplicità di aree di intervento e lo sforzo deve essere per componenti e linee di azione che agiscono in modo complementare e coeso.

Parafrasando il generale Petreus, per sconfiggere alla radice i gruppi di insorti o di terroristi occorre guadagnarsi il cuore e la mente della popolazione locale, in modo da ostacolare il fiancheggiamento, il supporto o la diretta complicità della larga maggioranza della popolazione a favore di tali sodalizi criminali.

---

(18) - ANDREA MARGELLETTI, *Aspetti di dottrina militare delle Multinational Specialized Units*, in *RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI*, Seminar on the Multinational Specialized Units, pag. 159 of the English version: "The irregular typology of opposing forces on the territory requires a less conventional approach to the problem of stabilization considered in all its aspects".

(19) - *The Police in war. Fighting insurgency, terrorism and violent crime*. DAVID H. BAYLEY AND ROBERT M. PERITO, RINNER, BOULDEN. Londra, pag. 69 recita: "The relation between the role of the police and levels of insecurity is paradoxical because it is interactive. Insecurity indicates both a need for police and an impediment to their effectiveness. Police activity impacts insurgent activity, but insurgent activity impacts what police can do. The police role is thus determined by both the requirement of counterinsurgency and the vulnerabilities deployment creates".

Queste considerazioni sono state svolte con completezza dal Generale Petreus nella sua pubblicazione sui paradossi dell'attività contro insurrezionale<sup>(20)</sup>.

L'Autore in sintesi rappresenta come:

- talvolta, maggiore è la forza che viene impiegata, minore è la sua efficacia;
- più ha successo l'attività contro insurrezionale, minore è la forza che può essere impiegata e maggiore è il rischio che si è chiamati ad accettare;
- talvolta non fare nulla è la migliore reazione che si possa avere;
- alcune delle migliori armi a disposizione per l'attività contro insurrezionale sono quelle che non sparano;
- è generalmente meglio che le forze del paese ospite siano in grado di condurre delle attività in modo accettabile piuttosto che avere le forze del contingente schierato in teatro capaci di svolgerle bene;
- se l'impiego di una tattica particolare si rivela funzionale questa settimana, potrebbe non rivelarsi tale la settimana successiva;
- se una cosa funziona in una provincia, potrebbe non funzionare in una ad essa prossima; il successo sul piano tattico militare non garantisce nulla;
- molte decisioni fondamentali non vengono assunte dai generali.

Numerosi studiosi hanno suggerito che, per ottenere maggiore sicurezza, potrebbe essere più ragionevole alleviare lo stato di povertà e di ignoranza in cui versano le popolazioni. Condizioni di disagio che alimentano le frustrazioni e le recriminazioni e generano in tal modo un ambiente ideale per le organizzazioni terroristiche o per i movimenti insurrezionali che possono così agevolmente spargere la disinformazione e reclutare nuovi adepti. Condizioni di vita disperate rappresentano il luogo ideale in cui i terroristi possono diffondere la loro visione apocalittica e proporre una catarsi rinnovatrice attraverso gli estremismi religiosi o ideologici. Affrontare con coraggio queste sfide, favorendo lo sviluppo economico e sociale e la partecipazione delle minoranze nella dinamica dei processi politici interni comporta, ovviamente, uno sforzo finanziario immenso da parte dei *donors* (e risulta chiaramente poco agevole nell'attuale contesto di perdurante crisi finanziaria).

---

(20) - *Paradoxes of counterinsurgency*, US Department of the Army, Headquarters 3-24/ MCWP 3-33.5.

Gli sforzi per incidere su queste variabili socio-economiche debbono essere finanziati attraverso iniziative di ampio respiro, concordate tra i diversi governi e debbono poter contare anche sugli sforzi sinergici delle organizzazioni internazionali come pure di organizzazioni non governative. Il ruolo che le forze armate e i contingenti di polizia possono svolgere in questo particolare ambito sono abbastanza limitati ma comunque di notevole importanza. Tali interventi si incentrano sui *quick impact projects*, sulle attività di cooperazione civile-militare e sulle attività di supporto a favore di altri attori impegnati in questo settore nel teatro di operazione. Ovviamente, quando si tratta di operare in paesi in cui le forze al governo non si oppongono in modo netto contro gli elementi terroristici ed insurrezionali, magari perché esponenti di vaste coalizioni che ricomprendono anche parti conniventi con i gruppi terroristici, le iniziative rivolte a favore della popolazione debbono essere assunte nel quadro di una strategia ad ampio raggio ed attenta ad evitare che i propri sforzi non vengano deviati e canalizzati a favore di elementi ostili. Inoltre, va fatta molta attenzione per evitare che i fondi non vengano sottratti per essere convogliati nella rete di corrottele delle autorità locali, smaniose di consolidare la propria posizione di potere. Alcuni studiosi hanno osservato come utilizzare una combinazione di attività contro insurrezionale (COIN) e di sforzo per la ricostruzione ha solo limitate prospettive di successo, ma può rivelarsi, per contro, estremamente costoso ed hanno suggerito, altresì, che lo sforzo posto in atto e le risorse allocate siano sempre inquadrati in una prospettiva di lungo termine<sup>(21)</sup>.

Un agenda che contempra, parallelamente, il rafforzamento delle strutture democratiche e della governance del paese interessato, lo sviluppo economico e sociale della popolazione con una prospettiva di lungo termine ed attività efficaci ad opera della componente militare e di polizia, permettono di ottenere un approccio olistico, certamente più idoneo ad ottenere la stabilizzazione dell'area di interesse.

---

(21) *Stiftung Entwicklung und Frieden - Development and Peace Foundation. Civil - Military Cooperation in Post - Conflict Rehabilitation and Reconstruction. Recommendations for practical Action.* MICHAEL BRZOSKA AND HANS GEORG EHRHART. Pag 11: “using a combination of counter insurgency (COIN) and reconstruction has only limited prospects of success but can become very expensive” e raccomanda pertanto che: “capabilities and resources should be boosted on a long-term basis”.

Non va trascurato che quando si tratta di forze schierate in una missione di supporto alla pace all'estero, si assiste ad una duplice suddivisione del lavoro: non solo tra componente militare e di polizia facenti capo alla missione di supporto alla pace, ma, simmetricamente, anche tra esse e le forze armate e di polizia del paese ospite<sup>(22)</sup>.

Per non citare, poi, la suddivisione dei compiti, con seri rischi di sovrapposizione, tra diverse missioni espressione di una pluralità di organizzazioni internazionali operanti nel paese interessato.

In Afghanistan è di evidenza solare che era necessario far ricorso agli assetti militari ed al loro utilizzo della forza armata su larga scala per rimuovere il regime talebano, responsabile di offrire copertura e protezione alla rete di Al-Qaida che, a sua volta, si era resa responsabile degli attacchi dell'11 settembre. In Afghanistan, così come in Iraq dopo il ribaltamento del regime di Saddam Hussein, al termine delle ostilità non vi era però alcun piano chiaro e di ampio respiro rivolto a "conquistare le menti ed i cuori" della popolazione locale.

La condotta di operazioni militari senza il supporto della popolazione locale crea anche un vuoto nella raccolta delle informazioni sul terreno il che, a sua volta, composta una percentuale molto più alta di danni collaterali, e, come conseguenza di ciò, genera un forte risentimento da parte delle popolazioni che sono state fatte ingiustamente segno di fuoco. Risentimento che viene prontamente sfruttato dai gruppi terroristici nella loro propaganda e retorica antioccidentale. Questo fenomeno richiama alla mente ciò che è stata definita la regola del "20-80". Durante la guerra fredda l'80% delle informazioni era corretto grazie alla signal intelligence mentre solo il 20% circa era falso: Nella lotta al terrorismo o ai movimenti insurrezionali pare essere valida la regola contraria: solo il 20% delle informazioni raccolte pare essere corretto. L'attività di human intelligence si palesa estremamente difficile, a causa dei stretti legami parentali o tribali, di atteggiamenti di forte lealtà interna ai gruppi, nei confronti dei loro leader o capi cellula, inoltre vi è un ampio sintema di cellule autonome, disseminate in diverse aree geografiche. A fronte di ciò mancano adeguati flussi informativi.

---

(22) *The Police in war. Fighting insurgency, terrorism and violent crime.* DAVID H. BAYLEY AND ROBERT M PERITO, RINNER, BOULDEN. Londra. Pag. 71: "there is a double division of labor to consider - not just between their own police and military activities but between themselves and the locals".

### 3. Il ruolo delle forze di polizia a statuto militare nelle aree di crisi

Il quadro che si è sopra tratteggiato dimostra come una unità di polizia robusta, dotata anche di alcune capacità di tipo militare, ed in grado di condurre in modo efficace delle *information led operations*, potrebbe, a buona ragione, minimizzare i danni collaterali nel corso delle operazioni e, come conseguenza di ciò, minimizzare la perdita di consenso da parte della popolazione locale. In un ambiente instabile ed insicuro, in cui i gruppi terroristici sono ben strutturati e possiedono delle capacità offensive di carattere militare, riuscendo anche a raccogliere informazioni sul terreno ed a condurre attacchi direttamente contro autorità locali, forze dell'ordine locali così come contro le forze della missione di supporto alla pace, i membri delle forze di sicurezza locali (se già non sono corrotti o infiltrati dai gruppi terroristi), possono assai agevolmente subire le loro intimidazioni o ricatti. Le forze locali mancano in tal modo delle condizioni e dei mezzi per poter offrire una risposta all'offensiva terroristica.

Analogamente, una componente di polizia schierata in una missione internazionale che, in un tale quadro, sia composta solo da *individual police officers*, non è sufficientemente robusta, sia in termini di capacità meramente difensiva che di risposta alle minacce, per svolgere un mandato di tipo esecutivo che contempli lo svolgimento di indagini e l'arresto di terroristi e criminali in genere.

L'assenza di autosufficienza logistica e di armamento pesante non permettono in alcun modo agli esperti di polizia schierati individualmente di svolgere un tale tipo di compiti qualora previsti nel mandato della missione. Tutta l'attenzione degli *individual police officers* sarebbe catalizzata sulla difesa della propria incolumità personale e certo non sulla ricostituzione e riorganizzazione delle forze di sicurezza locali, o sulle attività addestrative e di *mentoring ed advising*, per non parlare, appunto, dell'ancora più difficile e rischiosa attività di svolgere direttamente compiti esecutivi di polizia. Oltre un decennio fa alcuni autori hanno illustrato come emerge chiaramente in tali circostanze il bisogno di creare una forza che, nella fase della transizione, possedendo sia capacità di carattere militare che capacità di polizia, fosse in grado, di fornire la risposta più adeguata a degli scenari così complessi e rischiosi<sup>(23)</sup>.

---

(23) - *Policing the new world's disorder: Peace operations and public security*, ROBERT B. OAKLEY, MICHAEL J. DZIEDZIC, ELIOT M. GOLDBERG, National Defense University, Washington, 1998.

Si sottolinea, comunque, che parlare di missione di supporto alla pace e di unità di polizia dedicata alla stabilizzazione del paese presuppone che ci sia una - per quanto instabile - pace da mantenere o situazione da stabilizzare. Le SPU solo in questo contesto possono trovare le condizioni minime per operare al limite delle loro capacità.

Quando si tratta di conflitto aperto, quando vi sono attacchi non sporadici, ma sistematici e su larga scala contro le forze del contingente, la situazione trascende quelle che sono le possibilità delle SPU e lo strumento per farvi fronte non può che essere quello strettamente militare, auspicabilmente ben assistito da una componente di polizia militare capace di mantenere la disciplina ed il rispetto dei principi del diritto internazionale umanitario anche da parte delle forze della coalizione o della organizzazione internazionale schierate nella missione.

I teatri di operazione in cui vengono condotte le missioni di supporto alla pace sono i luoghi in cui, generalmente, durante un precedente conflitto o una crisi interna, alcuni individui hanno perpetrato crimini di guerra, genocidi o crimini contro l'umanità ed ogni sorte di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali della popolazione.

Le indagini che ne devono conseguire, onde assicurare alla giustizia i responsabili di tali crimini, sono normalmente ben al di là delle capacità delle forze di polizia del paese ospite, o perché non ne sono tecnicamente capaci oppure perché manca la volontà politica di perseguire tali criminali. Non va poi sottaciuto il fatto che, nei conflitti interni o nei regimi poco inclini alla democrazia, sono proprio le forze di polizia e le forze armate che vengono impiegate per attaccare o torturare la (o le) parti avverse. Pertanto è ben possibile che proprio gli appartenenti alle forze di sicurezza del paese siano stati precedentemente coinvolti in prima persona nelle violazioni delle norme del diritto internazionale umanitario e del diritto dei diritti umani.

La raccolta e la preservazione delle fonti di prova, da trasmettere alla Corte Penale Internazionale, a tribunali ad hoc<sup>(24)</sup>, ibridi, o più semplicemente alla magistratura del paese in cui i fatti vennero commessi, in situazioni di crisi


---

(24) - Quali ad esempio l'International Criminal Tribunal for the crimes committed in the former Yugoslavia (ICTY) o l'International Criminal Tribunal for the crimes committed in Rwanda (ICTR).

post conflitto, o nel quadro di conflitti interni, scontri interetnici o interreligiosi ancora in atto, e più in generale, quando l'ambiente in cui si opera è altamente destabilizzato e pericoloso, è una attività che può essere condotta 'in modo più appropriato ed aderente alla realtà da parte di contingenti costituiti da forze di gendarmeria, cioè corpi di polizia ma con statuto, organizzazione e capacità militari.

Senza dubbio un contingente costituito da forze di gendarmeria/carabinieri è enormemente più adatto a raccogliere e produrre prove in giudizio rispetto a dei soldati privi di ogni cognizione ed esperienza in tema di polizia giudiziaria piuttosto che da *individual civil police officers* che sono totalmente privi di una struttura organizzativa e di una capacità di reagire alle minacce; preconditione indispensabile alla condotta di tali attività in uno scenario così difficile.

Queste affermazioni paiono di evidenza intuitiva se si pensa, ad esempio, alla complessità di condurre la raccolta di informazioni sul terreno, analizzarle, disseminarle, canalizzando adeguatamente il flusso informativo.



*Momenti fondamentali nella trattazione delle informazioni*

In ambienti poco permeabili e spesso ostili, quando nel processo di pianificazione di ogni operazione di polizia è doveroso prendere in considerazione la possibilità di diventare bersaglio di attacchi provenienti da elementi ostili, gli unici assetti utilizzabili per svolgere attività di polizia sono pertanto unità organiche costituite da forze di gendarmeria/carabinieri o di forze di polizia con caratteristiche ad esse sostanzialmente simili.

Il carattere ambivalente di tali assetti, che sono in grado tanto di difendersi che di svolgere compiti complessi, gli consente di poter fornire un potenziale unico ed estremamente efficace per non lasciare un pericoloso vuoto proprio nelle missioni più difficili, allorquando si può essere costretti ad ingaggiare anche attività *light combat*. I particolari punti di forza di tali assetti risiedono nella loro elevata mobilità, in una dotazione d'arma adeguata, nella robustezza e nell'auto sufficienza logistica.

La interoperabilità delle forze di tipo gendarmerie/carabinieri con la componente militare offre, inoltre, un ponte tra una situazione di conflitto, chiaramente di competenza (e quindi affrontata) dalla componente militare ed un contesto ormai sufficientemente sicuro in cui possono operare sul terreno le forze della componente della missione internazionale di polizia anche a livello individuale.

Il tipo di unità organiche di polizia robusta in parola può riempire il vuoto di sicurezza, c.d. *security gap*, che è pure un vuoto in termini di assenza di istituzioni idonee a svolgere il tipo di funzioni richieste ed, infine, un vuoto istituzionale, causato dall'assenza di altri assetti capaci di svolgere tali compiti nelle situazioni particolarmente critiche.

E' stato recentemente affermato da alcuni autori, altresì, che il contesto generale della sicurezza in una missione di supporto alla pace dovrebbe venir considerato come un *continuum* riguardo ai 5 principali livelli di insicurezza che affliggono la componente di polizia. Tali Autori seguono un approccio alla problematica secondo una visione ancora più ampia rispetto a quella da noi analizzata, che si limitava a considerare semplicemente il gap esistente tra una situazione di conflitti ed una sufficientemente stabilizzata<sup>(25)</sup>.

---

(25) - Yds. *The Police in war. Fighting insurgency, terrorism and violent crime*. DAVID H. BAYLEY AND ROBERT M PERITO, RINNER, BOULDEN. London. Pag. 71.



In quest'ultimo approccio, gli autori definiscono un *continuum* tra le operazioni di stabilizzazione che varia tra i seguenti principali livelli di insicurezza:

- la guerra (guerra civile in due possibili varianti, una che contempla i ribelli opporsi alle forze governative e l'altra in cui, in una situazione hobbessiana che oggi rimanda soprattutto alla crisi libica, le diverse fazioni si scontrano l'un l'altra);
- l'insurrezione (portata avanti con forze non convenzionali o con mezzi e metodi di combattimento non convenzionali);
- la sovversione (episodica, limitata ed imprevedibile per sua stessa natura), i disordini (proteste episodiche su scala minore);
- la normale criminalità (ricomprendendovi la criminalità organizzata)<sup>(26)</sup>.

Nella loro disamina delle problematiche qui affrontate, gli autori sottolineano, altresì, il ruolo svolto dalle divisioni culturali, dalle condizioni sul terreno, dal diverso livello di capacità delle forze di sicurezza e dallo sviluppo economico per il loro impatto sulle attività che possono essere espletate dalla componente di polizia.

Per quanto attiene alle attività di contrasto al terrorismo ed alle attività contro insurrezionali, occorre rammentare che i carabinieri/le forze di gendarmeria vantano una esperienza consolidata nella raccolta, analisi, condivisione e canalizzazione del flusso informativo. Esse infatti si sono palesate particolarmente capaci non solo di alimentare questo flusso informativo verso tutti gli organi deputati a seguire la particolare problematica, ma anche a pianificare e condurre operazioni mirate che spesso hanno portato alla completa disarticolazione di questi sodalizi criminali. Assunto che l'obiettivo finale di ciascuna attività di indagine è quello di pervenire alla individuazione ed all'arresto dei criminali, è incontrovertibile che queste unità di carabinieri/gendarmi sono per loro natura capaci di condurre interrogatori di sospettati, di eseguire perquisizioni e di raccogliere e preservare tutte le fonti di prova pure in un ambiente poco permeabile e persino ostile. Vale la pena di rammentare come questo tipo di sforzi investigativi generi poi, a cascata, degli ulteriori flussi informativi, dando corpo ad una notevole mole di dati ed informazioni che possono infine trovare ulteriore riscontro nelle risultanze delle attività c.d. di *signal intelligence*, alimentando un circolo virtuoso in grado di disarticolare e debellare gli elementi ostili.

---

(26) - Vds. *The Police in war. Fighting insurgency, terrorism and violent crime*. DAVID H. BAYLEY AND ROBERT M PERITO, RINNER, BOULDEN. London. Pag. 72.

Particolarmente degno di nota è il fatto che gli assetti in parola, essendo usi operare come forza di polizia, e quindi con un uso della forza particolarmente discriminato, possono condurre delle operazioni che portano ad una molte di danni collaterali decisamente minore rispetto alle operazioni prettamente militari.

Un altro aspetto positivo delle unità organiche di carabinieri/gendarmerie è dato dal fatto che, quando svolgono i loro servizi istituzionali di *routine*, essi non si presentano con una forma ed approccio mentale del tipo *amicus-hostis*, che è tipico, di converso, delle forze combattenti.

Piuttosto, essi mantengono, per abitudine nell'espletamento quotidiano del servizio, un approccio per cui si trova in servizio "tra la gente e per la gente".

Questo quasi innato atteggiamento mentale promuove quel processo virtuoso che conduce a conquistare menti e cuori della popolazione locale.

Ciò favorisce e corrobora relazioni dirette e positive con la popolazione che, a sua volta, favorisce ed alimenta la acquisizione di informazioni di interesse.

Le attività di polizia in parola sono pertanto sostanzialmente diverse in natura e carattere rispetto alle operazioni militari dirette contro forze insurrezionali, che sono (e devono continuare ad essere) condotte dalla componente militare.

Occorre ribadire che la componente di polizia, anche nella forma di assetti robusti costituiti in unità organiche di carabinieri/gendarmi non deve svolgere i compiti delle forze combattenti e neanche dedicarsi ad azioni in cui l'uso della forza non è chiaramente limitato, discriminato e proporzionale rispetto a quello che è il tipico mandato per una forza di polizia in una stato di diritto.

Considerazioni analoghe a quelle sopra svolte valgono quando si tratta di combattere il terrorismo all'interno del proprio Paese.

In Europa le attività antiterroristiche si presentano per certi versi ancora più complesse rispetto agli Stati Uniti.

Infatti, nel nostro continente le cellule terroristiche non sono necessariamente costituite da stranieri, ma anzi, possono essere formate da cittadini che fanno parte delle stesse entità statuali che si prefiggono di distruggere.

Oggi, per di più, l'azione di contrasto a questo fenomeno è ulteriormente complicata dal fatto che, sono compresenti una molteplicità di apparati di polizia dei diversi paesi in uno spazio, quello di Schengen<sup>(27)</sup>, che è del tutto aperto e non presenta più frontiere.


La articolazione territoriale, tipica delle forze di gendarmeria, consente ad esse di raccogliere informazioni e di monitorare la situazione fin nelle più remote aree del paese così come in prossimità dei confini. Al contempo, vi è la notevole *expertise* nell'analizzare, catalogare e disseminare le informazioni raccolte. In caso di informazioni di particolare rilievo vi sono branche interne a queste forze di carabinieri/gendarmeria precipuamente deputate al contrasto del fenomeno terroristico o insurrezionale. Tali attività possono esser anche svolte in collaborazione con altri Stati UE (EUROPOL) o altri paesi in genere (INTERPOL) come pure possono essere condivise in ambito NATO sempre attraverso i canali informativi pre-determinati dalle norme di legge o regolamento o da accordi internazionali.

E' importante, infine, non trascurare che attualmente la gran parte delle organizzazioni terroristiche è legata, con modalità ed intensità di volta in volta diverse, alle organizzazioni criminali, creando in questo modo una zona grigia in cui i due fenomeni si mescolano e si intrecciano. Questi legami sono generalmente funzionali all'ottenimento di fonti di finanziamento (nonché allo scambio di armi o documento falsi) da un lato, e, dall'altro, a formare una capacità offensiva di carattere militare ed a diffondere il terrore eliminando gli oppositori. Il supporto reciproco dei due gruppi gli consente loro di sviluppare legami su scala globale e di rafforzarsi sinergicamente quando si tratta di esercitare pressioni anche a livello politico (quando non giungono, addirittura, a corrompere ed influenzare direttamente le compagini di governo). Ci sono forze di gendarmeria, come ad esempio i Carabinieri italiani, che hanno maturato decenni di esperienza nel fronteggiare la criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, come la mafia in Sicilia, la camorra in Campania, e la ndrangheta in Calabria, e che, sull'altro fronte, anche grazie alla sapiente guida di uomini come il Generale Dalla Chiesa, ha permesso di sconfiggere organizzazioni terroristiche come le brigate rosse.

---

(27) - L'accordo di Schengen è un trattato siglato il 14 giugno 1985 vicino a Schengen in Lussemburgo tra 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, poi allargato fino a comprendere 25 Stati della UE.

L'attività collusiva di alcuni "Stati canaglia", quella della criminalità organizzata transnazionale che gestisce i traffici transnazionali di armi e droga, e le dinamiche in atto in alcuni paesi altamente destabilizzati dovrebbero essere osservate ed affrontate secondo una prospettiva globale. Le operazioni di supporto alla pace sono estremamente importanti, fornendo direttamente o supportando le attività di ordine pubblico, pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria da un lato e assicurando la più tradizionale deterrenza attraverso la componente militare dall'altro. La consapevolezza delle sopra richiamate interconnessioni tra criminalità e fenomeni terroristici o insurrezionali deve condurre ad un approccio proattivo e non reattivo-difensivo, nel quale il ruolo giocato dalle unità organiche di polizia robusta può e deve essere di primaria importanza.



#### 4. Conclusioni

La capacità di operare come strumento robusto nelle aree di crisi, tipica della componente militare e, al contempo, l'*expertise* unica e la dimostrata capa-

(28) - Fonte: NESACenter for Strategic Studies, National Defence University, Washington DC, Counterterrorism Course, 2008.

cità di condurre un ampio spettro di compiti di polizia, tra cui le investigazioni scientifiche e criminali, che va riconosciuta alle forze di polizia a statuto militare, unitamente alla loro flessibilità, capacità, robustezza ed efficienza, induce ad affermare che proprio esse rappresentano lo strumento più adeguato per riempire quel gap che esiste tra l'ormai datato concetto di risposta militare ad una minaccia proveniente da un nemico ben individuato e la normale attività di polizia in un contesto pacifico e sicuro.

Le forze di polizia ad ordinamento militare, ed *in primis* i carabinieri, hanno dimostrato di essere altamente efficienti nel fronteggiare la minaccia terroristica, sia a livello interno che sulla scena internazionale. Possiamo quindi concludere che il loro coinvolgimento come asset fondamentale nell'ambito di una risposta olistica nel contrasto della minaccia asimmetrica costituisce un valore aggiunto relevantissimo per la comunità internazionale nel far fronte a questa sfida di lungo termine.





# LA TELEFONIA MOBILE

## ANDAMENTO DELLA DELITTUOSITÀ

### DATI, ANALISI E PROPOSTE



**Pasquale AGLIECO**

*Colonnello dei Carabinieri  
Direttore della III Divisione Servizio Analisi Criminale  
Roma*

SOMMARIO: 1. Una panoramica. - 2. I possessori di cellulari. - 3. I delitti che riguardano i cellulari. - 4. Le vittime di reato. - 5. Dove e quando avvengono i delitti che riguardano i telefoni cellulari. - 6. Le grandi città. - 7. L'attività di contrasto. - 8. Il rapporto vittima/autore. - 9. Conclusioni.


#### **1. Una panoramica**

Circa due miliardi di persone nel mondo utilizzano gli “smartphones” e le proiezioni prevedono che per il 2020, l’ottanta per cento della popolazione mondiale ne utilizzerà uno. Questi telefoni sono infatti diventati il più prezioso e ricercato gadget della nostra recente storia, permeata dall’utilizzo sia di una nuova dimensione comunicativa che dalle sempre più nuove tecnologie. Recenti studi di Eurostat, collocano l’Italia al primo posto in Europa per l’utilizzo di utenze telefoniche mobili.

Gli “smartphones” hanno perneato rapidamente ogni aspetto della nostra vita quotidiana, sempre secondo alcune statistiche, noi occidentali, spendiamo circa due ore al giorno immersi nel nostro dispositivo e circa l’ottanta per cento delle persone, controlla i propri messaggi, le notizie recenti o gli altri servizi disponibili, appena trascorsi circa quindici minuti dalla sveglia mattutina<sup>(1)</sup>.

Studi anglosassoni hanno iniziato a parlare di tre cervelli: il proprio, quello che gestiamo in mano con il nostro “smartphones” e un terzo, quello planetario, idealmente condiviso, che ci collega all’infrastruttura virtuale del mondo, con la quale interagiamo continuamente e che risulta così essere in costante cambiamento anche grazie a tutte le nostre “attività elettroniche”. Come tutti gli oggetti preziosi in commercio, anche i nostri telefoni cellulari, e in particolare gli smartphone, sono diventati oggetto di furti e rapine. In Italia, nel corso degli anni (2008-2014), il totale generale dei delitti ha mostrato un trend altalenante; alle flessioni del 2009 e del 2010 ha fatto seguito un incremento nei tre anni successivi; nel 2013, in particolare, si è registrato un aumento del 2,60% sul totale generale dei delitti rispetto al 2012 e nel 2014 è stato registrato un aumento del tre per cento sull’anno precedente<sup>(2)</sup>.


I delitti commessi nel periodo in esame sono nella maggioranza contro il patrimonio, furti e rapine, che costituiscono circa il 53,06% del totale. A tale scopo, il continuo sforzo delle Istituzioni per la riduzione del tasso di criminalità, deve in primis rivolgersi verso i furti e le rapine, cercando di implementare nuove forme di contrasto che permettano di conseguire una riduzione.



(1) - Secondo una ricerca del Boston Consulting Group.

(2) - Il dato non è ancora consolidato ed è soggetto a possibili variazioni.





L'analisi nel dettaglio dell'andamento dei furti e delle rapine degli apparati cellulari, rileva un costante incremento. Sono circa 130mila le persone che hanno subito un reato in Italia nel solo triennio 2012 e il 2014. Di questi reati circa 32mila sono avvenuti nelle grandi città, solo per i telefoni cellulari: 7.689 a Roma, 5.313 a Milano, 4.305 a Torino, 3.525 a Napoli, 2.013 a Bologna, 1.955 a Palermo, 1.801 a Firenze, 2.004 a Bari, 1.500 a Catania, 1.358 a Venezia e 988 a Padova.

Dobbiamo, inoltre, considerare che gli apparati mobili stanno diventando sempre più preziosi, non solamente per il loro valore intrinseco o per la sofisticata tecnologica che contengono ma, soprattutto, per i dati, di natura personale e finanziaria che custodiscono. La maggioranza degli utenti di oggi, infatti, ritiene che il reale valore dell'apparato sia dovuto all'unicità delle informazioni contenute, non ultime quelle di natura affettiva.

Analizzando il fenomeno criminale, secondo i dati SDI-SSD del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza<sup>(3)</sup>, per gli ultimi tre anni, abbiamo una rappresentazione di una linea di tendenza di ciò che si verifica quotidianamente nelle nostre città nel settore della telefonia mobile e delle comunicazioni. Il tentativo dell'analisi, dopo aver descritto la situazione nel particolare, è quello riuscire a suggerire una forma di contrasto ancora più appropriata, con adeguate misure di autotutela, da parte dei singoli possessori e degli operatori di sistema che renda la vita più difficile a chi ruba un cellulare, e che, in un certo senso, si appropriano, anche solo momentaneamente, dell'"identità" altrui.

(3) - Sistema d'Indagine - Sistema di Supporto alle Decisioni.

I dati rivelano come la maggior parte delle vittime subisca il furto dell'apparato mobile direttamente dalla propria persona oppure quando lo stesso è lasciato momentaneamente incustodito in un locale pubblico.

I dati, visti dalla parte delle vittime, ci consentono inoltre di analizzare come le stesse siano, in maggioranza, giovani fra i diciannove e ventiquattro anni, e principalmente di sesso femminile, ciò probabilmente dovuto anche al fatto che le signore portano i propri dispositivi nelle borse, mentre gli uomini nelle loro tasche, posti più difficilmente raggiungibili dalle mani dei "ladri".

La quantità di dati analizzata non ci consente, al momento, di stabilire con assoluta certezza, la marca di cellulare oggetto di reato, anche se il dato sarà disponibile a breve. Si tratta, infatti, della prima indagine, ad ampio respiro, sulle tipologie di reato nello specifico settore, così caro agli italiani. Inoltre, tutte queste risultanze, ci evidenziano chi, dove e in quale situazione si possa diventare vittima di un reato e, di conseguenza, aiutare a informare il pubblico, rendendolo consapevole e facendolo partecipare a un programma di ampio respiro, che è implementato dalle forze dell'ordine per contrastare questo odioso fenomeno.

Anche i produttori e gli operatori telefonici hanno il loro fondamentale ruolo e possono decisamente contribuire alla riduzione di questo genere di delitti. In parte tutto ciò è stato già fatto ed è tuttora in corso con lo sviluppo dei sistemi operativi (dal 2009 al 2013 l'industria dei telefoni cellulari ha investito l'equivalente di 1.8 trilioni di dollari per aggiornare le proprie infrastrutture nel mondo), sempre più aggiornati e all'avanguardia nelle funzioni di sicurezza, si pensi solamente alla possibilità di tracciare il proprio telefono rubato o semplicemente perso. Ma si deve fare di più. Infatti, un altro dei propositi di questa analisi è quello di fornire alle compagnie telefoniche ulteriori strumenti di contrasto al fine di semplificare le procedure e le applicazioni di sicurezza, per aiutare sempre di più i propri clienti, sia nella protezione dei propri dati personali, sia nel rendere sempre più difficile ai ladri il poter rivendere o riutilizzare l'apparato, riducendolo definitivamente un oggetto di plastica inutilizzabile.

L'idea, infatti, è anche quella di richiamare l'attenzione dei produttori e degli operatori ma anche e soprattutto degli utilizzatori finali, suggerendo modi

di comportamento che dovrebbero essere seguiti da tutti i possessori di cellulari, quali:

- indirizzare la scelta d'acquisto di un apparato, anche in base ai suoi sistemi di sicurezza;
- registrare sempre la propria utenza sui siti dei produttori, tenendo aggiornato il sistema operativo e registrando la propria IMEI (International Mobile Station Equipment Identity);
- non abbandonare mai il proprio telefono, soprattutto in un luogo pubblico, come i bar, ristoranti e discoteche, rivelatisi i posti preferiti dai ladri;
- attivare le applicazioni che consentono l'immediata distruzione dei propri dati personali una volta smarrito il cellulare, la medesima "applicazione" consentirà poi di ripristinarle;
- in caso di smarrimento/furto del dispositivo provvedere immediatamente alla denuncia, da trasmettere subito al proprio operatore, in modo tale che le forze di polizia possano tracciare il dispositivo e la compagnia disabilitarlo.


Tutte le raccomandazioni combinate, ma soprattutto una maggiore consapevolezza da parte degli utilizzatori, potrebbero portare a una considerevole diminuzione della fenomenologia criminale nello specifico settore, ricordando sempre che non stiamo più parlando di un telefono, ma di un dispositivo prezioso per le informazioni contenute sulla nostra vita e che, in mani sbagliate, potrebbe comportare conseguenze disastrose (si pensi solo al furto d'identità o dei propri dati bancari e password d'accesso a informazioni sensibili).

## **2. I possessori di cellulari**

I dati dell'Agenzia per le Comunicazioni ci mostrano come il numero di possessori di linee mobili nel nostro Paese sia sostanzialmente stabile, infatti sino al quarto trimestre del 2014 si registrano circa novantaquattro milioni di utenze a fronte del maggior picco di circa novantasette milioni del secondo trimestre 2012<sup>(4)</sup>.

---


(4) - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Osservatorio sulle comunicazioni dicembre 2014 - Rete mobile e Linee complessive. MNO: Mobile Network Operator - MVNO: Mobile Virtual Network Operator.



*Le linee mobili in Italia MNO+MVNO. (fonte dati AGCom)*


### 3. I delitti che riguardano i cellulari

Il grafico ci mostra il numero dei delitti (furto, rapina, appropriazione indebita e ricettazione) che hanno interessato un dispositivo cellulare negli ultimi tre anni in Italia. Il dato, tendenzialmente in crescita esponenziale fra il 2012 e il 2013 ed in leggera diminuzione nell'anno appena trascorso,




va analizzato tenendo conto del numero in percentuale del totale delle utenze mobili attive: 97.12 milioni nel 2012, 96.9 nel 2013 e 94.2 nel 2014.


L'ulteriore suddivisione ci mostra il riscontro su base regionale:



In ogni caso il furto dei telefoni cellulari registra una crescita costante negli ultimi anni.




Anche le rapine costituiscono una fonte di preoccupazione, con un picco elevato nel corso del 2013, per la violenza insita nel fenomeno rispetto ai furti ed a conferma quanto affermato in precedenza sull'importanza che sta assumendo il cellulare.



#### 4. Le vittime di reato

Il sesso femminile è maggiormente vittima di reato quando si tratta di telefoni cellulari con costanza nel triennio.




Il grafico mostra la suddivisione delle vittime secondo il genere e l'età.

La fascia di età più colpita è nel pieno dell'età lavorativa (venticinque-quarantquattro), ma il fenomeno cresce sensibilmente fra i giovanissimi, addirittura in età prepuberale.

Ulteriore dimostrazione della precocità dei ragazzi italiani, è il considerevole numero di telefoni asportati ai giovanissimi sin dai tredici anni: 200 nel 2013 e 223 nel 2014. La percentuale comincia ad avvicinarsi tendenzialmente a quella degli adolescenti fra i quattordici e i diciotto anni.

Abbiamo, inoltre, un'incidenza maggiore sul sesso femminile, soprattutto

per la fascia più anziana della popolazione per le considerazioni già espresse. Anomalo, rispetto al dato nazionale è la parità percentuale nelle fasce di età quarantacinque/cinquantaquattro e cinquantacinque/sessantaquattro.



Nelle vittime di sesso femminile la fascia di età fra i diciannove e quarantaquattro anni è la più colpita. Il dato rimane costante per tutti gli anni considerati.





Il dato, in questo caso, è analogo per le vittime maschili.



## 5. Dove e quando avvengono i delitti che riguardano i telefoni cellulari


L'indagine ci permette anche di capire come e dove i dispositivi cellulari sono rubati, oltre alla tipicità del reato che è commesso nell'apprensione. In proposito, osservando il grafico notiamo come nella maggioranza dei casi i reati sono contro la persona, furto e rapina, piuttosto che contro il patrimonio, come nel caso di furto in appartamento.

La maggior parte dei reati, come ci si poteva attendere, avviene nella pubblica via e sui veicoli in sosta (rispettivamente 28% e 24%), in locali ed esercizi pubblici (20%).






Come nelle previsioni, la grande maggioranza delle rapine di dispositivi cellulari avviene nella pubblica via, con una percentuale dell'81%.



L'indagine mostra come il furto di cellulari avvenga prevalentemente (34%) dalle ore 12.00 alle 17.00, a differenza di quanto ci si potrebbe aspettare durante le ore notturne, come peraltro rilevato da un'indagine condotta dall'Home Office Britannico<sup>(5)</sup>, dove si inverte la percentuale inglese rispetto a quella Italiana.




(5) - Nielsen, Mobile-Consumer-Report-2013.



L'indagine mostra come le rapine ai danni di possessori di cellulari avvenga prevalentemente (41%) dalle ore 18.00 alle 24.00, con una sostanziale parità fra le fasce orarie post meridiane (26%) e notturne (22%).






## 6. Le grandi città

I reati che riguardano i cellulari nelle grandi città italiane sono il diciotto per cento del totale nazionale. L'analisi dei reati per le grandi città vede la capitale in netta prevalenza, come teatro criminale del settore, con oltre un migliaio di casi in più rispetto a Milano e Napoli. La situazione si modifica per quanto riguarda le rapine dei dispositivi, dove Napoli è in assoluto la prima, subito seguita a ruota da Milano mentre Roma è solamente terza.









Mentre a Roma e Milano gli autori, rispettivamente il 74% e il 69%, sono stranieri, la proporzione si inverte a Napoli, dove tali reati sono commessi prevalentemente da italiani.



## 7. L'attività di contrasto

L'attività di contrasto è particolarmente difficile quando si tratta di furti, a causa dell'elevatissimo numero di dispositivi "mobili" e della loro capillare distribuzione.


Questi sono i risultati conseguiti nello specifico settore e la rispettiva analisi.

Avuto riguardo alla cittadinanza ed il sesso degli autori si scopre che delinquono maggiormente gli stranieri maschi, immediatamente seguiti dagli italiani. Particolarmente elevato, paragonato alla media dei delitti nazionali, il numero di donne, soprattutto italiane, responsabili di delitti che riguardano i cellulari.


Preoccupante è il picco degli autori stranieri che costituiscono, in alcuni casi, quasi il novanta per cento del totale, a differenza della media nazionale, pari al trentadue per cento, sul dato generale dell'andamento della delittuosità (31.25% nel 2013, 31.1% nel 2012 e 31.43% nel 2011).




La distribuzione degli autori di reato, nel settore dei telefoni cellulari, rimane pressoché costante nel triennio 2012/2014.




La suddivisione degli autori di reato in base al sesso, dove le donne che delinquono si avvicinano pericolosamente agli uomini è peculiare per lo specifico settore, nella considerazione che, per la rimanenza dei reati a livello nazionale, la percentuale vede il gentil sesso stabilmente intorno al diciannove per cento.



I dati possono essere analizzati anche operando una distinzione sulla base della cittadinanza, laddove si evidenzia che, secondo l'attività di contrasto delle forze di polizia, gli stranieri delinquono maggiormente rispetto agli italiani.



Distinguendoli in base al sesso la percentuale rimane pressoché identica, sempre con la particolare incidenza femminile.






L'attività di contrasto, suddivisa per le regioni amministrative e fra italiani e stranieri mostra il dato costante, - già rilevato -, di una maggiore incidenza degli stranieri.

Il rapporto si inverte significativamente in Campania, dove gli stranieri che hanno commesso un reato che riguarda i telefoni cellulari sono solamente il sette per cento, e anche in altre regioni dove, però, il numero dei fenomeni rappresenta solo una piccola percentuale del totale nazionale e, di conseguenza, è poco indicativa (Calabria, Molise, Sardegna e Basilicata).




## 8. Il rapporto vittima/autore


Il dato ci evidenzia come nel triennio, in linea con i dati nazionali, siano gli uomini a delinquere maggiormente nello specifico settore.



I dati del rapporto vittima autore sulla base dell'attività di contrasto, mostrano come nel 47% dei casi la vittima maschio italiano subisce il furto da un connazionale, mentre nel 39% dei casi da uno straniero. La vittima di sesso femminile italiana è colpita nel 44% dei casi da un maschio italiano e nel 35% dei casi da un maschio straniero. Appare particolare la distribuzione dei reati quando la vittima è straniera, infatti nel 68% dei casi in cui stranieri maschi che hanno subito il furto o la rapina di un cellulare l'autore identificato era un altro straniero. In sintesi, le donne commettono un numero inferiore di reati rispetto agli uomini, con una distribuzione percentuale del 7% di italiane ai danni di altre italiane, mentre dell'11% di straniere ai danni di altre straniere.



Nella capitale i dati, del rapporto vittima autore, sempre sulla base degli arresti effettuati, mostrano una fotografia del fenomeno totalmente differente: la maggior parte dei reati è commessa da stranieri maschi, nel 73% dei casi ai danni di maschi italiani, nel 75% ai danni di uomini stranieri, e nel 56% ai danni delle italiane e nel 62% ai danni delle straniere. La percentuale è decisamente più elevata per quanto riguarda il genere femminile che delinque. A Roma la percentuale sale al 20% per le donne in danno di proprie simili straniere e al 18% ai danni di italiane, laddove il dato nazionale è rispettivamente dell'11% e del 7%.



Ancora diversa la situazione milanese che ha in comune con Roma la prevalenza di autori stranieri, se non addirittura superiore. Molto elevata la percentuale di donne straniere con il 31% dei reati ai danni di altre straniere; il dato nazionale è al 7% mentre a Roma il fenomeno è inesistente.



Peculiare e unica nel suo genere la situazione napoletana, dove chi commette la maggioranza dei reati è italiano con la sola eccezione del fenomeno dei reati con autori maschi stranieri ai danni di altri stranieri, con un picco dell'89% di maschi italiani quali vittime preferite dei loro concittadini, dell'82% ai danni delle donne.

La semplice deduzione che ne deriva è di un maggiore ed efficace controllo del territorio da parte della criminalità locale, rispetto a quella straniera.



## 9. Conclusioni

In conclusione, lo “smartphone” è diventato uno strumento indispensabile e parte integrante della vita moderna. La nostra esistenza è ormai caratterizzata dalla costante richiesta di nuove modalità di coinvolgimento ed estrema personalizzazione dei servizi quali: la geolocalizzazione o la fidelizzazione della clientela, attraverso la gamification dei processi, giochi e iniziative premianti sviluppati su piattaforme web che distribuiscono regali e gratifiche varie, lo shopping multicanale dentro e fuori dal punto di vendita, e, non ultimi, i social network, laddove la media dei nostri connazionali che utilizza il proprio telefono per la connessione è pari al 32%. Di conseguenza, il fenomeno dei furti di cellulari sta diventando, soprattutto all'estero, un'emergenza a livello mondiale e tutti i Paesi stanno cercando una forma sempre più efficace di contrasto.

Negli Stati Uniti, ad esempio, dal luglio del 2015 tutti gli apparecchi che vorranno essere venduti sul suolo americano dovranno avere un “kill switch”, in altre parole una funzione che permetta di eliminare istantaneamente i dati contenuti nel dispositivo rubato e nello stesso tempo di bloccarlo. Questo è il risultato anche di alcune battaglie, spesso legali, condotte dalle forze di polizia e dalla magistratura, mentre sono sempre di più le associazioni dei consumatori che creano proprie banche dati per i telefoni rubati, al fine di impedirne il riutilizzo, a ulteriore riprova di come la problematica sia avvertita dai consumatori.

Nel contrasto dei reati che avvengono ai danni dei dispositivi mobili le compagnie manifatturiere e gli operatori possono e devono giocare sempre di più la loro parte. Infatti, la recente introduzione del sistema operativo IOS 8, mentre è allo studio il 9 da parte di Apple, sembra aver avuto positive ripercussioni, secondo indagini non nazionali, nel mercato nero della rivendita degli iPhone. Nel senso anche Samsung, un altro leader di mercato, ha recentemente analogamente alla concorrenza, inserito la funzione “find my mobile” e la “reactivation lock”.

Una più stretta collaborazione fra i produttori e gli operatori con le forze dell'ordine porterebbe sicuramente a una drastica riduzione dei delitti. Infatti, in genere, il ladro tenterà di appropriarsi dell'altrui apparato fino a quando avrà la convinzione che ne possa trarre un beneficio, rivendendolo oppure riutilizzandolo. Quindi, riuscire a rendere il cellulare, l'oggetto del desiderio contemporaneo, meno attrattivo è un fattore determinante, soprattutto laddove se ne impedisca il riutilizzo.

Sarebbe utile, in proposito, poter lanciare una prima campagna informativa, sia da parte delle forze dell'ordine sia da parte dei produttori in sinergia con gli operatori e in seguito un piano d'azione. Le forze di polizia, a seguito di questa indagine dovrebbero continuare nell'attento presidio del territorio, discorso sempre valido in tema di deterrenza dei reati e prevenzione generale, individuando le zone a rischio (hot spot), dove maggiormente avvengono i furti e le rapine degli apparati nelle ore indicate, con un'accresciuta sensibilità nei confronti del fenomeno. I produttori dovranno continuare, attraverso l'implementazione di nuovi software, a rendere difficilmente riutilizzabile il dispositivo, come in parte già avviene.

Gli operatori dovranno garantire l'immediata definitiva disattivazione del dispositivo e la impossibilità di riattivarlo, quantomeno nel sistema informativo di telecomunicazioni (CEIR) Central Equipment Identity Register, assicurando altresì una banca dati di IMEI rubate condiviso dagli operatori che hanno volontariamente deciso di farne parte. Il successivo coordinamento a livello internazionale, dovrebbe obbligare ad analoghe procedure e scambio di informazioni fra operatori e forze di polizia con la finalità di stroncare il fenomeno che minaccia di diventare una ulteriore piaga, quantomeno all'interno della Unione Europea dove dovrebbe essere ancora più semplice e, laddove possibile, estendendo l'accordo fra tutti gli operatori mobili a livello globale. Le ulteriori iniziative possibili, a mio avviso, dovrebbero essere:

- la redazione di un protocollo d'intesa fra gli operatori di telecomunicazioni mobili e le forze di polizia, al fine di garantire procedure snelle e incontrovertibili quando viene riportato lo smarrimento o il furto e la rapina di un telefono cellulare;

- la creazione di un sito web, in collaborazione fra le forze di polizia e gli operatori di sistema, in analogia a quanto già effettuato in altri paesi europei, che dia informazioni e permetta la registrazione degli apparati a ogni singolo utilizzatore al fine di consentire:

- la registrazione gratuita dei dispositivi, cellulari e tablet, che potrebbe consentire la riduzione dei reati e facilitare la restituzione ai legittimi proprietari degli apparati ritrovati;

- l'istituzione, sulla falsa riga di quanto già avviene all'estero, di un registro dei proprietari di dispositivi mobili, a cura dell'Agenzia delle Comunicazioni, che già controlla, al momento ai soli fini di concorrenza, efficienza e accesso al servizio, il sistema della telefonia mobile;

- il confronto dei dispositivi registrati con il database delle forze di polizia, mediante l'IMEI oltre al numero telefonico;

- l'estensione di tutte le iniziative a livello europeo, legislativo per interventi conclusivi, per esempio sulla falsa riga di quanto già praticato nel Regno Unito che negli ultimi anni ha registrato un decremento generalizzato dei reati, cosa che non dovrebbe essere di difficile realizzazione, visto l'esiguo numero di grandi operatori che detengono la maggiore percentuale di mercato.

L'esperimento, già implementato nel Regno Unito sin dall'anno 2003, ha aiutato cittadini e forze dell'ordine consentendo una drastica riduzione dei fenomeni di furto degli apparati mobili e attualmente il servizio offerto si è ampliato, alle fotocamere, personal computer e persino biciclette, con un totale di oltre ventotto milioni di registrazioni nella sola Gran Bretagna ([www.immobilise.com](http://www.immobilise.com)).

A questo si devono aggiungere tutte le azioni e comportamenti avveduti che i singoli utilizzatori possono implementare, nella considerazione che un consumatore meglio informato può diventare un catalizzatore del processo di un continuo miglioramento della sicurezza, quali:

- scegliere il modello di telefono mobile che meglio implementa e garantisce anche le funzioni di sicurezza e custodia dei propri dati, lo stesso ragionamento vale per la scelta dell'operatore che garantisca risposte efficaci in tema di sicurezza;
- registrare il proprio dispositivo nel momento dell'acquisto, tenendo traccia della propria IMEI, che non serve a molto finché il proprio telefono non viene rubato o si perde, ma in quel momento diventa fondamentale;
- usare sempre un codice PIN per l'attivazione, rendendo più difficile la vita al ladro;
- non lasciare mai il proprio telefono, soprattutto in spazi e locali pubblici dove è statisticamente provato che avvengono i furti;
- installare sempre l'applicazione che consente di tracciare il proprio dispositivo e soprattutto di cancellarne il contenuto, per evitare ulteriori danni derivanti dal furto della propria identità o ancora peggio dei propri conti correnti;
- nel caso di furto o smarrimento provvedere subito alla denuncia all'Autorità di pubblica sicurezza e alla notifica al proprio operatore.

I dati relativi ai delitti che hanno come oggetto i dispositivi cellulari sono in aumento e costituiscono una delle tante possibili "emergenze" anche nel settore dell'ordine e della sicurezza pubblica. Senza voler enfatizzare l'allarme, ad oggi, non si è in grado di stabilire quanti telefoni, fra le decine di migliaia sottratte ai legittimi proprietari, possano essere riutilizzati per finalità criminali che possono andare oltre il semplice guadagno economico del furto, come l'utilizzo da parte della criminalità organizzata o terrorismo.

E' quindi imperativo riuscire a ridurli attraverso sì un maggiore impegno di tutte le Istituzioni dello Stato, ma anche con l'aiuto imprescindibile dei cittadini, cui spetta solamente l'onere di implementare delle buone pratiche. Per questo, partendo da un'informazione capillare si potranno raggiungere ottimi risultati in un futuro non così lontano.





# LE GUARDIE GIURATE

## GLI ISTITUTI DI VIGILANZA E GLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA

### DISCIPLINA, NATURA, FUNZIONE, ATTIVITÀ



**Vincenzo Di LEMBO**

*Vice Questore Aggiunto,  
Dirigente delle Risorse Umane,  
Questura di Modena.*

SOMMARIO: 1. La disciplina del T.u.l.p.s. - 2. La disciplina del Regolamento di esecuzione.

#### **1. La disciplina del T.u.l.p.s.**

L'art. 133 T.u.l.p.s., disciplinando la vigilanza di beni mobili e immobili con l'impiego di guardie particolari giurate, riconosce ai "privati", agli "enti pubblici", e agli "enti collettivi", la facoltà di chiedere (anche in forma associata) al Prefetto la nomina di guardie particolari giurate per la vigilanza e la custodia delle loro proprietà mobiliari e immobiliari.

I "privati", gli "enti pubblici", e gli "enti collettivi", possono richiedere la nomina di guardie particolari giurate non solo se proprietari dei beni, ma anche

se solo titolari di diritti reali di godimento, oppure di diritti personali di godimento, purché sia concreta e giustificata l'esigenza di garantire la protezione dei beni stessi.

L'art. 134 T.u.l.p.s. disciplina il regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di vigilanza ad opera degli istituti di vigilanza privata.

La norma consente al privato imprenditore (anche in forma societaria) di organizzare professionalmente un'attività economica di vigilanza e custodia dei beni mobili ed immobili, condizionandone l'esercizio al rilascio di una licenza del Prefetto, autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Analoga licenza del Prefetto viene richiesta ad enti e privati per "eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati".

Fermo il vincolo di cui all'art. 2249 c.c. (Tipi di società), dettato con riferimento alle società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale (art. 2195 c.c.), per autorizzare la società all'esercizio dell'attività di vigilanza, custodia, investigazioni, ricerche e raccolta di informazioni, occorre che la società sia costituita secondo uno dei tipi regolati dal capo III e seguenti del titolo V del codice civile.

Le predette attività non possono, pertanto, essere svolte da una società semplice. L'art. 134 T.u.l.p.s. disciplina in maniera analitica i requisiti soggettivi richiesti al titolare della licenza.

Salvo i casi di diniego espressamente indicati dall'art. 11 T.u.l.p.s.<sup>(1)</sup>, nonché

---

(1) - Art. 11 T.u.l.p.s.: "Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta".

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575<sup>(2)</sup>, i requisiti sono stati individuati: nel possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea; nella capacità di obbligarsi; nel non aver riportato condanna per delitto non colposo.

(2) - Articolo 10, legge 31 maggio 1965, n. 575:

“1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1, le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguiti a prov-

Il legislatore nazionale ha precisato che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani<sup>(3)</sup>.

L'art. 134 bis T.u.l.p.s.<sup>(4)</sup> disciplina l'attività delle imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione Europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica Italiana a patto che rispettino i requisiti, i presupposti, e le altre condizioni imposte dalla legislazione italiana di pubblica sicurezza, e a patto che l'impresa di vigilanza sia adempiente agli obblighi, agli adempimenti, e agli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato, o in mancanza, accertati dal Prefetto.

Un'impresa di vigilanza autorizzata in un altro Stato europeo che decide di operare in Italia, ove non richieda una specifica licenza all'Autorità di pubblica sicurezza italiana, alla pari del cittadino italiano munito di regolare licenza, potrà svolgere unicamente servizi transfrontalieri e servizi temporanei di vigilanza e custodia, evidentemente collegati a manifestazioni o eventi particolari e circoscritti.

---

vedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale".

- (3) - Come disposto dall'art. 33, legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), per adeguare la legislazione nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, n. C-283/99 del 31 maggio 2001.
- (4) - L'art. 134 bis T.u.l.p.s. introdotto dall'art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con legge del 6 giugno 2008, n. 101, adegua la normativa nazionale ai principi comunitari, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia delle comunità europee, n. C 465/05 del 13 dicembre 2007, la quale dichiarava incompatibili con il Trattato Cee alcune norme del T.u.l.p.s. e del relativo Regolamento di esecuzione.

Al fine di armonizzare le normative dei diversi Stati europei per la nomina delle guardie particolari giurate, il Ministro dell'Interno d'intesa con i Ministri degli Stati dell'Unione Europea, è autorizzato a sottoscrivere accordi di collaborazione per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi cautelari e sanzionatori previsti dai rispettivi ordinamenti.

Derogando il carattere tendenzialmente "personale" della licenza di polizia, imposto dall'art. 8 T.u.l.p.s., il quale ne vieta la rappresentanza fatti salvi i casi previsti dalla legge, l'art. 134 T.u.l.p.s., per le autorizzazioni all'esercizio dell'impresa in esame, rinvia al regolamento di esecuzione per individuare i requisiti di cui devono essere in possesso non solo il titolare della licenza, ma tutti i soggetti, compreso l'istitutore, che esercitano poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziale, dell'istituto o delle sue articolazioni.

Nei confronti di questi soggetti devono essere accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del T.u.l.p.s., nonché dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio della licenza di polizia, vigila su tutti i soggetti che, in maniera significativa, contribuiscono alla gestione dell'impresa, analogamente a quanto viene fatto nei confronti del titolare della licenza, non solo verificando il possesso dei requisiti per il rilascio del titolo autorizzatorio, ma anche accertando che il titolo autorizzatorio non venga usato per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso. Evidentemente "la licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale".

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, ferma l'osservanza delle prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza ritenga opportuno imporre, quale condizione per il rilascio della licenza in esame<sup>(5)</sup>, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti, ed altri elementi previsti dal Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.

---

(5) - Art. 9 T.u.l.p.s.: "Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse".

Il registro va esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di p.s.<sup>(6)</sup>.

Le persone che compiono operazioni con gli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, sono tenute a dimostrare la loro identità, mediante un valido documento di identificazione.

Negli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche deve essere permanentemente affissa, in modo visibile, la tabella delle operazioni svolte, con indicazione della tariffa praticata.

Non possono essere compiute operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, o con persone non previamente identificate<sup>(7)</sup>.

La licenza rilasciata per l'esercizio di un'attività di vigilanza o di investigazione privata può essere rifiutata o revocata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare<sup>(8)</sup>.

La valutazione della capacità tecnica comporta una valutazione evidentemente discrezionale sul soggetto che richiede l'autorizzazione, sotto il profilo dell'esperienza, dell'affidabilità, della capacità professionale e organizzativa.

La revoca importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio: esse non possono essere impiegate in mansioni diverse da quelle di vigilanza e custodia dei beni; non possono essere adibite alla vigilanza di beni diversi da quelli indicati nel decreto di nomina, approvato dal Prefetto; salvo quanto previsto dall'art. 251 del Regolamento d'esecuzione del T.u.l.p.s., non possono prestare servizio alle dipendenze di un istituto di vigilanza privata diverso da quello che ha richiesto il decreto di nomina al Prefetto.

Il Prefetto, in linea con il sistema generale della pubblica sicurezza, adeguatamente motivando circa la comparazione degli interessi di rango costituzionale (art. 41), può sempre rifiutare o revocare la licenza "per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico". Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa Depositi e Prestiti di una cauzione nella misura stabilita dal Prefetto<sup>(9)</sup>.

---

(6) - In maniera strumentale, l'art. 16 T.u.l.p.s. prevede che: "Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità."

(7) - Art. 135 T.u.l.p.s.

(8) - Art. 136 T.u.l.p.s.

(9) - Art. 137 T.u.l.p.s.

Il versamento alla Cassa Depositi e Prestiti non costituisce l'unica modalità per adempiere all'obbligo imposto.

A seguito della modifica disposta dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, l'art. 14 del Regolamento d'esecuzione al T.u.l.p.s. prevede che la prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività, e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

La finalità dell'obbligo di prestare cauzione risiede nel prestare garanzia per tutte le obbligazioni inerenti al corretto esercizio dell'ufficio ed alla diligente osservanza delle condizioni imposte dalla licenza, sia sotto il profilo della sicurezza individuale degli operatori, sia sotto il profilo della sicurezza della collettività, non nel garantire l'adempimento civilistico delle obbligazioni assunte dal titolare della licenza, con possibilità, per il Prefetto, di disporre con decreto che la cauzione sia devoluta in tutto o in parte all'erario dello Stato.

La misura della cauzione prestata, così come la misura della devoluzione eventualmente disposta in caso di inosservanza, è rimessa alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, valutando: l'ambito territoriale di operatività dell'impresa; il giro di affari; il numero di guardie giurate dipendenti; gli apparati infrastrutturali in uso; il numero e la gravità delle violazioni commesse.

La cauzione viene restituita quando siano decorsi almeno 3 mesi dalla cessazione dell'esercizio, e il soggetto autorizzato abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio svolto.

Le guardie particolari giurate, a garanzia della loro affidabilità, devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea<sup>(10)</sup>;
- aver raggiunto la maggiore età, ed aver adempiuto gli obblighi di leva;
- saper leggere e scrivere;
- non aver riportato condanna per delitto;

---

(10) - Come disposto dall'art. 33, legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), per adeguare la legislazione nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, n. C-283/99 del 31 maggio 2001.

- essere persona di buona condotta morale;
- essere munito della carta d'identità;
- essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro<sup>(11)</sup>.

L'esistenza dei requisiti indicati è condizione per la nomina a guardia particolare giurata; il loro difetto comporta la revoca della qualifica.

Per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, pur auspicandosi sul punto (con il richiamo all'art. 134 bis T.u.l.p.s.) accordi tra gli Stati e una maggiore collaborazione amministrativa tra gli stessi, il Prefetto viene invitato a tener conto dei controlli e delle verifiche disposte nello Stato membro d'origine, per lo svolgimento della medesima attività<sup>(12)</sup>.

La nomina a guardia particolare giurata, che ha validità biennale, deve essere approvata dal Prefetto.

Il requisito di "non aver riportato condanna per delitto", ancor più rigoroso di quello previsto all'art. 134 T.u.l.p.s. (limitato alle ipotesi di delitto non colposo), è stato oggetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale, per presunto contrasto con l'art. 3 Cost., atteso che una qualsiasi condanna per delitto comporta la revoca del titolo di polizia da parte del Prefetto, in ragione dei profili pubblicistici che connotano la categoria delle guardie giurate, evidentemente diverse da altri prestatori d'opera<sup>(13)</sup>.

La Corte ha confermato la legittimità della norma in quanto dalla revoca prefettizia, disposta conseguentemente alla condanna per delitto, non deriva

---

(11) - Art. 138 T.u.l.p.s.

(12) - Evidentemente, ferma l'autonomia amministrativa degli Stati, si rende opportuno ed auspicabile un riconoscimento reciproco dei provvedimenti amministrativi assunti dai rispettivi ordinamenti, anche se non in maniera automatica, eventualmente attraverso un procedimento di deliberazione amministrativa.

Circoscrivere le valutazioni amministrative su tematiche così delicate (inidoneità di un cittadino comunitario al disimpegno delle funzioni di guardia giurata, oppure, inidoneità al porto d'arma) ai soli confini nazionali, è sicuramente limitativo.

La collaborazione amministrativa fra gli Stati è finalizzata a impedire che il cittadino comunitario possa disimpegnare l'attività soggetta ad autorizzazione di polizia sia nello Stato d'origine, sia negli altri Stati aderenti all'Unione Europea.

(13) - Ordinanze: n. 135 del 1990; 272 del 1992; n. 338 del 2000. Sentenze: n. 326 del 1995; 405 del 1997.



con automatismo alcun provvedimento che inerisca al rapporto di lavoro della guardia giurata, ma unicamente la perdita dell'autorizzazione di polizia, in ragione del carattere fiduciario connesso all'esercizio delle funzioni pubblicistiche.

La perdita del posto di lavoro si configura quale conseguenza eventuale, rimessa alle valutazioni datoriali, anche in considerazione del fatto che gli accordi collettivi consentono, secondo determinate procedure, un diverso impiego del lavoratore.

Il requisito di "essere persona di buona condotta morale" è la risultante dell'intervento della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 311 del 1996, ha ritenuto illegittima costituzionalmente:

- una valutazione che si estendesse alla condotta "politica" dell'aspirante;
- la richiesta di una condotta "ottima", anziché "buona";
- una valutazione della condotta "morale" su aspetti non pertinenti l'attitudine e l'affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.

Nell'ottica della "sicurezza complementare", nella quale si inseriscono a pieno titolo le guardie particolari giurate, quali "incaricate di pubblico servizio", il legislatore, anche recependo gli indirizzi giurisprudenziali (in particolare della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia europea), ha inteso innovare la materia, perseguendo le esigenze di sviluppo del settore della sicurezza privata, con una adeguata tutela del personale dipendente, e salvaguardando l'interesse pubblico, rappresentato dalla qualificazione delle imprese di settore e dal miglioramento dell'efficienza dei servizi.

In particolare, il legislatore ha assunto provvedimenti per:

- migliorare l'istruzione e la formazione professionale delle guardie particolari giurate, attribuendo alle Regioni, (ex art. 117 Cost.) competenza esclusiva in materia (evidentemente integrando la previsione di cui all'art. 138, comma secondo T.u.l.p.s., che prevede l'individuazione di requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie, attraverso un decreto del Ministro dell'Interno);
- attribuire la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" alle guardie giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate, superando la loro precedente qualificazione di addetto generico (art. 138, ultimo comma T.u.l.p.s.);

- tutelare la sicurezza delle guardie particolari giurate e la qualità dei servizi resi, garantendo il rispetto degli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi, previsti dalla contrattazione nazionale di categoria e dalla legislazione in materia (artt. 249, 251, 252, 257, 257 ter, 257 quater, del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.);

- eliminare il limite provinciale della licenza, così da offrire una maggiore tutela dei dipendenti nei casi di mobilità aziendale (artt. 251, 252, 252 bis, del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.);

- istituire un registro presso le Prefetture-U.T.G., a disposizione dei datori di lavoro, nel quale iscrivere le guardie particolari giurate, così da favorire un loro reimpiego, nell'ambito temporale del decreto di nomina, nel caso in cui siano rimaste senza lavoro, evitando una reiterazione superflua delle procedure di accertamento dei requisiti richiesti (art. 252 bis del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.).

Qualora ne sussistano i presupposti ( nel rispetto dei requisiti generali per il rilascio delle autorizzazioni di polizia, di cui all'art. 11 T.u.l.p.s., nonché dei requisiti specifici per il porto d'armi, di cui all'art. 43 T.u.l.p.s.), il Prefetto, all'atto dell'approvazione della nomina, rilascia la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità biennale (derogando al termine annuale, tipico di questa abilitazione).

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea è prevista una particolare procedura per il rilascio del porto d'armi: l'art. 138 T.u.l.p.s., oltre a richiamare gli artt. 71 e 256 del Regolamento d'esecuzione del T.u.l.p.s., rinvia al d. lgs 30 dicembre 1992, n. 527, riguardante l'attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", ed al relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'Interno 30 ottobre 1996, n. 635.

L'art. 139 T.u.l.p.s. dispone che:

- gli uffici di vigilanza e di investigazione privata prestino la loro opera a richiesta ("a tutte le richieste") dell'autorità di pubblica sicurezza<sup>(14)</sup>;
- gli operatori di vigilanza e di investigazione privata aderiscano a tutte le

---

(14) - Il legislatore ha individuato il Prefetto ed il Questore quali referenti provinciali, il Ministro dell'Interno in ambito nazionale.

richieste rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria<sup>(15)</sup>.

I titolari degli istituti di vigilanza e di investigazione privata non possono impiegare le guardie particolari giurate in modo difforme dalle norme di servizio approvate dal Questore<sup>(16)</sup>, pertanto, l'attività prestata a favore degli operatori di pubblica sicurezza che ne fanno richiesta (per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, o di giustizia) costituisce l'unica opportunità per le guardie particolari giurate di svolgere compiti diversi da quelli preventivamente approvati. Da tale obbligo di collaborazione, il cui contenuto rimane volutamente generico, sono esentati, per ragioni di opportunità, gli investigatori privati che svolgono indagini difensive nel corso, o anche nell'eventualità, di un procedimento penale<sup>(17)</sup>.

Il dovere di collaborazione ed ausilio che incombe sulle guardie particolari giurate è qualcosa di peculiare, e pertanto diverso, rispetto alla "civile collaborazione" richiesta dall'art. 652 c.p., che sanziona il rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto o di un infortunio, o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato.

---

(15) - È da escludere che legittimati alla richiesta siano solamente gli appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato. Per individuare la corretta portata operativa della norma deve farsi riferimento a tutte le disposizioni (in particolare la L 121 del 1981) che, disciplinando un rapporto gerarchico o funzionale con l'autorità di pubblica sicurezza o con l'autorità giudiziaria (a livello statale, regionale, locale), riconoscono gli status giuridici di agente o ufficiale di p.g. e di p.s. Nelle situazioni in cui l'agente o l'ufficiale di p.g. e di p.s. non vesta l'uniforme, per rendersi immediatamente riconoscibile e per evitare dubbi sulla legittimità della richiesta deve preventivamente qualificarsi, per consentire al destinatario di riconoscere il titolare del potere. Non aderire alla richiesta, ovvero, non aderire tempestivamente alla richiesta che presenta carattere di urgenza e di indifferibilità (nei casi in cui l'intervento non può essere ritardato da atteggiamenti burocratici che rischierebbero di pregiudicarne l'esito), costituiscono condotte equipollenti nel configurare la fattispecie di cui all'art. 139 T.u.l.p.s. È bene ricordare che, in qualità di incaricati pubblico servizio, le guardie particolari giurate, pur con le limitazioni connesse alla loro qualifica e al loro particolare servizio, possono richiedere a chiunque di portare il proprio aiuto o la propria opera, o di fornire informazioni oppure indicazioni in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato (ex art. 652 c.p. "Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto"). L'obbligo per le guardie particolari giurate di indossare l'uniforme (art. 254 del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.) agevola il loro riconoscimento e fuga ogni dubbio sulla legittimità (prima facie) della richiesta.

(16) - Tale limite è sancito dall'art. 5 del Regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508.

(17) - Artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p.; art. 222 delle norme di coordinamento del c.p.p.

Lo sviluppo della “sicurezza complementare”, delegata ai privati, in forma individuale o associata, con compiti che non presuppongono l’esercizio di attività tecnica di polizia; l’attribuzione alle guardie particolari giurate, impegnate nella vigilanza di beni mobili ed immobili, della qualifica di incaricati di pubblico servizio; lo sviluppo di modelli coordinamentali sempre più stringenti tra le forze di polizia e con i corpi di polizia locale; l’elaborazione di una cornice statale (Ministro dell’Interno, Prefetti, Questori, Autorità locali di pubblica sicurezza) nel cui ambito promuovere il modello di “sicurezza partecipata”, imponevano di rendere cogente la funzione collaborativa, evidentemente di rilevanza pubblicistica, il cui rifiuto è stato opportunamente sanzionato ex art. 140 T.u.l.p.s.<sup>(18)</sup>.

Il carattere impositivo della richiesta formulata dalla pubblica autorità, o da un agente di p.g. oppure di p.s., per adempiere ad una pubblica funzione, importa l’esercizio di un’attività gratuita, a patto che l’attività richiesta (prestazioni occasionali, in contesti emergenziali, originate da eventi non prevedibili) sia tale da non comportare un apprezzabile sacrificio a carico degli obbligati, e da non rendere impossibile lo svolgimento, per un tempo prolungato, del quotidiano servizio affidato alle guardie particolari giurate.

Diversamente, e senza che questa conclusione possa essere contraddetta dalla previsione di cui all’art. 7 T.u.l.p.s.<sup>(19)</sup>, quando l’imposizione legittima della pubblica autorità sia tale da procurare una compressione significativa delle

(18) - Parallelamente, l’art. 256 bis del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. elenca una serie di servizi sui quali viene promossa una collaborazione tra “apparato di pubblica sicurezza” e personale di vigilanza e di investigazione privata.

(19) - L’art. 7 T.u.l.p.s. stabilendo che nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell’Autorità di pubblica sicurezza nell’esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge, fa salva per l’interessato la possibilità di promuovere una richiesta di risarcimento per i danni prodotti da atti o comportamenti illegittimi o illeciti dell’Autorità pubblica.

La norma in esame, pur escludendo l’indennizzo per i provvedimenti legittimi, non può escludere un indennizzo a favore del privato quando il sacrificio richiesto sia tale da procurare una compressione significativa delle sue facoltà.

Questo principio di carattere giuridico (cosiddetto intangibilità relativa del patrimonio), che trova il proprio fondamento nella prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato, ha come indispensabile corollario il dovere di indennizzare il privato per il legittimo comportamento dell’Amministrazione quando l’obbligo imposto sia produttivo di un danno/pregiudizio rilevante.

facoltà del soggetto obbligato, il provvedimento ablatorio deve trovare un contrappeso nella previsione di un indennizzo, nella misura provata dal richiedente o stabilita equitativamente dal giudice civile.

L'art. 140 T.u.l.p.s. sanziona i contravventori alle disposizioni del titolo IV "Delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza privata", con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 206,00 ad € 619,00.

La norma, integrando quanto previsto e sanzionato dagli artt. 17<sup>(20)</sup> e 221<sup>(21)</sup> del T.u.l.p.s., trasforma in illecito penale, di natura contravvenzionale, la violazione di una norma amministrativa (Titolo IV del T.u.l.p.s.).

Il legislatore ha inteso proteggere condizioni ritenute particolarmente necessarie per una serena e pacifica convivenza sociale:

- la sanzione detentiva più alta per le violazioni del titolo in esame;
- la cumulabilità della stessa con la sanzione pecuniaria, ne sono l'evidenza.

L'art. 141 T.u.l.p.s. statuisce che i provvedimenti del Prefetto nelle materie del titolo IV "Delle guardie particolari giurate e degli istituti di vigilanza privata" sono definitivi: ci troviamo in presenza di atti "sui quali sono esaurite o non possono proporsi domande di riparazione in via gerarchica", come previsto dall'art. 16, n. 43 del regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054<sup>(22)</sup>, ma unicamente, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, oppure, il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

---

(20) - "Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino € 206,00.

Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci".

(21) - "Con decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l'esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate.

Salvo quanto previsto dall'art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a € 103,00.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute".

(22) - Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (G.U. 7 luglio 1924, n. 158).

La definitività esplicitata, tuttavia, non compromette il rapporto gerarchico con il superiore diretto, il Ministro dell'Interno, il quale, ex art. 6 T.u.l.p.s.<sup>(23)</sup>, può annullare d'ufficio il provvedimento del Prefetto, anche se definitivo<sup>(24)</sup>.

Il Ministro dell'Interno, in qualunque tempo, d'iniziativa o su istanza, può dichiarare con decreto la nullità degli atti e dei provvedimenti del Prefetto, illegittimi, o non fondati su una causa di pubblico interesse, oppure, quando l'attività del Prefetto non sia ispirata ai canoni del rispetto della legge, del corretto ed imparziale esercizio del potere discrezionale, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Evidentemente il potere di annullamento d'ufficio del Ministro dell'Interno, richiama il Prefetto ad una gestione equilibrata e responsabile dell'azione amministrativa sulle materie in esame.

## 2. La disciplina del Regolamento di esecuzione<sup>(25)</sup>

L'art. 133 T.u.l.p.s., prevedendo la possibilità per i soggetti pubblici e privati di predisporre una protezione dei propri beni attraverso guardie private giurate, non opera una sostanziale differenza tra guardie nominate direttamente dai privati e guardie dipendenti da istituti privati: i requisiti per la nomina sono i medesimi.

(23) - "Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro dell'Interno".

(24) - L'annullabilità del provvedimento veniva richiamata espressamente già dall'art. 3 del d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748, che disciplinava la facoltà del Ministro di annullamento per vizi di legittimità, e di revoca o di riforma per motivi di merito, degli atti emanati dai dirigenti di ciascuna amministrazione.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (G.U. del 8 aprile 1998, n.82) nel modificare l'art. 74, comma 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (G.U. del 6 febbraio 1993, n. 30), ha disposto (con l'art. 43, comma 2) l'abrogazione dell'art. 3 del d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (G.U. del 9 maggio 2001, n.106) ha confermato (con l'art. 72, comma 1, lettera b) l'abrogazione dell'art. 3, ma nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 14, comma 3), le disposizioni di cui all'art. 6 del T.u.l.p.s. ed all'art. 10 del Regolamento di esecuzione vengono fatte salve espressamente.

(25) - Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"(G.U. del 26 giugno 1940, n. 149).

L'art. 249 del Regolamento di esecuzione dispone che chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire<sup>(26)</sup>.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 del T.u.l.p.s., nonché della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali<sup>(27)</sup>.

Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti o i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci. L'associazione deve avere la disponibilità dei beni oggetto di vigilanza, per essere i beni da sorvegliare nella disponibilità dei consociati: se l'associazione offrisse l'opera delle guardie particolari giurate a soggetti estranei all'associazione, si sarebbe in presenza di un'opera di vigilanza illecita, in quanto svolta a favore di terzi, senza il rilascio della relativa licenza.

Ricevuta la documentazione, il Prefetto accerta la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, e decide in merito alla nomina della guardia particolare giurata. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è esercitata dal Questore, a norma del Regio Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952<sup>(28)</sup>.

---

(26) - In caso di istituto di vigilanza privata, i beni da custodire verranno indicati genericamente. Nel caso di privati, l'indicazione dei beni diviene più pregnante e puntuale.

(27) - Comma così modificato dalla lett. a) dell'art. 1 del D.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 Ottobre 2008, n. 234). Evidentemente, la prestazione di lavoro come guardia particolare giurata è strettamente connessa alla figura di un datore di lavoro che la assume alle proprie dipendenze.

(28) - Il decreto (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1935, n. 272 e convertito con L. 19 marzo 1936, n. 508) dispone:

“1. Il servizio delle guardie particolari giurate nominate a sensi degli artt. 133 e seguenti del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è posto sotto la diretta vigilanza del Questore. Resta ferma la competenza del Prefetto per quanto concerne la loro nomina ed il rilascio della licenza richiesta dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento.

2. Coloro che impiegano guardie particolari giurate debbono sottoporre all'approvazione del Questore

Ex art. 250 del Regolamento di esecuzione<sup>(29)</sup>, constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il Prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attività. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'art. 256-bis, comma 2, del Regolamento di esecuzione al T.u.l.p.s., prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini"<sup>(30)</sup>.

---

della provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito, con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.

3. È data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte in esecuzione dell'articolo precedente e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse.

4. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata degli obblighi fissati può il Questore sospenderla immediatamente dal servizio salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto.

5. È vietato a chi impiega guardie particolari giurate di disporre delle stesse in modo non conforme alle norme di servizio approvate dal Questore.

6. Le infrazioni al decreto sono punite ex art. 17 del T.u.l.p.s.

(29) - Articolo così modificato dalla lett. b) dell'art. 1 del d.p.r. 4 agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234). In presenza di tale violazione, il Prefetto, in contraddittorio tra le parti, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti (incameramento della cauzione; sospensione o revoca della licenza, se ricorrono profili di responsabilità del titolare della licenza, ovvero, sospensione o revoca della nomina, se il responsabile della violazione è soltanto la guardia particolare giurata).

(30) La formula di giuramento adottata a seguito della novella del 2008, (d.p.r. 4 agosto 2008, n. 153, in G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234), contempera le esigenze rappresentate nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, n. C-283/99 del 2001, con quelle derivanti dall'art. 255 del Regolamento previgente, e dall'art. 38, comma 1, del D. lgs n. 165 del 2001 (accesso al pubblico impiego dei cittadini comunitari, con esclusione di quelli che comportano un esercizio di pubbliche funzioni). La Corte, infatti, aveva censurato l'obbligo di giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana ed al Capo dello Stato, in quanto implicava un giuramento "... più agevole per i cittadini di tale Stato membro. ... Il giuramento formale [rende] più difficile lo stabilimento ed in generale l'accesso al mercato italiano dei servizi di sicurezza privati per gli operatori comunitari, fino a dissuadere del tutto il prestatore occasionale di tali servizi dall'effettuarne".



Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478<sup>(31)</sup>.

Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono servizi temporanei di vigilanza e custodia consentiti dal T.u.l.p.s. ad imprese che operano in altri Stati dell'Unione europea, regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento (utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti); oppure, che svolgono attività transfrontaliere (intendendo per tali attività, quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell'impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa)<sup>(32)</sup>.

Il giuramento, quando è prescritto, è prestato dinanzi al Prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del Prefetto; la guardia particolare è ammessa all'esercizio delle funzioni solo dopo la prestazione del giuramento.

Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attività per le quali è prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato, costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ex art. 10 del T.u.l.p.s.

---

(31) - Le modifiche introdotte dal d.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153, salvaguardano il vecchio giuramento (contenente un'esplicita assunzione di fedeltà alla Repubblica e al suo Capo, ex art. 5, legge 23 dicembre 1946, n. 478) per le guardie particolari giurate che espletano "pubbliche funzioni attribuite dalla legge", (funzioni riservate ai soli cittadini italiani). Non incideva sulla previsione contenuta nel Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s., l'art. 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che alla decorrenza indicata, sanciva l'abrogazione della legge n. 478 del 1946, inserita nell'allegato A (rigo n. 899). L'art. 250, quarto comma, del Regolamento di esecuzione, evidentemente operava un rinvio recettizio al giuramento di cui alla legge n. 478 del 1946. Successivamente, con maggiore chiarezza, il rigo n. 899 dell'allegato A è stato soppresso dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9. La formula del giuramento contenuta nell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478 deve ritenersi ormai riservata alle sole guardie giurate che espletano effettivamente pubbliche funzioni attribuite dalla legge, quali: le guardie volontarie zoofile dell'ENPA (ex art. 5 del d.p.r. 31 marzo 1979, s.n.); le guardie volontarie addette alla vigilanza ittica (ex art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963); le guardie volontarie addette alla vigilanza venatoria (ex art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

(32) - Servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2, del Regolamento di esecuzione al T.u.l.p.s.

Gli artt. 251-252 del Regolamento di esecuzione<sup>(33)</sup> dispongono che, con uno stesso decreto di approvazione, una guardia particolare può essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso più istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima società o da questa controllati, secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari, e le prescrizioni imposte dall'autorità per le finalità di vigilanza previste dalla legge.

In tal modo si è inteso sia circoscrivere la facoltà di dipendenza plurima solo ai casi e con le garanzie stabilite dal contratto collettivo o dagli accordi sindacali, sia consentire l'impiego delle guardie particolari giurate in province diverse, purché ne venga garantita la sicurezza, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro, e la qualità dei servizi.

Il venire meno dei limiti territoriali provinciali ha favorito la mobilità ed il reimpiego dei lavoratori, con conseguente maggiore complessità dell'attività di controllo che l'Autorità di pubblica sicurezza deve esercitare.

Per tale motivo, con il decreto di approvazione del Prefetto che ha ricevuto la domanda del proprietario (sentiti i Prefetti delle province interessate), sulla base delle esigenze evidentemente segnalate dai Questori competenti per territorio, possono essere disposte prescrizioni per le finalità di vigilanza normativamente imposte. Non si pongono problemi particolari quanto all'ambito territoriale di operatività delle guardie particolari giurate dipendenti da istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare in più province: in tal caso l'ambito operativo della guardia giurata coincide con quello dell'istituto, fissato nel decreto di nomina disposto dalla prefettura che rilascia la licenza.

Con previsione pleonastica, è stato ulteriormente precisato che non può essere riconosciuta la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui oppure ai suoi parenti/affini.

---

(33) - Articoli così modificati dalle lett. c) - d) dell'art. 1, d.p.r. 4 agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

Le guardie particolari giurate (art. 252 bis<sup>(34)</sup>) sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l'impiego prevalente nell'anno, nonché, succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.

Nel caso di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel registro consente l'approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell'interno.

Allo stesso modo (art. 253), quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario (non importa se beni preesistenti o sopravvenuti al patrimonio), deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.

Il Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attività di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Le disposizioni richiamate perseguono esigenze plurime: consentire sia alle guardie giurate che ai datori di lavoro, nel caso di perdita del posto di lavoro, la quiescenza del titolo nei due anni di validità, e la successiva reviviscenza nel caso di nuovo impiego; ridurre il carico burocratico sia del datore di lavoro che delle prefetture; agevolare il controllo da parte degli organi competenti sul rispetto della normativa in materia.

Le guardie particolari vestono l'uniforme, oppure per particolari esigenze portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono (art. 254)<sup>(35)</sup>.

Nessuna divisa o uniforme può essere adottata se non sia stata approvata dal Prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare: il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione militare.

---

(34) - Articolo introdotto dalla lett. e) dell'art. 1, d.p.r. 4 agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

(35) - Articolo così modificato dalla lett. f) dell'art. 1 del d.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

Ogni successiva variante all'uniforme autorizzata è sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto

L'uniforme o la divisa rendono visibile esteriormente in maniera immediata la titolarità di una qualifica giuridica che abilita all'esercizio di specifici poteri, i quali hanno rilevanza esterna e limitano in maniera significativa la libertà dei soggetti terzi.

Egual procedura viene disposta per l'adozione e l'utilizzo del distintivo (art. 230): anche il distintivo è tale da accreditare la qualificazione di un soggetto, in quanto investito di una particolare funzione e di poteri tipici.

I casi e i modi in cui indossare l'uniforme oppure esibire il tesserino trovano specificazione nella disciplina del servizio che, approvata dal Questore, ai sensi del R.D. n. 1952 del 1935 convertito in L. n. 508 del 1936<sup>(36)</sup>, contiene tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito.

Le disposizioni illustrate non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'Interno.

Il tesserino, munito di foto e di dati anagrafici ed identificativi, nonché degli estremi della licenza e dell'indicazione dell'istituto di investigazione privata cui appartengono, ha la finalità di attestare l'identità di una persona titolare di una particolare funzione, e la legittimazione ad esercitare i poteri che ne derivano. Analogamente a quanto previsto per il distintivo e l'uniforme, ogni variazione del tesserino deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.

Tra i soggetti legittimati a richiedere l'esibizione del tesserino, oltre al personale di polizia, ci sono i soggetti che si rapportano con gli investigatori privati in ragione dell'attività svolta da questi ultimi: colloqui investigativi, ricezione di dichiarazioni ed assunzione di informazioni dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini, acquisizione di documenti, ed accertamenti tecnici sui luoghi e sulle cose (art. 327 bis c.p.p.)<sup>(37)</sup>.

(36) - "Conversione in legge del R.D. n. 1952 del 26 settembre 1935, concernente il servizio delle guardie particolari giurate" (G.U. dell'8 aprile 1936, n. 82).

(37) - DI LEMBO, *Le indagini difensive*, in *RASSEGNA FORENSE*, Gennaio-Marzo 2004, pagg. 63-85.

Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2, (esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi da un altro Stato dell'Unione Europea, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni ed autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti), trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme e sul distintivo vigenti nello Stato di stabilimento.

Le medesime disposizioni si applicano al personale che svolge legittimamente le attività transfrontaliere<sup>(38)</sup>.

---

(38) - Art. 260-bis T.u.l.p.s.:

“1. Le imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione europea, possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana a parità di condizioni con le imprese nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 257, tenuto conto della capacità tecnica attestata nello Stato di stabilimento e degli obblighi e degli oneri, anche economici, già assolti nel medesimo Stato. A tal fine, la cauzione di cui all'articolo 137 della legge è prestata con le modalità ed alle condizioni indicate all'articolo 257-ter, comma 1, per i soli obblighi concernenti l'ordinamento italiano ed i servizi da espletarsi nel territorio della Repubblica.

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza può inoltre autorizzare l'esercizio occasionale nel territorio della Repubblica di servizi temporanei di vigilanza e custodia ammessi dalla legge ad imprese regolarmente autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi nello Stato di stabilimento, utilizzando proprio personale munito delle qualificazioni e autorizzazioni previste nello Stato di stabilimento, sulla base di incarichi regolarmente assunti. Alle medesime condizioni possono essere autorizzate le attività transfrontaliere, intendendo per tali quelle che hanno inizio nello Stato membro di stabilimento dell'impresa e che devono concludersi in territorio italiano e viceversa.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 va proposta almeno sessanta giorni prima dell'espletamento del servizio, corredata degli elementi descrittivi dell'istituto e delle autorizzazioni allo stesso rilasciate dallo Stato di stabilimento, del servizio da espletare, della sua durata, del personale e dei mezzi da impiegare. Nel termine suddetto, qualora non sia intervenuto diniego per insussistenza dei presupposti, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le prescrizioni occorrenti per assicurare che i servizi siano assolti alle medesime condizioni, compresa la vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, previste nel territorio della Repubblica per lo svolgimento di servizi analoghi. Ove non siano adottate le prescrizioni da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza l'autorizzazione si intende rilasciata. Relativamente al porto delle armi si osservano le disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica”.

Articolo introdotto dalla lett. m) dell'art. 1 del d.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

Non è prevista alcuna eccezione per gli investigatori privati, in quanto le attività investigative non sono ricomprese tra quelle autorizzate con licenza dall'art. 134 del T.u.l.p.s., in applicazione di quanto previsto dall'art. 257 del Regolamento di esecuzione, cui fa espresso riferimento l'art. 260 bis, che disciplina l'attività svolta in Italia dalle imprese stabilite in altro Stato europeo.

Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate: tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria (art. 255)<sup>(39)</sup>.

Il carattere fidefacente di tali verbali costituisce esplicito riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestita dalla guardia giurata nell'esercizio di funzioni di vigilanza e di custodia dei beni mobili ed immobili (art. 138, comma 6, T.u.l.p.s.)<sup>(40)</sup>.

Quanto ai criteri e ai requisiti di redazione dei verbali da parte delle guardie particolari giurate, si applica, per quanto compatibile, la disciplina dettata dal c.p.p. per la documentazione degli atti di polizia giudiziaria<sup>(41)</sup>.

Le guardie particolari giurate per portare armi devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 del T.u.l.p.s e dall'art. 71 del Regolamento di esecuzione (art. 256). La licenza di porto d'armi (a tassa ridotta solo per le armi corte da sparo) può essere rinnovata solo se preesiste e permane la qualità di guardia particolare giurata<sup>(42)</sup>.

Il porto d'armi è autorizzato dal Prefetto o dal Questore secondo la tipologia di arma (corta o lunga): pertanto, in relazione a specifiche e comprovate esigenze, il Questore può rilasciare alle guardie giurate la licenza di porto d'armi da fuoco comuni lunghe (a tassa ordinaria per tale armamento), quando tale

(39) - I verbali che le guardie particolari giurate "possono stendere" fanno fede in giudizio fino a prova contraria, pertanto non sono atti pubblici che fanno fede fino a querela di falso (ex art. 2700 c.c.) come gli atti che "sono tenuti a stendere" gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria.

(40) - La qualifica di incaricato di pubblico servizio consegue il completamento dell'iter di approvazione e di nomina da parte del Prefetto, dopo la constatazione dei requisiti prescritti dall'art. 138 del T.u.l.p.s., e dopo che la guardia particolare giurata abbia prestato giuramento nelle forme di cui all'art. 250 del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.

(41) - DI LEMBO, *La documentazione degli atti di p.g.*, in *ARCHIVIO DELLA NUOVA PROCEDURA PENALE*, n. 3, 2008, 373-376; DI LEMBO, *Formulario degli atti di polizia giudiziaria*, Experta, 2008, 1-365.

(42) - In ragione del fatto che la guardia particolare giurata può svolgere il suo servizio solo dopo il giuramento, la licenza di porto d'armi va rilasciata solo dopo tale data.

dotazione risulti più utile ed opportuna per la particolare tipologia del servizio, prescrivendone un impiego conforme alla disciplina del servizio (approvata dallo stesso Questore).

Evidentemente il porto d'armi è vietato in modo assoluto nelle pubbliche riunioni anche alle guardie giurate, ex art. 4, comma 4, della L 18 aprile 1975, n. 110.

Le guardie particolari giurate che sono cittadini di Stati membri dell'Unione Europea possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal D. lgs 30 dicembre 1992, n. 527<sup>(43)</sup> e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 30 ottobre 1996, n. 635<sup>(44)</sup>, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 71 e 256 del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.

Ex art. 256 bis del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s.<sup>(45)</sup>, tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti (in qualunque forma tali attività vengano svolte, sia attraverso la tradizionale vigilanza armata su posto fisso, sia attraverso la più moderna video-sorveglianza o tele-vigilanza), che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia, sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 del T.u.l.p.s.

Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attività di vigilanza concernenti: la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica; la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle

---

(43) - "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" (G.U. del 11 gennaio 1993, n. 7).

(44) - G.U. del 19 dicembre 1996, n. 297.

(45) - Articolo introdotto dalla lett. g) dell'art. 1 del d.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

prescrizioni dell'autorità, ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta; la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; la vigilanza nei luoghi in cui vi è maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi; la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumità pubblica o della tutela ambientale; la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali, industriali o commerciali ed altre simili infrastrutture, quando "speciali esigenze di sicurezza" impongono che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate<sup>(46)</sup>.

L'art. 257 del Regolamento di esecuzione fissa i contenuti della domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 T.u.l.p.s. per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni<sup>(47)</sup>.

Essa contiene: l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'istitutore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti; l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti; l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono

---

(46) - Nel caso in cui le "speciali esigenze di pubblica sicurezza" investano l'intero territorio nazionale, o un ambito ultra-provinciale, l'Autorità cui compete la motivata autorizzazione è il Ministro dell'Interno, quale Autorità Nazionale di pubblica sicurezza; nel caso in cui le "speciali esigenze" investano l'ambito provinciale, la motivata autorizzazione compete al Prefetto.

(47) - Articolo così modificato dalla lett. h) dell'art. 1 del d.p.r. 4 agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).



impiegare. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136 T.u.l.p.s., comma primo (valutare la capacità tecnica del richiedente allo svolgimento dei servizi), la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonché della documentazione comprovante: il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto; la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.

Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione<sup>(48)</sup> e la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo

---

(48) - UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un'associazione privata senza fine di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette "norme UNI" - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. I soci UNI sono imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca e istituti scolastici. UNI rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO). Scopo dell'Ente è l'elaborazione di norme tecniche che contribuiscano al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema economico-sociale italiano e che siano strumenti di supporto all'innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del commercio, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell'ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi. Le norme UNI, quali documenti che definiscono lo stato dell'arte di prodotti, processi e servizi, sono documenti elaborati consensualmente dai rappresentanti di tutte le parti interessate mediante un processo di autoregolamentazione trasparente e democratico, e - pur essendo di applicazione volontaria - forniscono agli operatori riferimenti certi, anche di rilevanza contrattuale. L'art. 260 ter, del Regolamento di esecuzione dispone: "Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti richiesti a istituti universitari, centri di ricerca, laboratori ed altri organismi tecnici, anche privati, per l'espletamento di compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti autorizzati a norma dell'articolo 134 T.u.l.p.s., dei relativi servizi e dei materiali utilizzati, alle disposizioni del presente regolamento e dei relativi provvedimenti di attuazione, nonché alle altre disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano, ferme restando le attività di verifica, certificazione, approvazione o autorizzazione rimesse agli organi della pubblica amministrazione o a quelli previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore".

260-quater<sup>(49)</sup>, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 T.u.l.p.s., le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 T.u.l.p.s., nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.

L'art. 257 bis del Regolamento di esecuzione fissa i contenuti della domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 T.u.l.p.s. per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, comprese quelle relative agli ammanchi di merce e alle differenze inventariali nel settore commerciale<sup>(50)</sup>.

La domanda è formulata dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca, e contiene:

- l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
- l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b);
- le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d).

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

---

(49) - È istituita presso il Ministero dell'interno la Commissione consultiva centrale per le attività di cui all'articolo 134 T.u.l.p.s.

La Commissione esprime parere obbligatorio sugli schemi di decreto ministeriale (e può essere consultata, a richiesta delle Amministrazioni interessate su tutte le questioni di carattere generale) concernenti le materie di cui agli articoli 133 e 134 T.u.l.p.s.

Nell'ambito della Commissione possono essere costituite sotto-commissioni tecniche o "gruppi di lavoro" ristretti per gli approfondimenti di carattere tecnico e per la tenuta dei registri di qualificazione professionale degli operatori nei diversi settori della sicurezza privata.

(50) - Articolo introdotto dalla lett. i) dell'art. 1 del d.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'art. 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del c.p.p.: l'autorizzazione a svolgere investigazioni difensive è rilasciata dal Prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.

L'art. 257 ter<sup>(51)</sup> del Regolamento di esecuzione del T.u.l.p.s. disciplina congiuntamente sia l'attività di vigilanza e di sicurezza (per conto di privati), sia quella di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni (per conto di privati), contemplate entrambe nell'art. 134 T.u.l.p.s., per le quali gli artt. 257 e 257 bis disciplinano disgiuntamente la richiesta di licenza al Prefetto.

Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato previa esibizione della documentazione<sup>(52)</sup> comprovante: l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti; il versamento al Prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dal T.u.l.p.s. e dal Regolamento di esecuzione, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-bis.

---

(51) - Articolo introdotto dalla lett. i) dell'art. 1 del d.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

(52) - Tale comunicazione ha la finalità di richiedere l'esibizione della documentazione necessaria ai fini del rilascio della licenza, espressamente indicata alle lettere a) e b) dello stesso primo comma dell'art. 257 ter. Il termine per il rilascio della licenza è interrotto fino a quando l'interessato non provvede alla presentazione della documentazione idonea a dimostrare il corretto adempimento degli obblighi prescritti. Quanto al termine finale entro cui deve chiudersi il procedimento, la tabella B), allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, "Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di completamento e i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno", prevede un termine di centottanta giorni per il rilascio sia dell'autorizzazione relativa alle attività di vigilanza privata, sia dell'autorizzazione relativa alle attività di investigazione, raccolta e ricerca di informazioni per conto di privati: se la licenza va rilasciata in un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della comunicazione, l'ufficio ha un tempo di centoventi giorni dalla presentazione della domanda per gli adempimenti istruttori necessari e gli accertamenti di rito connessi

Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il Prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purché idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 137 del T.u.l.p.s.

La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'articolo 9 del T.u.l.p.s. per esigenze di pubblico interesse, nonché l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al Prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.

Se la licenza è richiesta per l'esercizio dell'attività in più province, essa è rilasciata dal Prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di tele-allarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, né per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.

Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al Prefetto. Al Prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonché la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.

Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al Prefetto che ha rilasciato la licenza, i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi

operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il Prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater<sup>(53)</sup>.

L'art. 257 quater<sup>(54)</sup>, che si riferisce sia all'attività di vigilanza privata che a quella di investigazione privata, si occupa delle condizioni, ovvero dei presupposti, diversi da quelli di natura soggettiva indicati dall'art. 134, accertati i quali il Prefetto deve procedere al diniego ovvero alla revoca della licenza. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 del T.u.l.p.s., le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:

- risulta che gli interessati<sup>(55)</sup> abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;

- nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;

---

(53) - In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni al progetto tecnico-organizzativo da parte del Prefetto, ex art. 2 L 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il termine di novanta g decorrente dalla comunicazione deve ritenersi sospeso in attesa di ricevere i chiarimenti richiesti o le integrazioni al progetto organizzativo e tecnico-operativo. Egualmente, il termine deve intendersi sospeso anche nell'ipotesi in cui per il rilascio del provvedimento sia necessaria una valutazione tecnica, come quella che il Prefetto potrebbe richiedere alla Questura, oppure ad altri organi dell'Amministrazione, al fine di valutare la congruità del progetto tecnico organizzativo, ovvero dei mezzi e delle tecnologie che l'imprenditore intende utilizzare per i nuovi servizi, ovvero nei nuovi ambiti operativi in cui intende estendere lo svolgimento dei servizi svolti dall'istituto.

(54) - Articolo introdotto dalla lett. i) dell'art. 1 del d.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

(55) - Il riferimento agli "interessati" indica che la previsione non è rivolta solo al soggetto che formalmente richiede la licenza, ma investe anche altre figure professionali (come l'istitutore, il direttore tecnico, ovvero coloro che svolgono funzioni di responsabilità o di direzione dell'istituto, o il personale dipendente, oppure i semplici soci degli istituti organizzati in forma societaria, che non hanno poteri di rappresentanza, i quali sono peraltro noti perché ex art. 257, primo comma lett. b), è imposta la comunicazione dell'assetto proprietario dell'istituto), con la conseguenza che la licenza va negata anche nel caso in cui sia uno di questi soggetti e non il richiedente ad aver esercitato abusivamente una delle attività disciplinate dall'art. 134 T.u.l.p.s.: ciò evidentemente per evitare che venga aggirata la norma attraverso un'interposizione fittizia di persona.

- sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.

Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica<sup>(56)</sup>.

Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

- il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;

- la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del Questore ai sensi del Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508<sup>(57)</sup>.

Le licenze sono altresì revocate trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257, il quale prevede che l'istituto deve essere attivato entro un termine non superiore a sei mesi. Analogamente, è disposta la revoca della licenza anche nel caso in cui l'istituto sia stato attivato nel predetto termine senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio ed imposte dall'Autorità nel pubblico interesse.

---

(56) - Vengono riconfermati i principi sanciti in via generale per tutte le autorizzazioni di polizia dall'art. 10 e dall'art. 11 T.u.l.p.s. L'art. 10 dispone che "le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata". L'art. 11 statuisce che "le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".

(57) - G.U. dell'8 aprile 1936, n. 82.

L'art. 257 quinquies<sup>(58)</sup> dispone che per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il Prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il Questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma.

Per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto: degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'articolo 134 del T.u.l.p.s. e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica; dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche e ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi; dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163<sup>(59)</sup>.

La tariffa per il servizio offerto evidentemente costituisce un indice da valutare per il soddisfacimento delle esigenze di correttezza e trasparenza (quale l'integrale rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali), e per la verifica di sussistenza della specifica capacità tecnica (desumibile dai mezzi usati e dal loro costo). La valutazione della tariffa supera la logica del prezzo imposto, e non costituisce un criterio automatico di segnalazione dell'anomalia dei prezzi praticati, rappresentando piuttosto uno degli elementi di valutazione sull'eventuale sussistenza della necessaria capacità tecnica, come palesato con il riferimento alla normativa sugli appalti pubblici (criteri di valutazione delle c.d. "offerte anomale").

---

(58) - Articolo introdotto dalla lett. i) dell'art. 1 del d.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

(59) - Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", (G.U. del 2 maggio 2006, n. 100).

L'art. 257 sexies<sup>(60)</sup>, confermando l'alto livello di flessibilità riconosciuta dalla normativa di pubblica sicurezza, prevede diverse ipotesi associative in grado di estendere le potenzialità operative e funzionali degli istituti di vigilanza e di investigazione che non possono o vogliono procedere ad estensioni strutturali (raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi; studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti; altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali), a condizione che: i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al Prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al Prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo; siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi; i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente.

Il rapporto di collaborazione non determina di per sé la nascita di un'organizzazione o di un'associazione delle imprese riunite (in linea con il principio di personalità della licenza), ognuna delle quali conserva autonomia ai fini della gestione, imponendo al titolare dell'autorizzazione il dovere di vigilare sul corretto andamento dell'impresa, quale responsabile delle violazioni commesse nel suo esercizio.

L'art. 258 del Regolamento di esecuzione dispone che gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 del T.u.l.p.s., non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 del T.u.l.p.s.

---

(60) - Articolo introdotto dalla lett. i) dell'art. 1 del d.p.r. 4 Agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).



L'ipotesi è analoga a quella riguardante le agenzie di recupero crediti: l'art. 115 T.u.l.p.s. consente al titolare della licenza ed ai suoi agenti di svolgere attività di accertamento attraverso la consultazione di pubblici registri, ma preclude ogni altra attività di natura investigativa per la quale l'ordinamento prevede l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio. L'art. 259, salvo quanto dispone il Regio Decreto-Legge 12 novembre 1936, n. 2144<sup>(61)</sup>, obbliga gli enti ed i privati di cui all'art. 133 T.u.l.p.s., e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente, e a dar immediata notizia di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti delle guardie cessate dal servizio.

Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono<sup>(62)</sup>.

Sempre per finalità di controllo, l'art. 260<sup>(63)</sup> obbliga ad indicare nel registro di cui all'art. 135 T.u.l.p.s.: le generalità delle persone con le quali gli affari o le operazioni sono compiute; la data e la specie dell'affare o della operazione; l'onorario convenuto e l'esito della operazione; i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

---

(61) - Regio Decreto Legge 12 novembre 1936, n. 2144, "Disciplina degli istituti di vigilanza privata" (G.U. del 29 dicembre 1936, n. 300). Gli istituti di vigilanza privata che prestano opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari per conto di privati, che abbiano alla loro dipendenza non meno di venti guardie giurate, fermo restando il rapporto di impiego fra guardie e titolari della licenza di polizia, sono posti, per quanto riguarda il servizio, alla dipendenza del Questore che ne vigila pure l'ordinamento. Il Questore ha facoltà, quando lo ritenga opportuno, di sottoporre alla disciplina del decreto citato anche gli istituti che abbiano meno di venti guardie. È attribuito al Questore il potere disciplinare sulle guardie particolari in servizio degli Istituti di vigilanza privata con facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare loro le armi di cui fossero in possesso, salvo il provvedimento di revoca da parte del Prefetto. Il citato decreto non riguarda le guardie particolari giurate destinate da Enti pubblici, altri Enti collettivi e privati alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari o immobiliari, le quali rimangono sottoposte alle analoghe disposizioni del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508 (G.U. dell'8 aprile 1936, n. 82). Per le guardie giurate dipendenti dal proprietario dispone analogamente il Regio Decreto Legge 26 settembre 1935, n. 1935, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 508.

(62) - Il termine abbonamenti si riferisce agli accordi inerenti le prestazioni di servizi conclusi dall'imprenditore titolare della licenza con la committenza.

(63) - Articolo così modificato dalla lett. l) dell'art. 1 del d.p.r. 4 agosto 2008, n. 153 (G.U. del 6 ottobre 2008, n. 234).

Gli obblighi devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.

Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa, ed i riferimenti al titolo del concorso.

Per le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie c.p.p.

Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto.



# VITA DELLA SCUOLA

## *Cerimonia di consegna delle borse di studio agli Orfani dei Caduti delle Forze dell'Ordine da parte del "Rotary Club Roma"*

*Il 15 aprile 2015, nell'Aula Magna, la Fondazione del "Rotary Club Roma" ha consegnato le borse di studio agli Orfani dei Caduti delle Forze dell'Ordine.*



### *Visita del Ministro per la Sicurezza Interna Somalo*

*Il 22 aprile 2015, nell'ambito dell'attività di cooperazione tra l'Arma dei Carabinieri e la Somalia, una delegazione presieduta dal Ministro per la Sicurezza Interna Somalo ha visitato l'istituto.*



## *Conferenza del Prof. Giovanni Maria Flick*

*Il 29 aprile 2015, nell’Aula Magna, il Prof. Avv. Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte Costituzionale, ha tenuto una conferenza sul tema “L’elogio della dignità” di cui pubblichiamo il testo.*

### **Elogio della dignità**

Il valore della dignità è un punto di riferimento centrale per l’Arma dei Carabinieri. È sufficiente ricordare la “Nota preliminare” che accompagnava il regolamento generale dell’Arma cento anni addietro, nel 1912. Già in essa si sottolineava che “nelle varie istruzioni ed operazioni, si deve, pertanto, tendere



a sviluppare nei dipendenti il sentimento dell'iniziativa, inculcando in essi la coscienza della dignità personale del proprio valore, come uomo, come soldato e come tutore dell'ordine".

Ancora, il Regolamento generale per l'Arma del 1963, all'art. 55, ricorda che "il contegno dei militari dell'Arma nell'esercizio delle loro funzioni dev'essere fermo, dignitoso, imperturbabile...". In termini più generali, il Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545) all'art. 18 richiama esplicitamente la "dignità e decoro del militare"; all'art. 21, fra i doveri del superiore, richiama il dovere di "rispettare nei rapporti con gli inferiori la pari dignità di tutti..."; all'art. 36, a proposito del contegno del militare, richiama la necessità di "astenersi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro".

Ho voluto prendere le mosse da questi riferimenti specifici alla dignità nel contesto militare e dell'Arma dei Carabinieri, definita un "degno Corpo" già nel primo suo Regolamento del 1822; e, prima ancora, dall'esempio e dalla testimonianza di dignità che i Carabinieri hanno dato sempre nei secoli - attraverso la loro fedeltà e l'adempimento del loro dovere e del loro servizio alla comunità nazionale in pace come in guerra - per affrontare nella sede prestigiosa della scuola Ufficiale di essa una riflessione più ampia sul tema della dignità, che nasce dalla mia esperienza culturale, istituzionale e professionale di uomo e di cittadino.

Ho lasciato la Corte Costituzionale nel 2009, dopo aver provato tutti i "mestieri" del diritto: magistrato, avvocato, docente universitario, ministro della giustizia, giudice delle leggi. Ma non ho finito di lavorare e di imparare: ho vissuto in questi ultimi anni esperienze straordinariamente interessanti e talvolta "scioccanti" esaminando il tema della corruzione - e quindi quello della dignità - nella sanità, negli appalti (in particolare nella vicenda Expo), nel mercato globale relativo alla difesa. Questi impegni professionali mi hanno fatto riflettere con preoccupazione su come funzionano le cose in Italia e su una "regola" in particolare, dalla quale è nata l'idea di proporre una riflessione sulla dignità e l'indignazione<sup>(1)</sup>.

Quella regola la definirei così: in Italia (ma non solo in Italia) capita sovente che per diventare un dignitario - cioè una persona che ricopre una carica e un

---

(1) Flick, L'elogio della dignità. Se non ora quando?, 2015, Libreria Editrice Vaticana, Roma.

ruolo sociale - bisogna smettere di essere dignitoso.

La domanda di fondo che mi pongo allora è: perché parlare di dignità? Che cos'è la dignità? Mi sono reso conto che noi dibattiamo moltissimo della dignità e ne parliamo in chiave negativa, per esempio come indignazione; ma cosa vuol dire realmente dignità? Abbiamo bisogno di riflettere in chiave positiva per capire che cos'è la dignità, concetto che viaggia in parallelo a quello di libertà. Sul tema della libertà molto è stato scritto; io stesso ho iniziato la mia esperienza accademica dedicando ad essa nel 1974 una voce della "Enciclopedia del Diritto"; ma molto meno si è discusso e si è scritto di dignità.

La prima immagine che mi è venuta in mente a proposito della dignità è quella di un ponte che lega il passato, il presente e il futuro dell'uomo. È un ponte legato al passato perché di dignità si è sempre parlato: è stata teorizzata dai Greci, dai Romani, dal Cristianesimo; è stata al centro della riflessione nel corso dell'Illuminismo e nel passaggio all'epoca moderna, arrivando a caratterizzare le costituzioni nazionali così come le carte sovranazionali dei diritti. Per chi è cattolico la dignità esprime l'identificazione col Creatore perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio; per il non credente è fondamentale la massima kantiana per cui l'uomo ha una dignità in quanto non può mai essere usato come mezzo per altri fini, ma è un fine in sé stesso.

Nell'evoluzione storica dell'Europa la dignità è una costante che accompagna l'identificazione dell'uomo e della donna sia in positivo, come testimoniano molte Carte dei diritti; sia in negativo, come testimonia l'orrore dei campi di sterminio, l'acme del disprezzo della dignità umana. Non si possono comprendere queste riflessioni senza leggere quello che io considero uno dei più bei libri di diritto costituzionale: "Se questo è un uomo" di Primo Levi, il quale racconta la sua esperienza di uomo che ha conservato la dignità nel campo di concentramento e di sterminio. Sono stato varie volte ad Auschwitz ed è un viaggio che prescriverei a tutti perché è giusto andare a vedere dove l'Europa è morta e dove l'Europa ha ricominciato a vivere dopo il 27 gennaio 1945: soprattutto oggi, quando tutte le tracce fisiche del passato e i testimoni che lo hanno vissuto stanno scomparendo e si sta affermando sempre di più il negazionismo, momento terminale di quel processo di distruzione della dignità di un uomo e di un popolo.

Viviamo un presente - e ci si prospetta un futuro - in cui la dignità quale riconoscimento dell'essenza umana viene calpestata e insidiata in modi altrettanto preoccupanti, a cominciare da certe evoluzioni delle biotecnologie, della clonazione, per arrivare alle problematiche connesse al fine vita, alla fecondazione assistita o alla sperimentazione. Sono evoluzioni e problematiche che possono aprire la strada a forme di distruzione e di aggressione alla dignità diverse, ma altrettanto pericolose di quelle che l'umanità ha vissuto nel passato. Pensate, ancora, al tema della aggressione all'identità e alla privacy di ciascuno di noi; a tutto quello che rappresenta oggi la tecnologia della comunicazione, che ci sommerge in un flusso di informazioni di cui rischiamo di divenire schiavi, gestita prevalentemente in chiave di profitto.

La dignità è un ponte tra il passato, il presente e il futuro anche perché segna l'identità dell'uomo, il suo modo di essere sia in generale, ovvero la dignità di tutti, in quanto esseri umani; sia in particolare, quindi la dignità della donna, del bambino, del malato, dell'anziano, dell'immigrato, del clandestino.

È un concetto polivalente, che considera sia l'uomo come tale che il singolo nel concreto del suo rapporto con gli altri. Pensate al detenuto: la Corte Costituzionale ha detto e ripetuto più volte - e la Corte di Strasburgo ha confermato questo orientamento - che anche chi è detenuto ed è privato delle libertà ha uno spazio di dignità che deve essere difeso ad ogni costo. La nostra Costituzione sancisce, infatti, all'art. 13 che è vietata ogni violenza fisica o morale sulle persone che siano private della libertà personale. La Corte CEDU ci ha recentemente condannato per la mancanza, nel nostro ordinamento, di una norma che punisca la tortura, e che solo oggi stiamo introducendo in esso.

Cito quest'esempio per sottolineare che quando trattiamo di dignità dobbiamo aver sempre presente che essa è una "targa" che segna innanzitutto tutti gli uomini allo stesso modo. Ma questo argomento va poi confrontato con la concretezza del singolo uomo, della singola donna, aprendo la strada al rapporto dialettico tra la dignità e la diversità di ciascuno di noi.

La seconda guerra mondiale con i suoi eccessi di atrocità, dai campi di concentramento ai gulag, ha causato un risveglio delle coscienze sulla necessità di ribadire il valore della dignità; tutte le Costituzioni nazionali europee hanno accolto questa esigenza. Ha cominciato nel 1949 proprio la Costituzione tede-



sca (i tedeschi avevano una coda di paglia lunga chilometri), che si apre in nome della dignità, fondamento di tutti i diritti.

Su questo piano si sono collocate anche le principali Dichiarazioni internazionali: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che ha dato luogo alla costituzione del Consiglio d'Europa e della Corte europea di Strasburgo. L'Europa nasce e si sviluppa proprio attraverso un'estrema attenzione al concetto di dignità e ai diritti fondamentali che sono espressione di essa; da ultimo questa attenzione si è espressa nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che si apre nel nome della dignità, e affida la garanzia del suo rispetto alla Corte di Giustizia dell'Unione.

Una delle ragioni dell'attuale crisi europea è proprio il timore che la prospettiva e la dimensione del mercato, della moneta e del profitto, prendano il sopravvento sulla dimensione e sulla prospettiva della solidarietà e dei diritti fondamentali. L'esperienza e le polemiche europee sulla sorte dei migranti che fuggono la fame e la guerra e muoiono nel Mediterraneo, sono estremamente attuali e significative. La nostra Costituzione pone a fondamento della Repubblica il lavoro, diritto e dovere per tutti, come premessa e radice della dignità. Sceglie quindi un'impostazione più pragmatica, dal momento che il nostro Paese - dopo la dittatura, la guerra perduta, la Resistenza e la Liberazione - aveva da confrontarsi con tutta una serie di problemi legati alla conflittualità interna tra la società civile e la società politica ed istituzionale sclerotizzata: una conflittualità che i partiti che avevano fatto la Resistenza cercarono di risolvere scrivendo la Costituzione. Poi, purtroppo, essi occuparono le istituzioni; ma questa è un'altra storia, anche se sempre relativa alla dignità....

La dignità nella Costituzione Italiana è enunciata all'art. 3, nel quale si afferma l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, senza distinzioni di razza, di sesso, di religione, di situazione economica. Si ribadisce nello stesso articolo che tutti abbiamo pari dignità sociale ed è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione di ciascuno alla vita politica, economica e sociale del paese. E queste statuizioni vengono non a caso dopo l'art. 2, che ci ricorda come l'identità dell'uomo e della donna sia segnata da una serie di diritti inalienabili e inviolabili, ai quali, però, si accompagnano dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale.

La concezione di dignità come pari dignità sociale prende corpo in questa dimensione: ai diritti inviolabili - come il diritto alla vita, alla libertà, all'informazione - corrispondono dei doveri di solidarietà che devono servire a trovare un equilibrio al paradosso del fatto che siamo tutti uguali e siamo tutti anche contemporaneamente e profondamente diversi. Il pluralismo e la minoranza sono il sale della democrazia e della vitalità; la diversità è un valore, a condizione che non diventi differenza e discriminazione in senso negativo. La Costituzione fotografa ancora la dignità in altri due articoli importanti: nell'art. 41, in cui è sancita la libertà di iniziativa economica, che non può svolgersi in contrasto con la dignità; nell'art. 36, espressione eloquente di una Costituzione "lavorista" qual è la nostra, che riconosce a tutti il diritto ad una retribuzione che consenta al lavoratore e alla sua famiglia una vita dignitosa.

Molte altre norme della Costituzione si occupano implicitamente di dignità: in particolare l'art. 13, quando vieta le violenze sui detenuti; l'art. 32, che con il diritto fondamentale alla salute afferma la necessità che qualsiasi trattamento abbia il consenso di chi lo subisce; l'art. 27, che contiene un'affermazione importantissima della dignità, statuendo che le pene devono tendere alla riabilitazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità; l'art. 48, a proposito dei casi di indegnità morale previsti per legge, che possono limitare il diritto di voto.

La dignità è una nozione da "maneggiare" con cura. Si pensi ad esempio alla complessa semantica dell'uomo "dignitoso", che nell'immaginario collettivo è associato prevalentemente all'idea di un uomo che merita rispetto in virtù dei suoi meriti, delle sue qualità, per l'ufficio che ricopre, per i suoi soldi, per il suo potere o per i suoi ascendenti. Si pensi all'idea di un uomo che è ritenuto dignitoso solo perché è in realtà un dignitario. Si pensi, ancora, al rischio di confondere la dignità col buon costume, col rispetto dei modelli dominanti; al rischio di confinare il tema della dignità in un discorso di tipo morale o addirittura moralistico.

E c'è un altro binomio quanto mai drammatico che oggi deve essere considerato, quello di dignità-sicurezza: l'attuale scenario geopolitico ci impone di trovare un equilibrio tra questi due valori. Dagli attentati dell'11 settembre 2001 agli attuali avvenimenti che vedono protagonisti i terroristi dell'Isis, ci troviamo

a fronteggiare un nemico che gioca sul terrore e sul panico; che vuole distruggere la dignità attraverso la paura e il terrore; che innesca una reazione difensiva la quale corre però il rischio di essere anche essa lesiva della dignità, per esigenze di sicurezza. Proviamo a trarre qualche conclusione dai profili problematici fin qui presi in considerazione. La dignità, ora come in passato, è la base del rispetto della condizione umana; è il valore per equilibrare fra loro l'eguaglianza e la diversità, di cui assicura la saldatura attraverso la solidarietà. A questo punto, però, si prospetta un'altra questione imprescindibile, che è quella del rapporto fra la dignità e la libertà.

Sembra il dilemma dell'uovo e della gallina: è nata prima la libertà o è nata prima la dignità? La dignità è attributo della libertà o la libertà è attributo della dignità? La questione può apparire banale; ma, in realtà, il quesito è molto più importante di quanto possa sembrare a prima vista, perché si tratta di capire entro quali limiti la libertà di ciascuno consenta a quest'ultimo di rinunciare alla propria dignità ed in quale misura. L'imposizione del burqa è un aiuto a difendere la propria libertà o è un'offesa per la dignità della donna? Le mutilazioni genitali femminili, tipiche di certe culture, sono una forma di affermazione dell'identità e della dignità, della libera espressione, oppure devono essere impediti? Chi è il giudice della dignità: un terzo, la società, l'umanità? Oppure ciascuno di noi è giudice della propria dignità e può rinunciarvi?

La risposta implica risvolti particolarmente delicati perché da essa dipende per esempio il diritto a smettere di vivere se si ritiene che la propria vita non sia più dignitosa. Da essa dipende la qualificazione di legittimità o meno della pretesa che qualcuno collabori a tal fine con chi - pur avendolo deciso "consapevolmente e liberamente" - non sia in grado di darsi la morte da solo.

È chiaro come problemi enormi - che coinvolgono la vita di tutti a livello individuale e globale - si basano sulla dialettica fra libertà e dignità: lo scontro tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute; la tutela dell'ambiente come tutela della dignità umana; lo scontro fra il diritto alla libera manifestazione del proprio pensiero e il negazionismo della shoah, come offesa alla dignità dei "sommersi", dei "salvati" e dei loro eredi; la pretesa di qualificare come "indegnità" il dissenso politico (come avviene nella polemica di questi giorni); giusto per citare qualche questione attuale in tema di dignità.

Qualcuno sostiene che è meglio rinunciare a un concetto così ambiguo come quello di dignità, che continuiamo ad evocare non sapendo esattamente cosa significhi. Io, invece, credo, con una punta di ottimismo, che - per quanto ambigua, confusa, calpestata e poi riscoperta sia stata la dignità - occorra ancora sapersi “indignare”: non solo di ciò che capita all’altro estremo del mondo e che conosciamo attraverso la rete; ma anche di ciò che capita a casa nostra. Penso in particolare alla violenza; alla xenofobia e all’intolleranza verso i “diversi” e i più deboli; alla corruzione sistemica.

Occorre ricordarsi sempre che il richiamo alla dignità e alla indignazione è la premessa per la costruzione del rispetto della personalità, del modo di essere della persona: un rispetto che è fondamentale per continuare a convivere.



## *Visita di una delegazione della Polizia Nazionale Colombiana*

*Il 5 maggio 2015, una delegazione della Polizia Nazionale Colombiana ha visitato l'istituto.*



*Visita di una delegazione di ufficiali della Scuola di Comando  
e Stato Maggiore dell'Arabia Saudita*

*Il 9 giugno 2015, una delegazione di ufficiali della Scuola di Comando e Stato Maggiore dell'Arabia Saudita, guidata dal Gen. Abdulaziz Ahmad S. Al Balawi, ha visitato l'istituto.*



*Visita di una delegazione militare algerina*

*L'11 giugno 2015, una delegazione militare algerina ha visitato l'istituto.*



### *Conferenza del Dott. Raffaele Cantone*

*Il 23 giugno 2015, il Dott. Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha tenuto una conferenza sul tema “L’approccio ai fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento agli enti locali”.*





## ATTUALITÀ E COMMENTI

### L'INFLUENZA DEL PENSIERO ILLUMINISTA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E SOCIALE CONTEMPORANEO

Se il XVII secolo è l'epoca delle prime grandi affermazioni del razionalismo moderno, è solo con il successivo XVIII che la fiducia nel potere della ragione riesce a invadere il campo della società e del costume del tempo.

Sono i *philosophes* a dare l'incipit all'evoluzione del concetto di ragione, distinguendosi, in primis, dalla figura tradizionale dei sapienti ed abbandonando ogni forma di isolamento del sapere filosofico.

Immanuel Kant ha scritto che l'illuminismo rappresenta "l'uscita degli uomini da uno stato di minorità", ponendosi, quindi, come l'espressione stessa di un atto di coraggio, del sapere aude, concretizzatosi in un atteggiamento di autonomia critica che diviene comune agli uomini colti di ogni paese d'Europa e che li conduce ad una massiva e profonda opera di rinnovamento sia sul piano politico che morale.

La sua più tipica espressione si rinviene in Francia, dove ha il suo strumento di organizzazione e

diffusione ne l'Enciclopedia o dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri, che fu diretta da Diderot.

L'illuminismo italiano si caratterizza per uno spiccato interesse per le problematiche giuridiche e politiche: infatti, l'importanza storica di questo movimento deve essere rintracciata prevalentemente sul piano politico, dove rappresenta una vigorosa reazione al disinteresse per la cosa pubblica, mentre contribuisce a ristabilire una circolazione di idee ed un affiatamento efficace con la cultura del tempo.

Il presupposto di una ordinata società civile è una corretta ed efficiente legislazione. L'illuminismo italiano è sensibilissimo a questo problema e giunge anzi, con Gaetano Filangieri, a riporre un eccezionale fiducia nei poteri della legge, tanto che il problema politico pare quasi restringersi a quello dell'elaborazione e dell'introduzione di una valida legislazione, secondo un tipico dettame illuministico che trascura le reali condizioni della partecipazione popolare alle riforme, in ossequio al *tout pour le peuple, rien par le peuple*.

Gaetano Filangieri scrive per il Principe, ma per quello illuminato, che ascolta il riformatore e gli concede quella libertà di scrivere e di pensare che "fa egualmente onore a' Principi che la offrono, ed a coloro che ne sanno far uso".

Il potere del sovrano non viene a lui per diritto assoluto ma perché egli amministra, come dice Cesare Beccaria, la somma delle porzioni di libertà a cui i singoli individui rinunciano in vista della possibilità di una convivenza sociale.

Questa concezione contrattualistica del potere non conduce gli illuministi a ripetere la dottrina di Hobbes e a sottrarre il sovrano della necessità di servire egli stesso la legge in quanto è quest'ultima il fondamento della possibilità di una convivenza civile.

Come Gaetano Filangieri a Napoli, così Pietro Verri a Milano si fa interprete del dominio imparziale della legge contro l'arbitrio e contro i privilegi. Nulla di originale in questa sua tesi, ma gli spetta il merito di averla difesa concretamente laddove egli si trovava ad operare. Né è da trascurare l'incitamento che egli diede al Beccaria, spronandolo e quasi costringendolo ad ultimare quel trattato *Dei delitti e delle pene* che assurse a fama europea e fu efficace strumento della lotta illuministica.

Anche Mario Pagano viene alla politica con una ricca esperienza giuridica, e sue sono le polemiche *Considerazioni sul processo criminale* come si svolgeva a quei tempi. Nei *Saggi politici* egli definisce la "vera idea della libertà civile" difendendo la funzione della legge in quanto essa

"favorisce e difende la libertà, ne frena il solo abuso. Anzi senza legge la libertà ne rimane oppressa: poiché trionfa la violenza e viene impedito altrui l'uso delle proprie facoltà".

Ispirandosi al pensiero vichiano, Pagano non attribuisce tutta la sua fiducia all'azione illuminata del Principe ed è anzi fortemente consapevole delle contraddizioni della storia: quasi un presagio della sua tragica fine nelle incandescenti giornate della Repubblica Partenopea.

Se la rivalutazione della funzione della legge rappresenta l'aspetto formale dell'azione politica degli illuministi italiani, l'indagine e la ricerca politico-economica ne rappresenta, per contro, l'aspetto materiale, cioè lo sforzo di comprensione della nuova realtà economica del tempo.

Principalmente a Milano, Firenze e Napoli, si manifesta il nuovo e concreto interesse per i problemi economici. Si chiede la perequazione tributaria attraverso il rinnovo dei catasti, la soppressione delle dogane interne degli Stati, la soppressione delle corporazioni.

Questa nuova libertà economica, che spiega il successo delle dottrine fisiocratiche, non s'inquadra tuttavia in una opzione astratta fra liberismo e protezionismo, ma semplicemente è interpretabile in relazione ai bisogni dei nuovi Stati che vanno affermando una più moderna struttura amministrativa.

In questo senso Antonio Genovesi, tenendo presente la struttura dello Stato napoletano, propugna una liberalizzazione dell'attività agricola, un incremento della popolazione e nello stesso tempo un sostanziale protezionismo industriale, cioè un'azione rivolta a rendere la nazione il meno possibile dipendente dalle altre.

Una critica, poi, delle posizioni fisiocratiche è svolta da Ferdinando Galiani, autore di un saggio sulla moneta e più tardi dei fortunati *Dialogues sur le commerce des bles*, scritti in francese ed esaltati da Voltaire: qui l'abate si oppone alle dottrine fisiocratiche in quanto vede in esse una sorta di abdicazione dell'uomo nei confronti della natura. Anche Pietro Verri respinge alcune posizioni fisiocratiche, come la concezione della sterilità dell'industria ed avanza riserve sulla libertà del commercio dei grani nei paesi poveri. Per lungo tempo si è considerato l'illuminismo come un movimento di pensiero sostanzialmente negato ad una effettiva comprensione della storia, alla quale avrebbe contrapposto gli astratti criteri di giudizio della pura ragione.

In verità, giova riconoscere che anche l'attività storiografica illuministica ubbidisce in larga parte alle esigenze polemiche della critica antitradizionalistica che caratterizza l'età dei lumi e che si contrappone all'agnostico esercizio erudito di una storia scritta senza vera passione e

partecipazione umana. Una "storia tutta civile", con una prospettiva tutta nuova ed essenziale, è appunto il programma che Pietro Giannone si pone accingendosi a scrivere la sua *Istoria del Regno di Napoli*. Concetti analoghi sono presenti nell'attività storiografica del gesuita Saverio Bettinelli, che nella sua opera il *Risorgimento d'Italia* dopo il mille prende come oggetto gli "umani costumi".

A questo programma gli storici dell'illuminismo sono condotti anche dalla loro fiducia nell'efficacia pratica dello studio della storia, cioè dalla convinzione che questa disciplina possa efficacemente ammaestrare il genere umano a perseguire i valori autentici e a non ripetere le esperienze tristi di altri periodi storici.

In questa consapevolezza l'attività storiografica illuministica si salda alle più generali aspirazioni politiche del tempo e procede con accenti singolarmente simili a quelli con cui il Filangieri introduce alla sua *Scienza della legislazione*: "C'è un altro mezzo indipendente dalla forza e dalle armi per giungere alla grandezza". L'accento più caratteristico dell'indagine etica nel periodo dell'illuminismo non è fondamentalmente ottimistico.

Esso sottintende una ferma fiducia nei poteri razionali dell'uomo, ma è altrettanto consapevole della gravosità dell'impegno morale nel confronto con i lati negativi dell'esistenza.

I valori razionali non sono concepiti come qualcosa che non può realizzarsi, ma sono invece visti nella drammaticità della lotta che essi richiedono.

L'impegno etico è colto nella sua imprescindibilità soprattutto in relazione ai bisogni della vita associata, piuttosto che come risposta all'imperativo formale del puro dovere.

Nessun rigorismo, e neppure un compiacimento romantico per il dolore, ma senso austero e, in qualche modo, stoico, della necessità di operare moralmente per contribuire ad edificare una società autenticamente umana che si contrapponga a quella ferina dei bestioni del mito russoniano.

Un senso stoico della realtà è implicito in chi, come Mario Pagano, ispirandosi alla visione vichiana, concepisce l'impegno etico nella prospettiva di un processo ciclico di tutte le cose, che ininterrottamente procedono dalla loro perfezione al decadimento e dal decadimento a nuova perfezione, componendosi e scomponendosi senza tregua.

Gli illuministi, è stato scritto, sono degli innovatori non dei rivoluzionari; costituiscono il primo nucleo di una classe dirigente aperta al progresso, non una corrente che miri a trasformare profondamente l'ordinamento politico esistente; essi agiscono nell'ambito della vecchia sistemazione statale dell'Italia, non mirano a crearne una nuova.

Proprio attraverso quest'opera, quella degli illuministi italiani, il moto europeo, prima lume e poi rivoluzionario, dimostra la sua storicità e la sua aderenza alle concrete energie nazionali che, nella proclamazione astratta dei diritti dell'uomo trovano e inverano i propri reali diritti.

Questo processo, che in Italia dà origine al Risorgimento, non sarebbe stato possibile senza la lezione universalistica dell'illuminismo.

*Marco Della Femina*  
*Capitano dell'Aeronautica Militare,*  
*Capo del Servizio Amministrativo e Consulente Giuridico*  
*presso il Comando del 31° Stormo di Ciampino (Roma)*



# *NOTIZIARIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI*

*Anno VIII - n. 3 - maggio-giugno 1960*

## LE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DELL'ARMA

*(parte seconda)*

*(Cap. CC. Enrico D'Alessandro)*

### *Il Carabiniere*

La cronologia storica ci porta ora ad esaminare brevemente un periodico mensile della «Associazione di Mutuo soccorso» fra i carabinieri congedati e pensionati di Milano, e dal titolo *Il Carabiniere*.

La Direzione, amministrazione e redazione, erano presso la sede sociale in via S. Pietro dell'Orto.

Il primo numero uscì a Milano nell'ottobre 1925, nel formato, rimasto poi invariato, del normale quotidiano a quattro pagine.

La testata comprendeva una riproduzione del quadro dei De Albertis della Carica di Pastrengo.

Scopo della pubblicazione era quello di costituire un bollettino per rendere conto ai soci di ciò che di più importante avveniva nella associazione e nell'Arma in genere. Alcune copie venivano anche inviate in omaggio a tutti i comandi dell'Arma di Milano ed alle autorità in genere di quella città.

Esaminando il contenuto di un numero, vi si leggono la cronaca della riunione del consiglio dell'Associazione, notizie di cerimonie svoltesi presso alcune sezioni, la rubrica di annunci mortuari dal titolo «Crisantemi», elenchi di abbonati e pubblicità.

La pubblicazione ebbe vita per 15 anni e sulla raccolta donata al Museo Storico, si legge una dedica a stampa dalla quale si rileva che la pubblicazione fu sospesa nel novembre 1937 «per limitare il consumo della carta».

Trattandosi di una pubblicazione limitata nell'ambito di una Associazione autonoma di militari dell'Arma in congedo, poi assorbita dall'Associazione Nazionale, non rientrerebbe in questa rassegna delle pubblicazioni riguardanti tutta l'Arma, ma si è voluto parlarne per differenziare la sua origine ed i suoi scopi dagli altri periodici omonimi: Il Carabiniere qui descritto, Il Carabiniere della Nuova Italia di cui si parlerà fra breve e l'attuale rivista Il Carabiniere.

### *Il Giornale del Carabiniere*

Nel periodo compreso fra il 1920 ed il 1930, non sorsero solo Fiamme d'Argento, L'Arma Fedele (poi La Fiamma Fedele) ed Il Carabiniere. A queste pubblicazioni se ne deve aggiungere una quarta e precisamente il settimanale Il Giornale del Carabiniere, il quale iniziò le sue pubblicazioni nel 1928. Si stampava in Roma presso la tipografia Agostiniana di via Giustiziana n. 17 e la Direzione ed Amministrazione erano in via Catone n. 29. Aveva la foggia del comune quotidiano ed usciva la domenica.

Conteneva articoli di storia dell'Arma, elenchi di militari promossi, notizie sull'attività in genere dei militari in congedo, e citazioni dal Bollettino Ufficiale dell'Arma. Direttore responsabile era, in un primo tempo, Armando Alari successivamente l'avv. Partini già ricordato quale redattore Capo del Monitore, organo della Società Mutuo Soccorso di Milano.

All'avv. Partini che fu grande e sincero ammiratore della nostra Istituzione, l'Arma deve anche l'idea della creazione della Cassa Ufficiali. Presso l'Archivio del Museo Storico vi è del Giornale del Carabiniere una numerosa raccolta, ma soltanto degli anni che vanno dal 1930 al 1933. Attivi collaboratori ne erano l'allora Tenente Colonnello in ausiliaria Ettore Borghi, appassionato studioso della storia dell'Arma e che ritroveremo fra breve quale direttore, ed il già noto Capitano Arturo Baù.

### *L'Arma Fedelissima*

Sfogliamo ora il primo numero della rivista L'Arma Fedelissima avente come sottotitolo «Il Giornale del Carabiniere».

Porta la data del 10 aprile 1934 e reca l'indicazione anno 7° n. 3.

La spiegazione viene fornita nell'articolo di apertura, nel quale si legge:

«Il Giornale del Carabiniere ha cessato le sue pubblicazioni. Al suo posto nasce ora questo nuovo periodico che si gloria - come di un sigillo di fede e di obbedienza - del motto luminoso L'Arma Fedelissima».

«Oltre a tutto il notiziario - prosegue l'articolo - che comprenderà gli echi delle regioni, quando un avvenimento indichi il carabiniere all'attenzione del pubblico; oltre ai capitoli di una storia antica e nuova, da cui emana tanta luce di ardimenti e di eroismo; oltre alla pratica illustrazione delle leggi, al Bollettino Ufficiale, al foglio d'ordini, al movimento delle Associazioni Carabinieri in congedo, sarà nostra norma riassumere, a volta a volta, in brevi note i fatti più notevoli d'interesse nazionale e internazionale e dare conveniente spazio anche alle competizioni sportive che rientrano nel quadro della maschia istruzione militare».

In queste brevi frasi è sintetizzato chiaramente il periodico, che usciva ogni dieci giorni, il 10, il 20 ed il 30 di ogni mese, con 16 pagine al prezzo di 40 centesimi. La direzione era in Roma, Palazzo Sciarra. Direttore era appunto il Tenente Colonnello Ettore Borghi, condirettore gerente responsabile il Conte Giulio Loccatelli vi collaborò attivamente e per molti anni l'attuale segretario del Museo Storico, il Tenente Colonnello Mario Pagano.

Il periodico era stampato presso il Giornale d'Italia, che ne era anche proprietario. La pubblicazione ebbe vita ininterrotta fino al 1943. L'ultimo numero porta infatti la data del 21 agosto di quell'anno, poco prima, quindi, dell'armistizio.

### *La Rivista dei Carabinieri Reali*

Fin qui la storia delle pubblicazioni periodiche per l'Arma. D'ora in poi si parlerà solo di quelle dell'Arma. La prima di queste pubblicazioni uscita nel novembre 1934 porta il nome di Rivista dei Carabinieri Reali: una rivista bimestrale alla quale il Comando Generale dell'Arma decise di dar vita col duplice intento di offrire palestra propizia a quanti sentivano di avere qualcosa di utile o di buono da dire e una facile guida allo studio per tutti.

Infatti, pur essendovi in quel momento, come s'è visto, altre pubblicazioni riguardanti l'Arma, si sentiva il desiderio, largamente diffuso tra ufficiali e sottufficiali, di avere una rivista tecnica capace di soddisfare le aspirazioni di aggiornamento e di perfezionamento della cultura professionale.

Nella presentazione al n. 1, a firma dell'allora Comandante Generale, Gen. Enrico di S. Marzano, si legge una frase ancora oggi attuale:

«I compiti sempre più vasti e complessi affidati all'Arma richiedono, in coloro che debbono assolverli, ben altre risorse di quelle di una semplice pratica, che si adagi sulla comoda falsariga della esperienza altrui, o si accontenti di ripetere sol quello che ha visto fare da altri».

Ed ancora:

«In ogni manifestazione della sua attività ognuno deve sentire il dovere di portare il contributo della sua personalità, il frutto della sua intelligenza. Solo così la cultura cessa di essere vana esercitazione di parole, per diventare prezioso ausilio della funzione del Comando».

Rivista tecnica, dunque, scritta e pubblicata dall'Arma e per l'Arma, rivista che ancora oggi, trascorsi ben 5 lustri, appare come una delle più belle pubblicazioni militari. Ogni numero era composto di 100-150 pagine, dense di articoli a contenuto tecnico-giuridico, professionale e storico.

Ideatore della pubblicazione fu il Tenente Colonnello Ulderico Barengo, che in quell'epoca prestava servizio al Comando Generale e che, come tutti sanno, decedette accanto a S.E. Hazon nel tragico bombardamento di Roma del 19 luglio 1943.

Primo direttore fu l'allora Colonnello Crispino Agostinucci, cui subentrò il Colonnello Antonio Marotta e successivamente il Colonnello Casimiro Delfini.

Collaboravano alla rivista numerosi ufficiali, magistrati, docenti universitari, nonché personalità civili e militari di altre armi.

Il grande merito di questa rivista è costituito dal fatto che, pur essendo una pubblicazione militare, non conteneva solo elaborati di scrittori gravi, metodici e compassati, ma anche di articolisti ardenti, battaglieri, spigliati.

Si sa che la frase arguta, la battuta polemica, ravvivano l'interesse, fanno più piacevole la lettura e danno freschezza di vita all'argomento.



Molto, moltissimo ci sarebbe da dire su questa brillante pubblicazione, ma dato che numerosi presenti l'avranno ancora chiara nella memoria, nei suoi formati di libro prima e di rivista poi, ritengo opportuno non dilungarmi oltre. Ma piace tuttavia riportare alcuni brani tratti da un articolo firmato dal Tenente Colonnello Benedetto Parziale (deceduto da colonnello nel 1943), dal titolo: «Visite... di sorpresa».

«Così mi dicevano quelli più vecchi di me, che ero alle prime armi: “La visita alle stazioni dev'essere come un fulmine a ciel sereno”.

Ed infatti gli effetti e le conseguenze erano proprio quelle di una improvvisa e fragorosa scarica elettrica in una giornata limpida ed infuocata di luglio!

Subitaneo sbattimento di porte, corse all'impazzata per le scale, per le camerate, capovolgimento di sedie, ma unica era la meta di tutti: dal Comandante alla vecchia domestica, raggiungere al più presto... il posto di combattimento... per i tardivi ripari, quasi sempre, però, inutili ed inefficaci.

Ed allora la tonante voce dell'ufficiale, “Fermi tutti!”, echeggiava per le fredde e squallide camerate, e, sovrastando ogni altro fragore, si ripercuoteva sulle anime di quei due o tre militari presenti che, senza un perché preciso, ma con la netta sensazione della vicina bufera si irrigidivano nella posizione di attenti, in attesa della scrosciante grandinata.

Questa, il più delle volte non veniva, ma non importa, l'ufficiale era riuscito a giungere all'improvviso, inaspettato, e perciò poteva sentirsi soddisfatto della sua abilità!

Non dico, poi, quello che succedeva quando l'ufficiale riusciva a penetrare nella caserma per la porta secondaria lasciata malauguratamente aperta dalla domestica, indebita custode della seconda chiave, o quando, addirittura, entrava nelle camerate attraverso il balcone raggiunto mediante la scala a pioli abbandonata, poca accortezza anche questa del Comandante la stazione, nelle immediate adiacenze della caserma.

Oggi - prosegue poco più in là lo scrittore - l'ufficiale non più “avanza”... verso la stazione, come contro un baluardo da espugnare. Egli sa, invece, di andare incontro ai suoi fedeli ed affezionati collaboratori, che prestano con amore e con zelo la loro opera, di giorno e di notte, sempre e dovunque,

superando sacrifici e pericoli.

Egli sa che è atteso con gioia, perché sa che è ben voluto, perché è l'animatore e l'educatore. Egli sa accostarsi all'animo semplice del carabiniere, confortarlo, animarlo, lodarlo, comprenderne le necessità, i desideri, parlare al suo cuore, prima che alla sua mente».

Anche questa rivista cessava le sue pubblicazioni nel 1943, alla vigilia dell'armistizio.

Ed eccoci finalmente alle pubblicazioni che hanno attualmente vita nell'ambito dell'Arma.

Il diritto di anzianità spetta al Bollettino Notiziario del Museo Storico.

### *Bollettino del Museo*

Questa pubblicazione annuale, edita a cura dell'ente, veniva in un primo tempo stampata presso la tipografia della Legione Allievi; ora è stampata dallo Istituto Poligrafico dello Stato.

Suo primo direttore fu il Gen. di Div. Palizzolo di Ramione; attualmente ne è direttore il Presidente del Consiglio Amministrativo del Museo, Gen. di Div. Ugo Luca.

Il n. 1 uscì a Roma il 30 aprile 1932.

Nella presentazione si legge che il Bollettino è destinato a rappresentare il vincolo più diretto e costante con l'Arma tutta in servizio attivo e in congedo. Cimeli importanti, ricordi di particolare pregio, documenti di speciale valore storico, tutto viene opportunamente illustrato.

Non solo, ma fornisce particolareggiate notizie sui lavori del Consiglio Direttivo, sull'incremento dell'archivio storico e della Biblioteca, sugli acquisti più recenti, sulle donazioni e oblazioni di qualsiasi entità, sui consensi più illustri pervenuti in circostanze varie, nonché su quant'altro interessi la vita spirituale, materiale ed economica dell'Istituto.

E, come si legge nel primo numero, tutti i componenti dell'arma «qualunque sia il lembo di territorio che essi presidiano, comunque si compia la loro nobile diuturna fatica, possono così accostarsi spiritualmente a queste urne, a queste gelose custodie».

*Le fiamme d'argento*

Altra pubblicazione attuale è *Le Fiamme d'Argento*, periodico bimestrale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, edito a Roma dal 20 febbraio 1956. Ne è direttore il Gen. di Div. Crispino Agostinucci, Presidente dell'Associazione stessa. La pubblicazione ha sostituito, quale organo ufficiale, il *Notiziario-Periodico*, che aveva visto la luce nel 1948 e per otto anni ha diramato istruzioni di carattere associativo e comunicazioni ufficiali.

«Intendimento della direzione - si legge nell'articolo di presentazione - è quello di dar largo posto a rubriche riguardanti non solo l'organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo del sodalizio, ma anche la migliore realizzazione delle sue alte finalità, facilitando, con un cambio cordiale di idee, l'affiatamento dei suoi organi centrali con quelli periferici, e di questi ultimi fra loro».

Sono inseriti nel giornale segnalazioni dell'attività associativa e argomenti e problemi interessanti i consoci, i quali possono collaborare per ricordare ignorati e poco noti episodi di guerra e del servizio d'istituto, dei quali siano stati protagonisti o spettatori.

Attualmente la pubblicazione ha periodicità mensile.

*Notiziario onaomac*

In questa nobile gara tesa ad illustrare ogni attività dell'Arma e per l'Arma, non poteva mancare la Benemerita Opera Nazionale Assistenza Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri.

Ed ecco infatti nascere, nel gennaio del 1959, *Notiziario onaomac*, che viene diffuso gratuitamente, ogni trimestre, fra i Comandi dell'Arma e le Sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, affinché i militari in servizio ed in congedo siano in grado di conoscere l'attività dell'opera, la sua consistenza economica-finanziaria e la vita dei vari collegi.

Il pregio di questa pubblicazione è quello di aggiornare ogni militare sui risultati che man mano vengono raggiunti e sui programmi in studio, in modo che ognuno - come si legge nella presentazione del primo numero - «sia ben edotto come vengono impiegati i fondi elargiti a favore dell'Opera».

La pubblicazione, composta di 16 pagine, viene stampata presso la tipografia Sicca, di Roma.

Direttore responsabile è il Presidente dell'Opera, Gen. di Div. Romano dalla Chiesa.

### *Notiziario per l'Arma dei Carabinieri*

Carattere squisitamente professionale ha, invece, il Notiziario per l'Arma dei Carabinieri edito dal novembre 1953 dalla Scuola Ufficiali Carabinieri, massimo Istituto d'istruzione dell'Arma. Questa pubblicazione bimestrale ha lo scopo di concorrere alla preparazione tecnico-professionale degli ufficiali dell'Arma, e a tal fine offre una rassegna di argomenti relativi ai nuovi ordinamenti del pensiero militare nonché al progresso delle discipline giuridiche e tecniche che più interessano il servizio d'istituto.

Il suo contenuto non si limita alla trattazione delle discipline professionali, ma spazia nei campi della scienza e della tecnica applicata all'attività dell'Arma e, per la parte professionale vera e propria, abbraccia orientamenti nei vari rami del diritto, questioni importanti ed attuali della pratica del servizio, argomenti di medicina legale, di psicologia, di criminologia, ed altri di carattere tecnico dell'applicazione della fotografia, del segnalamento, del rilievo.

Si tratta - è evidente - di una interessante rassegna, alla quale collaborano numerosi ufficiali dell'Arma, magistrati e docenti universitari.

Direttore del Notiziario è il Comandante della Scuola e la stampa viene curata dalla tipografia dello stesso Istituto.

### *Il Carabiniere della Nuova Italia e Il Carabiniere*

Occorre ora fare un breve passo indietro.

Novembre 1944. La guerra, con l'arretramento del fronte tedesco, sconvolge l'Italia ed ogni metro di terra ne reca i segni inconfondibili. Via via i reparti dell'Arma si ricostituiscono ed i nostri militari sono nuovamente al loro posto di dovere.

Il Comando Generale, tornato a Roma, dà alle stampe il primo numero del periodico mensile *Il Carabiniere della Nuova Italia*, allo scopo di tenere accesa nelle file dell'Arma la fiaccola della fede nei destini della nostra Istituzione, nell'affermazione dei più alti e più nobili ideali che in essa trovano concreta espressione.

Il periodico, la cui stampa era curata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, si componeva di quattro pagine di formato simile ad un quotidiano.

Gennaio 1948. Dopo quattro anni di vita, *Il Carabiniere della Nuova Italia* cessa le sue pubblicazioni. Al suo posto nasce *Il Carabiniere*, che si gloria sul frontespizio, come di un sigillo di fede e di obbedienza, del classico fregio dell'Arma.

«Attività e vita nuove, dunque? No» - leggiamo sul primo numero.

«Questa nuova edizione, questo nuovo formato, non significano attività e vita nuove ma soltanto continuazione, sotto una veste nuova, del medesimo apporto alla vita dell'Arma attraverso un'opera costante ed appassionata di fervida e continua elevazione morale».

Da quel momento in poi la pubblicazione progredisce rapidamente, raggiungendo, nel 1959, il numero di 67.000 abbonati. Ne è Direttore responsabile il Sig. Capo di Stato Maggiore. La rivista è stampata attualmente, a rotocalco, per i tipi della tipografia Apollon di Roma.

### *Funzione educatrice*

Avviandoci alla conclusione, bisogna osservare che la stampa militare (e quindi le pubblicazioni che hanno vita attualmente nell'Arma) non ha certo la pretesa di sostituirsi ai regolamenti o ai superiori diretti che, primi, hanno la missione dell'educazione del militare.

Ma si può affermare che essa può appianare e facilitare l'opera loro facendo conoscere a tutti i propri doveri ed insistendo e promuovendo con tutte le proprie forze perché questi doveri siano strettamente compiuti.

E, soprattutto, perché si compiano con quella religione, esattezza ed abnegazione che sa dimostrare l'uomo onesto, di cuore e convinto del proprio stato e della propria funzione nella vita sociale.

# Il carabiniere della Nuova Italia

Il suo editore e proprietario ha posto nel momento del suo 4 di stampa perché in lui venisse espressa una situazione che non fosse soltanto quella italiana, ma rappresentasse tutta l'unità e tutta la dignità dell'Arma italiana.  
Giovanni BENEDETTI

Anno III - N. 4  
Aprile 1946

Periodico mensile riservato all'Arma

Spedizione in abbonamento postale

## PASQUA DI RESURREZIONE

Una salda e sanguinosa fraternità si è creata nella moltitudine dei giovani uccisi nella lacerante della guerra. Dunque il loro rito non fu l'ultima salda di milioni dell'Arma, ucciso in corso all'Arma, ha compiuto il proprio tragico dovere nella mani di S. E. l'Onorevole Ministro d'Italia l'Onorevole.

Ed era bello e commovente ad un tempo vedere queste loro e nobili figure di soldati del mondo saldi aerei, dai nobili panti ai molti dei quali bellissime ogni del valore e ricordi di ricambi famiglia, era bello vedere nella loro anima una forte riserba in glorioso il Dio Eucaristico che manda i cuori e rende gli occhi forti.

« Quasi si sono oggi nobilmente espansi! ». — Le dette nella sua rivista onorevole S. E. Monsignore Carlo Alberto Ferrero di Cavallotti — « additano ai loro ricami più belli, più forti, più forti perché la religione di Cristo evoce e nobilita negli animi generosi l'amore della Patria ».

« Egli ha aggiunto: « Alberto si porta l'ultima volta, Cavallotti d'Italia, dopo le tristi vicende che discosto e discosto la fama sua della Nazione, era salda e così, una profonda e grande atmosfera di diffidenza, di fiducia e di rispetto. Ma lo si dice: abbiate fede, l'Arma non perirà, non potrà perire ».

Nella mani sono passati ad ogni differenza il spirito per lasciare posto alla generale stessa e fidarsi che la Nazione sono prima e più di prima ripone nell'opera stessa, imperiale e commovente stessa di questa nostra Nazione. Non rimane l'unico presidio della Patria riprova che, a noi grande, Cavallotti d'Italia, come generale al capo del suo distretto ».

Questi uomini che rivoluzionano nei frasi semplici e distinte per i nostri fratelli, sono stati approvati in forma richiesta con parole alte e inconfondibili come solo possono esprimersi l'alta dignità di Mons. Ferrero che alla più alta cristiano salute il più aereo e caldo amore patrio. « V. tradizione e religione della sua nobile famiglia ».

E l'Onorevole Ferrero ha aggiunto: « Nella sua di (fatti) che entrano ad in qualsiasi modo che possa rischiarare l'armonia, i Cavallotti d'Italia hanno una sola risposta: nobili saldi e com-

partiti al loro posto di responsabilità e di dovere. Fatta la cura, la tradizione lo esige, il Patrio lo desidera. Il loro posto, con le loro parole respicce nobili, con le conoscenze della loro coscienza, nel



S. E. Monsignore Ferrero di Cavallotti assiste il Santo Spirito

popolo e nel popolo che mai non abbandonano e nella giusta fede e nella via.

Arca — ha detto Mons. Ferrero — un motto che è l'ultima storia, che è l'impugnabile compagnia. « Nel sacro fedeltà ».

Fidarsi all'idea di Patria, di giustizia e libertà, fedeltà al dovere, fedeltà all'Italia che, nel suo profondo sentimento cristiano, trascorre nella corrente romana. Nobili, la storia nobilita.

« Avvicinati subito che fatti: Cavallotti ancora assistono ai nobili panti che ispirano nobilitati e proprio della legge della più alta tradizione religiosa dell'Arma. Ma i commoventi sono passati, tutti passati in spirito, in noble fraternità di cuori, in nobilitate unità di intenti, con la stessa fede che li unisce alla loro grande Famiglia militare, con la stessa anima letta che li avvicina nella loro risurrezione pasquale ».

« Dopo l'onorevole Monsignore che ne dipinge i nobili sono abbattute l'ultima insieme dei suoi nobili ricordi, dopo anche nobilitate storia che ne discosto il figlio della pasqua il Dio stesso, dopo il ricordo ad il sacrificio del suo martire e del suo eroe, con l'Arma risorta e nobilitata ». « Chi ha detto il nostro Monsignore Grande con una risurrezione nostra del giorno stesso nella fedeltà della Pasqua ».

Ed ha aggiunto: « Carissimi cittadini di rito, di abbiate e di fede, uomini e repanti nobili ed ispirati in ogni angolo della passione, fatto nobilitato di giorni che entrano nobilitati per dare nobilitate e grande cristiana fedeltà che nobilita la sua missione nel popolo nella via della sua nobilitate tradizione ».

Nobili ed ispirati parole che fanno passare del fedeltà e di nobilitate fatti i Cavallotti d'Italia e quelli, in quel suo salda, si stringono nobilitati e divoti intorno al loro Monsignore Generale e nella sua opera nobilitata e formata tragica nobilitate sempre e risurrezione nobilitata nell'Arma ».


« Siamo le tempore e fatti, abbiate nobilitati la loro, strano e panti la pace, nell'aria e negli spiriti » è un motto di primordia, un motto di pace e di primordia stessa ».

« Spillone i suoi nobili e nobilitate alle parti ».

« Mons. Carlo Ferrero. Della stessa parte ».

« Questa parola gloria nostra, donna, e nobilitate ».

M. S.



LA TRUPPA E GLI UFFICIALI ASSISTONO ALLA CERIMONIA

Sfogliando le decine di riaccolte di pubblicazioni testé illustrate, si è potuto leggere questa frase, scritta oltre 70 anni fa: «L'uomo piega volentieri alla parola insinuante e convincente dell'amico che gli parla al cuore, che gli spiega il perché debba fare una data cosa.

E la stampa militare deve appunto, per soldato, essere il buon amico che nei momenti di ozio, quando l'animo è calmo, la mente serena, abbia a consigliarlo per il meglio e ad istruirlo».

Il programma delle varie pubblicazioni è appunto quello d'informare, istruire, divagare, essere una fonte di cultura in ogni possibile campo del sapere, mettendo così i nostri militari nelle migliori condizioni per affrontare i compiti ad essi affidati.

È ovvio, infatti, che il Carabiniere, primo soldato dell'Esercito, agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, rappresentante dello Stato in una quanto mai notevole gamma di occasioni, debba approfondire sempre più la propria cultura generale, sapere - come si sarebbe detto un tempo - di geografia e storia, acché mai sia secondo a nessuno.

Giunti così alla fine di questa rassegna, non resta che sintetizzare e concludere affermando che l'Arma, entrata decisamente nel campo della pubblicistica e creati validi organi di stampa, in linea con le più moderne concezioni, ha inteso con ciò raggiungere due scopi ben precisi:

- svolgere, all'interno della propria organizzazione, una efficace, costante opera formativa, documentaria, culturale e ricreativa, contribuendo sotto varie forme, ma sempre con notevoli vantaggi - all'educazione morale del militare;

- offrire al Paese ed all'estero un quadro dettagliato della sua complessa vita istituzionale, dei suoi compiti, delle sue specialità, dei suoi continui progressi.

*cura del M.A.s. UPS Alessio Rumori*

## LIBRI

Autori Vari

**Fondo H8, Crimini di guerra***Studi storici e consistenza archivistica**Leone Editore,  
2014, pagg. 158*

Il volume “Fondo H8, Crimini di guerra” costituisce una delle iniziative avviate dall’associazione Coordinamento adriatico nell’ambito della collana *Adria*, tesa a condurre studi e ricerche relativi all’area geopolitica adriatica, alla sua storia e alla valorizzazione della cultura italiana nel territorio della Ex Jugoslavia.

Il sottotitolo “Studi storici e consistenza archivistica” rappresenta bene la struttura del volume che contiene quattro saggi (Giorgio Federico Siboni, *Fonti in prima linea. Documenti per le vicende militari italiane nei Balcani*; Virgilio Ilari, *I crimini di guerra nell’immagine internazionale dell’Italia*; Elio Lodolini, *Crimini di guerra: da che parte è la verità?* Il

caso della ex Jugoslavia, 1941-1943; Davide Rossi, *I documenti del fondo H8 e il contesto giuridico*. La postfazione di Valeria Barresi introduce brevemente il lavoro di ricognizione archivistica che ha condotto sul fondo H8 e che costituisce il “nocciolo duro” del volume. In effetti, il lavoro della Barresi è piuttosto significativo tanto che dispiace sia stato dichiarato semplicemente come ricognizione archivistica atteso che rappresenta quasi un inventario a pieno titolo. In effetti, l’auspicio è che l’associazione possa supportare il lavoro dell’archivista e riuscire a dare alle stampe (anche come e-book) l’inventario completo e integrale di un fondo che rappresenta una fonte di studio notevole.

In effetti, la documentazione che costituisce il fondo nasce dalle attività del “Gruppo Ricerche” che, istituito nell’ambito dei servizi informativi militari già nel 1944, aveva il compito di documentare le vicende complesse legate ai crimini commessi dagli jugoslavi sugli italiani e viceversa.

Tale Gruppo Ricerche nacque proprio con tale scopo

in un periodo storico piuttosto difficile e complesso nel quale l’Italia si trovava. Difatti, lo sforzo di tale organismo fu piuttosto notevole e riuscì a documentare attentamente numerosi episodi, talvolta, anche corredando i documenti scritti con testimonianze fotografiche di particolare crudezza.

Il volume, snello e agevole, contiene dunque diversi interventi che riescono a mettere in evidenza il periodo storico nel quale il fondo è stato costituito e offrire una chiave di lettura scevra da dogmatismi sulle potenzialità del fondo archivistico custodito dall’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.

Ten. Col. CC Flavio Carbone

Giuseppe Roberto Mignosi

**Una felicità fatta di briciole***Edizioni Nuova Prbomos  
2015,  
euro 10,00*

“Una felicità fatta di briciole” raccoglie una manciata



di racconti così incredibilmente brevi che il più lungo di essi si legge in meno di cinque minuti.

Una scelta narrativa, quella del micro-racconto, fortemente voluta dall'autore, Giuseppe Roberto Mignosi - romano di sangue siciliano, dirigente pubblico con la passione della narrativa - che l'aveva promossa, con volitiva convinzione, dapprima nei forum generalisti che prosperavano nel web già alla fine del '900, successivamente nell'esordio *Un Boia nella Rete*, risalente ad un paio di anni fa.

“Quando fu dato alle stampe il mio primo libro, raccogliendo miei racconti apparsi in Internet nell'arco di un decennio”, scrive l'autore nella premessa, “era in corso il tentativo” (da parte di una certa editoria. Ndr) “di lanciare la novità deimicro-racconti, ritenendo, non a torto, che essi si adattassero perfettamente all'uso delle tecnologie più recenti che consentivano l'accesso alla rete da ogni terminale, in ogni luogo o situazione. La novità non era affatto tale perché l'annotazione, il taccuino è invece un genere di narrativa

antico (non posso al riguardo non citare il grande e ingiustamente dimenticato Vittorio Buttafava) e l'utilizzo di Internet ha semmai favorito il suo diffondersi verso un pubblico sempre angosciato dal poco tempo a disposizione per leggere”. In linea con quanto sopra, lo scrittore cesella nuovamente diverse subitanee ma circostanziate esposizioni, comprimendole in una manciata di righe, suscitando sensazioni, emozioni, sentimenti che, a raccogliarli tutti, non basterebbe un'intera enciclopedia.

In termini di parallelismo, ardito soltanto all'apparenza, all'autore riesce perfettamente di fare, con un racconto, ciò che un comico esprime nel corso di uno sketch, un mimo rappresenta in una raffigurazione gestuale, un giornalista allestisce in un collegamento televisivo, un velocista manifesta in una competizione sui 100 metri.

“Se si è ritenuto di conferire dignità di libro a queste piccole storie destinate ad effimera esistenza sul video dei computer”, continua l'autore “è stato perché esse rappresentano comunque un tentativo - quanto riuscito lo

deciderà il lettore - di essere autentica narrativa, minuscola solo nelle dimensioni”. Impossibile non concordare. Mignosi fornisce istantanee dal forte sapore evocativo - un paio delle quali ambientate in caserma, motivo per il quale questa recensione è collocata è qui collocata - che ora spingono al sorriso, ora alla malinconia, ma sempre portano alla riflessione costruttiva muovendo da una soggettiva propositività, peraltro adeguatamente argomentata.

In tal senso, il più rappresentativo biglietto da visita dell'opera tutta è lo stesso titolo, micro-racconto per eccellenza, estemporanea descrizione della natura umana: cinque parole, ventisei lettere e quattro spazi che aprono un mondo di riflessioni (predisponendo alla interiorizzazione dell'ambiente circostante), stratificano direzioni (creando nuove vie di fuga e altrettanti ingressi), aprono varchi temporali (proiettando nel passato, riordinando il presente, costruendo il futuro).

Ten. Col. CC Gianluca Livi



Comandante Alfa

**Cuore di Rondine.  
Il racconto della vita  
straordinaria e segreta  
di un fondatore del GIS**

*Editore: Longanesi  
2015, pagg. 284,  
euro 14.90*

Quali sono le motivazioni che spingono un carabiniere di poco più di 25 anni ad entrare tra le fila di un costituendo reparto speciale di cui apprende il nome - Gruppo di Intervento Speciale - e nient'altro, se non che cancellerà in un soffio la sua identità e il suo volto per motivi riconducibili alla sicurezza nazionale e personale?

Rispondere ad una domanda del genere circoscrivendo la scelta di questo soldato all'innato desiderio di avventura che caratterizza i giovani, al senso di pericolo che alimenta il loro quotidiano agire, alla loro indole quasi irresponsabile che li fa credere indomiti, fieri, talvolta invincibili, equivarrebbe a mancargli profondamente di rispetto.

Per quanto un ragazzo possa essere desideroso di

provare nuove e sempre più eccitanti esperienze, alla ricerca continua di adrenalina - scegliendo di transitare in un reparto talmente speciale da essere considerato tanto "Unità d'élite" delle Forze dell'ordine, quanto "Forza Speciale" della compagine militare - il percorso interiore che egli dovesse avviare nel compiere un passo del genere sarebbe sempre di natura motivazionale, con sguardo perennemente rivolto al suo status di Carabiniere e di uomo dello Stato, fedele alla Repubblica e al Popolo italiano.

Piuttosto che prefigurarsi rischiose missioni ad alto impatto emotivo, quindi, è probabile che, per prima cosa, questo militare abbia guardato dentro di sé, alla ricerca delle stesse risposte che lo spinsero all'arruolamento, pochi anni prima, riconducibili al senso del dovere, al desiderio di operare al servizio della collettività, al sentimento di rispetto verso le istituzioni. Orbene, se quanto trascritto fino ad ora ha offerto al lettore l'occasione di visualizzare scenari che richiama l'ingegnoso immagi-

nario tratteggiato dalle improbabili serie cinematografiche "Mission Impossible" o "007", passi egli tranquillamente oltre, per cortesia: questa recensione e questo libro non fanno per lui.

Se al contrario, l'aver letto di valori e doveri lo avesse ricondotto ai principi sintetizzati nella formula del giuramento di cui all'art. 2 della L. 11.07.1978 n. 382 ("Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere, con disciplina ed onore, tutti i doveri del mio stato, per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni"), allora, certamente, il potenziale acquirente dell'opera editoriale qui recensita è preparato a leggerne i nobili contenuti; allora, evidentemente, egli saprà filtrare con buon senso anche la narrazione degli eventi più tumultuosi e avventurosi, in cui il pericolo non è soltanto sfiorato, ma palpato con mano, in prima persona, in contesti che suonano straordinari, se non addirittura fantastici; allora, finalmente, dietro alla narrazione di episodi che ini-

ziano con una raffica di proiettili, che proseguono con una discesa dall'elicottero in corda doppia e un ingresso in un'abitazione transitando per una finestra frantumata, che si concludono con il salvataggio di un essere umano in lacrime, allora, e soltanto allora, egli potrà percepire lo stato di ansia di una consorte che si rigira insonne nel letto, da sola, mentre allun-

ga la mano verso il lato del marito, ancora intonso; saprà egli certamente avvertire il calore di un abbraccio che cementa, ancora una volta, il legame esistente tra un padre coraggioso e i suoi figli in lacrime; scorgerà, egli, il movimento sinuoso di una bandiera che si incurva ai capricci del vento e la solidità di un militare senza nome che la guarda, dal

basso, con immutato orgoglio interiore.

“Cuore di Rondine” sintetizza le peculiarità dell'essere umano appena descritte e il lettore che vi si fosse trovato in osmosi è ora certamente pronto alla lettura dell'opera, idoneo ad assimilarne il profondo substrato morale che la permea.

Ten. Col. CC Gianluca Livi



## RIVISTE

### *Rivista Militare*

Del n. 2/2015, marzo-aprile, segnaliamo la pubblicazione degli articoli di Elisabetta TRENTA “Libia che fare?”, Arduino PANICCIA “L’Arabia Saudita”, Antonio CIABATTINI LEONARDI “L’Arsenale atomico mondiale”, GIUSEPPE TEMPESTA “La disputa dei territori del Kashmir”, Stefano CATANIA “Hezbollah”, Rosaria TALARICO “Un giorno (e una notte) con il 9° Col Moschin”, Giorgio NAPOLETANO “Il supporto intelligence al targeting terrestre”, Bruno VIO “Provincial Reconstruction Team”, Cinzia FUGGETTI “Verso una moderna lettura del Diritto Internazionale Umanitario”, Leo FERRANTE “L’arte del comando: il comandante nella rete dei contatti”, Massimiliano BAR “I nuovi fondamentali del combattimento”, Claudio BEGGIATO “La guerra elet-

tronica - 2^ parte”, Salvatore FARINA “Esercito - Industria”, Flavio RUSSO “Un’anticipazione dalla Cina”.

### *Rivista Marittima*

Il numero di aprile 2015 presenta gli articoli di Vittorio Emanuele PARSİ “Le prospettive dell’accordo sul nucleare iraniano”, Paolo CASARDI “Gli interessi strategici italiani”, Andrea MARCIGLIANO “Sunniti e Sciiti: retroscena antichi di una moderna guerra asimmetrica”, Rodolfo BASTIANELLI “La situazione in Ucraina un anno dopo”, Giuliana DA FRÉ “La Marina polacca e la sfida baltica”, Claudio BOCCALATTE “Energia pulita dalle correnti dello stretto di Messina”, Pietro BATAACCHI “La proliferazione dei sottonotati midget”, Massimo BALDACCI “Jihad e regole militari di ingaggio” - II parte, Pietro CARPANI “Un nuovo mondo in 60 giorni”.

Nel numero di maggio 2015, numero speciale sulla Grande Guerra, sono stati pubblicati gli articoli di Marta DASSÙ “1915-2015, l’Europa e il mondo cento

anni dopo”, Mariano GABRIELE “Le politiche navali europee durante la Prima Guerra Mondiale”, Massimo de LEONARDIS “Il patto di Londra e la Convenzione Navale con l’Intesa del 1915”, Pier Paolo RAMOINO “Le fondamentali idee strategiche che guidarono le Marine nella Prima Guerra Mondiale”, Andrea TIRONDOLA “Gli uomini della Regia Marina nella Grande Guerra”, Maurizio BRESCIA “La Regia Marina a maggio del 1915”, Michele COSENTINO “L’aviazione navale della Regia Marina”, Patrizio RAPALINO “L’avvento delle armi subacquee”, Giuliano MANZARI “Una scelta vincente, i MAS e i mezzi insidiosi”, Enrico CERNUSCHI “La difesa del traffico italiano durante la Grande Guerra”, Annalisa ZARATTINI e Fabrizio ROSSI “La storia raccontata tramite le tracce custodite dal mare”.

Il numero di giugno 2015 presenta gli articoli di Umberto LEANZA e Fabio CAFFIO “Il SAR Mediterraneo”, Massimo de LEONARDIS “La minaccia del terrorismo islami-

co”, Daniele SCALEA “Mediterraneo: la scelta italiana”, Massimo FRANCHI e Andrea MANTOVI “Il futuro della Libia tra dilemmi ed equilibri”, Giuliano DA FRÉ “La Marina algerina e la corsa al riarmo navale in nordafrica”, Fabio RICCIARDELLI “Stabilimenti militari dual use”, Aurelio CALTAGIRONE e Vincenzo VENTRA “Il sistema nazionale per la difesa del mare dagli inquinamenti”, Renato FERRARO “Günther Anders (Stern), Stefan Jules BUCHET e Franco POGGI “L’azione di Parenzo del 12 giugno 1916”, Alessandro TURRINI “Stato di efficienza delle componenti subacquee allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale”.

#### *Rivista Aeronautica*

Nel n. 3/2015 sono stati pubblicati gli articoli di Antonio CALABRESE e Stefano COSCI “EURAC 2015”, Remo GUIDI “Tiger Meet 2015”, Giovanni COLLA e Daniele FACCIOI “I Lancieri della Transilvania”, Sergio LANNA e Gianluca STORTI “Dove gli anatroccoli diventano aquile”, della

Redazione “Passaggio di testimone nei cieli baltici” e “Il 61° Stormo cambia stemma”, Donatella CAFORIO “Trent’anni di Falcon 50”, Stefano COSCI e Serafino DURANTE “Le Bourget 2015”, Antonio CALABRESE “New brand Alitalia”, Luca Ricci e Emanuele SALVATI “Roma Drone Expo&Show 2015”, Serafino DURANTE “Meteo Aeronautica”, Antonio CALABRESE e Luca RICCI “Bentornata sulla Terra!”.

#### *Rivista della Guardia di Finanza*

Nel n. 1, gennaio-febbraio 2015, sono stati pubblicati gli articoli di Piergiorgio VALENTE e Ivo CARACCIOLI “Gestione del rischio fiscale nelle imprese e responsabilità penale del professionista”, Valerio VALLEFUOCO “Legge n. 186 del 2014: la voluntary disclosure approda definitivamente in Italia”, Gaetano LABIANCA “Il processo telematico: in particolare, il problema degli atti introduttivi e dei file in formato non nativo digitale”, Danilo Massimo CARDONE

e Gianfranco MICCOLI “Gibilterra, tax system e case study”, Teresa ALESCI “La Procura Europea per la lotta ai reati lesivi degli interessi finanziari: la proposta di Regolamento tra luci e ombre”, Agostino TORTORA e Giuseppe D’URSO “Spunti di riflessione sull’attuale estensione dell’ambito applicativo della disciplina sulla responsabilità degli enti”, Marco THIONE e Lucio VACCARO “Il contraddittorio procedimentale: il travaglio iter giurisprudenziale e prospettive de lege ferenda”, Rosario SCALIA “L’affermazione del principio di trasparenza nella Pubblica Amministrazione: il contributo della Corte dei Conti”, la tesi di Luigi ATALARICO “Esterocertificazione ed esterovestizione: due facce della stessa medaglia”. Nel n. 2, marzo-aprile 2015, segnaliamo la pubblicazione del testo della relazione di Fabrizia LAPECORELLA sulla “Legge 15 dicembre 2014, n. 186: una scelta per la legalità”, degli articoli di Giuseppe MELIS “Gli effetti della definizione amministrativa nel processo penale”,

Stefano PUTINATI “Riflessioni sulla irrilevanza penale del transfer pricing”, Piergiorgio VALENTE e Danilo Massimo CARDONE “Residenza e verifiche fiscali: criticità connesse all’onere probatorio”, Luca MEOLI e Pietro SORBELLO “La sanzione ed il comportamento del contribuente: riflessioni sull’analisi economica del diritto”, Camillo SACCHETTO “documento informatico e firme elettroniche nel diritto tributario alla luce delle nuove regole tecniche”, Stefano SCREPANTI “Voluntary disclosure e attività della Guardia di Finanza”, Vincenzo TEDESCHI e Dario SOPRANZETTI “La nuova fattispecie penale di autoriciclaggio”, Guido ZELANO e Giuliano CIOTTA “Le misure di aggressione patrimoniale alla luce della Direttiva 2014/42/UE: prospettive de iure condendo”, Tito Lucrezio RIZZO “Fondamenta solidaristiche della Repubblica e pareggio di bilancio: un ingorgo costituzionale”.

*Rivista di Polizia - Rassegna di dottrina tecnica e legislazione*

Nel fascicolo I-II, gennaio-febbraio 2015, sono stati pubblicati gli articoli di Filippo BUBBICO Sicurezza, istituzioni e politiche, Pietro CAFARO “Sicurezza e benessere economico”, Mario MORCELLINI “Sicurezza e comunicazione: l’attacco della comunicazione alla sicurezza percepita dei cittadini”, Carlo MOSCA “Sicurezza, libertà e diritti”, Vincenzo ANTONELLI e Alessandro PAJNO “Sicurezza e territori”, l’intervento di Alessandro PANSA “Il sistema della sicurezza in Italia verso strategie e modelli”, gli articoli di Giuseppe PIGNATONE “Sicurezza e legge”, Ernesto Ugo SAVONA “Sicurezza e nuove dinamiche sociali”, Marco VALENTINI “Sicurezza della Repubblica tra teoria e prassi”, Domenico VULPIANI “Sicurezza e nuove tecnologie”. Nel fascicolo III-IV, marzo-aprile 2015, sono stati pubblicati gli articoli di Francesca ALFANO e Enrico GULLOTTI “Brevi cenni sulla disciplina della vigilanza volontaria nella Regione Siciliana”, Elisa DI

MARIO “L’autorità centrale nella dimensione del legislatore della legge sul nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza”, Francesco MAZZA “Principio di precauzione e diritto penale: nuovi scenari della colpevolezza”, Giulia TONDINI “Data retention: regolamentazione e profili di criticità”, Salvatore SIRAGUSA “Ambiente carcerario ed esecuzione penale. Brevi riflessioni sulle dinamiche inframurarie e sulle nuove metodiche trattamentali della sorveglianza dinamica”, Stefano CAPONERA “Il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente nella sentenza Thyssenkrupp delle Sezioni Unite della Cassazione”.

*GNOSIS - Rivista Italiana di Intelligence*

Il n. 2/2015 presenta gli articoli di Nicola PEDDE “L’evoluzione della crisi libica e gli scenari nel contesto regionale”, Matteo PIZZIGALLO “La profondità strategica della Turchia e il Medio Oriente che verrà”, Gianfranco BENEDETTO “Cosa insegna

la crisi ucraina”, Giampaolo RUGARLI “Il magazzino dell’agente segreto”, Roberto MUGAVERO “Armi non convenzionali, nuovi scenari della sicurezza e Cbrne intelligence”, Ranieri RAZZANTE e Giovanni TARTAGLIA POLCINI “I danni conseguenza del terrorismo di matrice islamica”, Antonio TETI “Cyber Caliphate. L’arma dell’Isis per combattere la cyber war”, Raffaele AZZARONE “Cyber vademecum - IV parte”, Daniele SCALEA e

Paolo SELLARI “La geopolitica vista dal mare. La scuola anglosassone”, Corrado Maria DACLON “Deforestazione amazzonica, agricoltura e narcotraffico: impatto geopolitico e sicurezza”, Marco BALDI, Michele ELIA e Massimiliano SALA “La sicurezza nell’impero delle comunicazioni”, Michele ELIA “La crittografia. Dalle oscure origini al Rinascimento italiano”, Vittorio COCO “La mafia durante il fascismo”, Filippo ARAGONA “La

‘ndrangheta fenomeno sociale e giuridico anteriore alla Costituzione italiana”, Antonio D’AMATO “La camorra: dal processo Cuocolo agli affari illeciti collegati al contrabbando nell’immediato secondo dopoguerra”, Filippo ARAGONA “I processi per i criminali nazisti e il moderno diritto penale internazionale”, Gianluca FALANGA “Gladio? Per la Stasi non era un segreto”.

*a cura del Lt. Remo Gonnella*

